



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 260/10  
di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante:  
"Politiche per i giovani"  
relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/07/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/07/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 27/07/2017

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 260/X pag. 3  
*"Politiche per i giovani"*

### Documentazione citata

Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 pag. 18  
*"Progetto Giovani"*

### Normativa comunitaria

Libro bianco Commissione europea - 681/2001 pag. 21  
*"Un nuovo impulso per la gioventù europea"*

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA- risoluzione n. 15131/09 pag. 101  
*"Risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) - Adozione"*

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa - Consiglio d'Europa 2003 pag. 129  
*"Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale"*

### Normativa comparata

Legge regionale 1° febbraio 2016, n. 1 - Umbria pag. 165  
*"Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))."*

Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 - Campania pag. 174  
*"Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani."*

Legge regionale 05 dicembre 2011, n. 24 - Marche pag. 187  
*"Norme in materia di politiche giovanili"*

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 - Emilia Romagna pag. 197  
*"Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"*

Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 - Veneto pag. 218  
*"Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale."*

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11 - Basilicata pag. 227  
*"Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale"*

12/07/2017  
ggh



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 260/10^

ON. GIOVANNI NUCERA

3^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

*Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale*

*Giovanni Nucera*

**“Politiche per i giovani”**

Reggio Calabria, 12 luglio 2017

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 30029 del 12/7/2017

Classificazione 2-5

**Il Consigliere regionale**

*On.le Giovanni Nucera*

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**PRESENTATA DAL CONSIGLIERE REGIONALE DEL GRUPPO "LA**  
**SINISTRA" ON. GIOVANNI NUCERA**

**"Politiche per i giovani"**

**RELAZIONE**

L'impegno principale di questa legge è quello di aiutare i giovani a riacquistare fiducia in un processo di miglioramento delle proprie condizioni favorendo le inclinazioni e le potenzialità dei nostri giovani.

Una parte consistente dei nostri giovani ha una formazione elevata, vive esperienze internazionali ed è determinata nel veder valorizzate le proprie competenze, ma è allo stesso tempo preoccupata dalla crisi economica-lavorativa.

In Calabria i giovani si sentono poco valorizzati rispetto alle loro possibilità ed è grande la domanda di impegno sociale e di azioni concrete da parte loro.

La prospettiva di tale legge è di favorire la progettazione di servizi relativi a welfare, cultura, mobilità e ambiente rivolti ai giovani.

Il presente atto contiene il testo di una proposta di legge dal titolo "Norme in materia di politiche giovanili".

L'articolato è diviso in sei Titoli: il primo contiene i "Principi generali"; il secondo è denominato "Funzioni della Regione, programmazione regionale e competenze degli enti locali"; il terzo riguarda le "Politiche giovanili"; il quarto concerne gli "Interventi e i servizi dedicati ai giovani"; il quinto individua le "Forme di coordinamento e collaborazione" e il sesto reca "Disposizioni finali".

In particolare, il Titolo I, Principi generali, reca le seguenti disposizioni:

L'articolo 1, Principi, individua l'area di intervento della legge, riconoscendo i giovani come risorsa essenziale della comunità calabrese.

L'articolo 2, Oggetto e finalità, descrive l'oggetto e le finalità che le politiche giovanili della Regione perseguono al fine di accrescere le opportunità di affermazione dei giovani in ambito sociale, culturale ed economico.

L'articolo 3, Destinatari degli interventi, individua nei giovani di età compresa fra i sedici e i trentacinque anni residenti o presenti abitualmente nel territorio regionale per ragioni di studio o di lavoro, i destinatari degli interventi previsti dalla legge.

Il Titolo II, "Funzioni della Regione, programmazione regionale e competenze degli enti locali, contiene quattro articoli:

L'articolo 4, Ruolo della Regione, prevede il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile: sociale, scolastico, formativo, sanitario, abitativo, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito. La regione promuove lo sviluppo dei servizi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (*youthworkers*) nell'ambito delle politiche giovanili, e dei progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili, finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici. La regione promuove inoltre la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica.

L'articolo 5, Funzioni della Regione e programmazione regionale, disciplina le funzioni della Regione nell'area delle politiche giovanili e, in particolare, quelle di programmazione, indirizzo e coordinamento. L'articolo prevede la possibilità da parte della Regione di realizzare azioni e interventi direttamente o in collaborazione con istituzioni e organismi pubblici e privati. Inoltre, è



prevista la possibilità da parte della Regione di stipulare intese e accordi con soggetti pubblici o privati, al fine di garantire il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti attivi istituzionali e della società civile. Infine, l'articolo individua lo strumento di programmazione per le politiche giovanili nel Programma regionale.

L'articolo 6, Impatto normativo e modifiche legislative, disciplina la verifica dei disegni di legge regionale con impatto sulle politiche giovanili.

L'articolo 7, Competenze degli Enti Locali, individua negli Enti locali i soggetti titolari delle competenze in materia di politiche giovanili. La disposizione secondo la quale gli enti locali possono agire anche in forma associata tra loro è dettata non solo da considerazioni di economia delle risorse, ma anche di miglioramento della gestione integrata, dallo scambio di competenze e buone pratiche. Inoltre, gli enti locali, in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi mirati, come la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione oppure favorendo la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani.

Il Titolo III, Politiche giovanili, contiene 6 articoli che disciplinano interventi e azioni per i giovani.

L'articolo 8, Istruzione e formazione, reca disposizioni per integrare il diritto allo studio nell'ambito delle normative vigenti e per promuovere il riconoscimento della certificazione delle competenze e delle abilità acquisite. Con questo articolo la Regione sostiene l'autonoma progettualità e l'iniziativa sia degli organismi istituzionali di rappresentanza studentesca, scolastici e universitari, sia delle associazioni studentesche.

L'articolo 9, Lavoro, sostiene progetti innovativi volti a favorire l'imprenditoria giovanile.

L'articolo 10, Mobilità ed esperienze, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione di competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

L'articolo 11, Promozione culturale, sostiene progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività dei giovani, a incentivare la fruizione e l'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani, nonché promuova l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

L'articolo 12, Valorizzazione del volontariato, favorisce il volontariato nell'ambito delle politiche giovanili come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

L'articolo 13, Intercultura, favorisce l'integrazione delle seconde generazioni di migranti presenti in Calabria, attraverso il sostegno a progetti e iniziative a ciò dedicate.

Il Titolo IV, Interventi e i servizi dedicati ai giovani, contiene tre articoli che prevedono i servizi e gli interventi dedicati ai giovani che la Regione intende sostenere e promuovere.

L'articolo 14, Azioni di comunicazione e informazione, riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità. A tal fine la Regione provvederà ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi presso i giovani, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili.

L'articolo 15, Spazi per l'aggregazione giovanile, individua spazi e beni comuni anche al fine di facilitare la nascita di *start up* imprenditoriali e di facilitare, in ottica di inclusione, l'accesso ai servizi da parte di categorie di popolazione giovanile svantaggiate e l'integrazione delle stesse nella vita regionale.

L'articolo 16, Giornata regionale dei giovani, istituisce, annualmente, la giornata di cui al titolo dell'articolo, al fine di valorizzare le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani calabresi.

Il Titolo V, Forme di coordinamento e collaborazione, contiene quattro articoli:

L'articolo 17, Gruppo di orientamento strategico, istituisce il GOS con compiti di raccordo e di collaborazione, nell'ambito delle attività dei giovani. Ne fanno parte il Presidente della Giunta

regionale o suo delegato e i membri dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili. Tra i vari compiti del GOS vi sono le proposte e le osservazioni sugli atti di programmazione di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 18, Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, prevede l'istituzione dell'Osservatorio con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Calabria. Tale organo analizza dati, crea banche dati, informa i cittadini nell'ambito delle tematiche giovanili ed inoltre può esprimere pareri sulla programmazione giovanile, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili. L'Osservatorio organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano tutti soggetti coinvolti nelle policy per i giovani.

L'articolo 19, Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e il parlamento regionale dei giovani, promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio. In tal senso è istituito presso il Consiglio regionale, il Parlamento regionale dei giovani della Calabria, composto da 30 studenti, può formulare osservazioni chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti e presentare relazioni da sottoporre all'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili.

L'articolo 20, Registro regionale delle associazioni giovanili, riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità. Perciò è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili.

Il Titolo VI, disposizioni finali, contiene quattro articoli: l'articolo 21, Clausola valutativa, l'articolo 22, Norma finanziaria, l'articolo 23, Abrogazioni e l'articolo 24, Entrata in vigore.

### Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario che può essere sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo di analisi economico – finanziaria.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Tab. 1 - Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
4; 15 comma 3; 10	Progetti di promozione	I	P	100.000 €
14	Azioni di comunicazione e informazione	C	P	15.000 €
16	Istituzione giornata regionale dei giovani	C	P	5.000 €
19	Rimborsi componenti parlamento giovani	C	P	28.800 €
12	Contributi enti locali	C	P	25.000 €

#### Criteri di quantificazione

Art. 4; art. 15, comma 3; art. 10; art. 12: determinazione degli oneri mediante la fissazione di un tetto massimo di spesa, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome nel bilancio regionale.

Articolo 14: *benchmark* rispetto alle somme stanziare dalla regione negli esercizi precedenti per interventi analoghi nei confronti dei giovani.


Articolo 16: stima parametrica media in base agli impegni di spesa assunti da alcuni enti locali e territoriali per l'organizzazione di eventi similari.

Articolo 19: si sono considerati i parametri di rimborsi spese indicati nel disciplinare delle missioni per il personale della Giunta regionale. Ipotizzando un costo procapite pari a 80 euro e l'organizzazione di una seduta mensile del Parlamento regionale dei giovani (composto da 30 membri), si quantifica una spesa pari a 28.800 euro.

Per completezza, si specifica che i componenti dell'osservatorio di cui all'articolo 18 operano a titolo gratuito e le relative attività di segreteria sono assicurate dalla struttura amministrativa del Dipartimento regionale competente presso cui è istituito tale organismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Analoga considerazione può essere condotta per l'istituzione del Registro regionale per le associazioni giovanili.

**Tab. 2 - Copertura finanziaria**

Programma /Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Programma U.20.03 – capitoloU0700110101	- 73.800 €		
Capitolo di nuova istituzione sul Programma 06.02 (oneri di parte corrente)	73.800 €	73.800 €	73.800 €
Programma U.20.03 – capitoloU0700120101	- 100.000 €		
Capitolo di nuova istituzione sul Programma 06.02 (oneri di parte capitale)	100.000 €	100.000 €	100.000 €



## Politiche per i giovani

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

## Art. 1

## (Principi)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili nonché della normativa nazionale vigente in materia, riconosce i giovani come risorsa essenziale e fondamentale della comunità calabrese. A tale fine sostiene la centralità del tema inerente le politiche giovanili come condizione essenziale per l'innovazione, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa.

## Art. 2

## (Oggetto e finalità)

1. La Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:
  - a) sviluppa politiche per i giovani coordinate con gli enti locali singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili, sostenendo la continuità dei percorsi di istruzione, il successo formativo e la partecipazione alla vita della comunità;
  - b) persegue l'attuazione di iniziative dirette a favorire l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa, l'imprenditorialità giovanile e il lavoro professionale autonomo giovanile come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative;
  - c) sostiene i percorsi di autonomia dei giovani per agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;
  - d) sostiene percorsi per agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;
  - e) favorisce l'appartenenza euro-mediterranea delle nuove generazioni;
  - f) promuove la cittadinanza attiva favorendo l'impegno civile e politico dei giovani, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile e incoraggia la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;
  - g) favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani e contrasta i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;
  - h) promuove l'educazione alla legalità e alla non violenza, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;
  - i) persegue azioni e interventi improntati al raggiungimento delle pari opportunità di genere, di uguaglianza e di non discriminazione;
  - j) previene il disagio sociale e promuove l'educazione alla salute nonché l'adozione di stili di vita sani;
  - k) promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria;
2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze.

## Art. 3

## (Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i giovani di età compresa fra i sedici e i trentacinque anni residenti o presenti abitualmente nel territorio regionale per ragioni di studio o di lavoro.

## TITOLO II

### FUNZIONI DELLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 4

##### (Ruolo della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, favorisce:
  - a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;
  - b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 18;
  - c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (*youthworkers*) nell'ambito delle politiche giovanili;
  - d) la valorizzazione delle pari opportunità e promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti;
  - e) la realizzazione di progetti per la creazione di carte servizi in modo da poter usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria;
  - f) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
  - g) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù;
  - h) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;
  - i) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società;
  - l) la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di innovazione del mercato del lavoro attraverso la promozione e l'attuazione di iniziative volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa, come l'organizzazione di Job Meeting su scala regionale nei quali il mondo produttivo possa presentarsi ed effettuare recruiting e raccolta di curriculum di giovani in cerca di occupazione e promuove, altresì, servizi informativi e progetti formativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività in forma autonoma o associativa da parte dei giovani;
  - m) promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie con particolare riferimento all'ambiente scolastico ed all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete internet promuovendo la formazione del personale scolastico ed educativo nonché attraverso l'attuazione di programmi di sostegno per le vittime di bullismo e cyberbullismo".



2. La Regione promuove inoltre, l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione.
3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

#### Art. 5

##### (Funzioni della Regione e programmazione regionale)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili in collaborazione con gli enti locali.
2. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 può stipulare intese e accordi e/o realizzare interventi innovativi e azioni previsti nei Titoli III e IV, con la collaborazione degli enti locali singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili. Le intese e gli accordi non determinano oneri aggiuntivi di spesa.
3. Strumento della programmazione di cui al comma 1 è il Programma regionale per le politiche giovanili che ha validità triennale e contiene specifici interventi annuali che definiscono gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale di cui all'art. 2 e all'art.4.
4. Il Programma coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale e con le leggi regionali di settore in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed internazionale.
5. Il Programma individua le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi.
6. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il GOS di cui all'art. 17, entro febbraio di ogni anno approva il Programma regionale per le politiche giovanili.

#### Art. 6

##### (Impatto normativo e modifiche legislative)

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili. La verifica verrà effettuata dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili, di cui all'art. 18, presentando puntuale relazione con cadenza annuale e in concomitanza della Giornata dei giovani, di cui all'art. 16.

#### Art. 7

##### (Competenze degli Enti Locali)

1. Gli Enti locali, in forma singola o associata, in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:
  - a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
  - b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
  - c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso i Forum comunali dei giovani, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

### TITOLO III POLITICHE GIOVANILI

## Art. 8

## (Istruzione e formazione)

1. La Regione sostiene il diritto allo studio e i percorsi di formazione utili ad agevolare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro.
2. La Regione garantisce la certificazione delle competenze e delle abilità conseguite dai giovani.
3. La Regione sostiene la progettualità autonoma e l'iniziativa degli organismi scolastici e universitari di rappresentanza studentesca e delle associazioni studentesche.

## Art. 9

## (Lavoro)

1. La Regione contribuisce alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento occupazionale.

## Art. 10

## (Mobilità ed esperienze)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.
2. D'intesa con gli enti locali e le amministrazioni europee preposte, la Regione promuove le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.
3. La Regione sostiene i progetti per agevolare il rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti.
4. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

## Art. 11

## (Promozione culturale)

1. La Regione sostiene le iniziative e i progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività giovanile e ad incentivare la fruizione e l'accesso ai beni culturali e alle attività culturali da parte dei giovani.
2. La Regione promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria.
3. La Regione promuove l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

## Art. 12

## (Valorizzazione del volontariato)

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché dei progetti di solidarietà.
3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

#### Art. 13

##### (Intercultura)

1. La Regione promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti con particolare riferimento alle seconde generazioni e favorisce i progetti e le iniziative di dialogo interculturale.

### TITOLO IV

#### INTERVENTI E SERVIZI DEDICATI AI GIOVANI

#### Art. 14

##### (Azioni di comunicazione e informazione)

1. La Regione riconosce e promuove i servizi di informazione con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita e di formazione.
2. La Regione anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network fornisce informazioni sulle iniziative di orientamento per i giovani.
3. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente provvede:
  - a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
  - b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
  - c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
  - d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

#### Art. 15

##### (Spazi per l'aggregazione giovanile)

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori e i luoghi di culto delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, nonché il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo e anche quello strutturato.
2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di *coworking*, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, fatta salva la legge regionale 23 marzo 1988 n. 8, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:



- a) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico e sociali anche con l'istituzione di un premio.

#### Art. 16

##### (Giornata regionale dei giovani)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità e le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani, istituisce la Giornata regionale dei giovani, da celebrarsi con cadenza annuale in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.
2. Durante la Giornata dei giovani sono previste iniziative di cui al comma 1 con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali e delle associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale.
3. La Giornata dei giovani è dedicata altresì all'analisi e al dibattito della relazione di verifica regionale, di cui all'art. 6, e alle proposte dei partecipanti nei diversi settori delle politiche giovanili, nonché, alla promozione del Job Meeting di cui all'art. 4.

### TITOLO V

#### FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

#### Art. 17

##### (Gruppo di orientamento strategico)

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento è istituito presso la Giunta regionale il Gruppo di Orientamento Strategico delle politiche giovanili, di seguito denominato GOS, così composto:
  - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
  - b) dai membri dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili, di cui all'articolo 18.
2. Il GOS, consultati preventivamente tutti i soggetti – individui od organizzazioni – attivamente coinvolti nell'ambito delle politiche giovanili, promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile.
3. Possono partecipare al GOS, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno. La partecipazione al GOS è resa a titolo gratuito.
4. Il GOS:
  - a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;
  - b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di contrasto e di prevenzione ad essi;
  - c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Il GOS si riunisce almeno una volta l'anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento del GOS.

#### Art. 18

##### (Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Calabria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.
3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:
  - a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;
  - b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani calabresi anche in rapporto al resto del paese;
  - c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
  - d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 15.
  - e) l'Osservatorio può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.
  - f) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
  - g) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 dicembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
  - h) presenta, entro la fine del mese di marzo, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
  - i) esprime parere sul Programma triennale;
  - j) partecipa al GOS;
4. L'Osservatorio organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:
  - a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e di cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
  - b) i rappresentanti del Parlamento Regionale dei Giovani;
  - c) i rappresentanti dei forum comunali dei giovani presenti sul territorio regionali;
  - d) gli organismi di formazione professionale accreditati;
  - e) i rappresentanti delle Commissioni Politiche Giovanili delle città capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
  - f) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - g) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
  - h) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
  - i) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
5. Possono essere invitati a partecipare, con funzioni di ascolto, altri soggetti coinvolti nelle policy per i giovani come enti di ricerca, studio e documentazione, scuole, sindacati, ed altri soggetti, nazionali e locali, particolarmente rappresentativi dell'universo giovanile.
6. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.
7. La Regione Calabria favorisce l'istituzione di presidi dell'Osservatorio su base provinciale, facenti capo all'Osservatorio Regionale, in collegamento con le Commissioni Politiche Giovanili delle città capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
8. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 19

(Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e il parlamento regionale dei giovani)

1. La Regione promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e, per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni, sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive che favoriscono il confronto e la discussione tra le istituzioni e i giovani su tematiche strategiche.
2. Per le finalità di cui al di cui al comma 1, è istituito il Parlamento regionale dei giovani della Calabria, di seguito definito PRGC, quale organo democratico di rappresentanza della popolazione giovanile.
3. Il PRGC è indipendente da qualsiasi formazione politica e i suoi componenti, nell'esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o partiti o loro coalizioni, associazioni o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda.
4. Il PRGC ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico.
5. Il PRGC può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al PRGC sugli atti di interesse. Il Parlamento regionale dei giovani può formulare osservazioni e relazioni da sottoporre all'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di cui all'articolo 18.
6. Il PRGC dura in carica due anni ed è composto da 30 studenti, di cui 25 eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Calabria, e cinque nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta.
7. La partecipazione al PRGC è a titolo gratuito. I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute ed alle eventuali missioni autorizzate, nella misura prevista per i dipendenti del Consiglio regionale.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del PRGC, comprese la composizione e le attribuzioni del suo Ufficio di Presidenza e delle sue commissioni.

#### Art. 20

##### (Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.
2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.
3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
  - b) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentacinque anni;
  - c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);
  - d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;
  - e) l'assenza dello scopo di lucro.
4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21

#### (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine:
  - a) alle iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;
  - b) all'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'articolo 14;
  - c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

### Art 22

#### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 73.800,00 per ciascun esercizio finanziario 2017 – 2019, si provvede con le risorse allocate sul Programma U.20.03 , capitolo U0700110101 acceso al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è allocata in un capitolo di nuova istituzione allocato sul Programma 06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Agli oneri di parte capitale derivanti dalla presente legge, stimati nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2017 – 2019, si provvede con le risorse allocate sul Programma U.20.03 , capitolo U0700120101 acceso al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte capitale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.
4. La disponibilità di cui al comma 3 è allocata in un capitolo di nuova istituzione allocato sul Programma 06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

### Art. 23

#### (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 (Progetto Giovani);

### Art. 24

#### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale Regione Calabria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.  
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amulfo' or similar, written in a cursive style.

**LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2000, n. 2****Progetto Giovani.***(BUR n. 10 del 21 febbraio 2000)**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 28 agosto 2000, n. 14 )***Art. 1  
Istituzione**

1. La Regione Calabria, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce il "Progetto Giovani", con sede presso il Consiglio regionale.
2. Al "Progetto Giovani" spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l'Istituto regionale.

**Art. 2  
Finalità**

1. Il "Progetto Giovani" si pone come espressione della soggettività politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni.
2. In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le problematiche giovanili.
3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie attività, il "Progetto Giovani" si avvale della Consulta Regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo art. 5.
4. Il Consiglio regionale doterà il "Progetto Giovani" dei locali e delle attrezzature necessarie.

**Art. 3  
Consulta regionale: composizione e funzionamento**

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili - di cui al successivo art. 6 - è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.
2. La Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.
3. La Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

4. Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designazioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel Registro.

#### **Art. 4** **Funzioni e compiti**

1. La Consulta regionale per le politiche giovanili:

- a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del Bilancio regionale;
- b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
- c) cura trimestralmente un bollettino di informazione.

2. Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di attività del "Progetto Giovani" su proposta della Consulta regionale per le politiche giovanili.

#### **Art. 5** **Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani**

1. Il Progetto Giovani si avvale dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del "Progetto Giovani".

2. L'Ufficio di coordinamento del "Progetto Giovani" è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti.

#### **Art. 6** **Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi**

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, il Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

2. Le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, operanti nella regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale, devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:

- a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
- b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;

c) strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.

3. L'iscrizione è predisposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal Registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti.

*4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro il 31 dicembre 2000.<sup>1</sup>*

5. Lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro.

### **Art. 7** **Norma Finanziaria**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.

---

Nota

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 13, comma 7, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.11.2001  
COM(2001) 681 definitivo

**LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA**  
**UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA**

## INDICE

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA.....	1
INTRODUZIONE.....	4
1. Il contesto.....	6
2. Le sfide.....	8
2.1. L'evoluzione demografica .....	8
2.2. I mutamenti che interessano la gioventù.....	9
2.3. Il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica.....	10
2.4. L'integrazione europea.....	10
2.5. La globalizzazione .....	11
3. Una consultazione fruttuosa.....	11
3.1. I messaggi chiave .....	12
4. Una nuova ambizione.....	14
4.1. Il campo più specifico della gioventù .....	15
4.1.1. Il metodo aperto di coordinamento .....	15
4.1.2. Campo d'intervento del metodo aperto di coordinamento nel campo della gioventù	16
4.2. Un migliore inserimento della tematica della gioventù nelle altre politiche .....	19
4.3. L'utilizzazione del programma GIOVENTÙ.....	22
5. Conclusioni .....	22
ALLEGATI.....	24
Allegato 1 I risultati della consultazione.....	24
1. La partecipazione come presupposto di democrazia.....	25
1.1. Analisi dei risultati .....	25
1.2. Le proposte emerse dalla consultazione.....	28
2. Istruzione: una tappa fondamentale per i giovani .....	32
2.1. Un'analisi dei risultati.....	32
2.2. Proposte emerse dalla consultazione.....	37
3. L'occupazione come mezzo per meglio integrare i giovani .....	39
3.1. Analisi dei risultati .....	39

3.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	44
4.	LA GIOVINEZZA: un'età da sfruttare al meglio.....	48
4.1.	Analisi dei risultati .....	48
4.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	53
5.	Un'Europa fondata sui valori .....	55
5.1.	Analisi dei risultati .....	55
5.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	60
6.	Contributi al libro bianco .....	65
Allegato 2 Sintesi delle azioni europee nel settore della gioventù.....		67
1.	Il programma gioventù.....	67
2.	Iniziative politiche che producono un impatto sui giovani .....	68
3.	Finanziamenti in materia di occupazione, istruzione, cultura e protezione dei giovani.....	75
4.	La carta dei diritti fondamentali .....	76
5.	Sostegno del Parlamento europeo .....	76
6.	Contributi dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni .....	77
7.	Dialogo con il Forum europeo della gioventù .....	77
8.	I lavori del Consiglio d'Europa.....	78
9.	Studi e sondaggi di opinione varati dalla Commissione europea .....	79

## INTRODUZIONE

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto la decisione di farvi precedere un'ampia consultazione sono innanzitutto indice della volontà di promuovere nuove forme di *governance* europea.

Il Libro bianco rientra quindi perfettamente nella strategia delineata dalla Commissione a luglio di quest'anno quando ha adottato il Libro bianco sulla *governance*<sup>1</sup> e che consiste nell'aprire il processo decisionale dell'Unione europea (UE) alla partecipazione dei cittadini, e quindi anche dei giovani cittadini, alle decisioni che li riguardano.

### **I giovani in primo piano**

I risultati dell'ampia consultazione che ha preceduto questo Libro bianco sono chiari: nonostante situazioni molto diverse, i giovani condividono valori e aspirazioni ma anche problemi. I giovani costituiscono un gruppo in divenire, caratterizzato da: un accesso all'occupazione e la fondazione di una famiglia ritardati, frequenti avvicendamenti tra lavoro e studi, ma soprattutto percorsi individuali molto più variegati che in passato. La scuola o l'università, il lavoro e il contesto sociale non svolgono più lo stesso ruolo integratore; l'autonomia è acquisita sempre più tardi.

Ciò si traduce spesso in un sentimento di fragilità della loro condizione, in una perdita di fiducia nei sistemi decisionali esistenti e in un certo disinteresse per le forme tradizionali di partecipazione alla vita pubblica, ma anche alle organizzazioni della gioventù. Certuni affermano di non identificarsi nelle politiche pubbliche concepite da e per persone più anziane di loro. Una parte dei giovani si rifugia nell'indifferenza o nell'individualismo, un'altra parte è tentata da modi d'espressione a volta eccessivi, se non addirittura ai margini dei canali democratici. Una maggioranza di essi vorrebbe tuttavia influenzare le politiche, ma non ne trova i mezzi.

I giovani europei hanno però qualcosa da dire perché sono i primi ad essere interessati ai mutamenti economici, agli squilibri demografici, alla globalizzazione, e alla diversità delle culture. È ad essi che si chiede di inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la solidarietà, di vivere le differenze e di trarne un arricchimento, proprio nel momento in cui si manifestano nuove incertezze.

Nonostante un contesto sociale ed economico più complesso, i giovani dimostrano una grande capacità di adattamento. I responsabili politici nazionali ed europei hanno la responsabilità di facilitare questo adattamento facendo dei giovani attori a pieno titolo delle nostre società.

### **I giovani e l'Europa**

Il dibattito sull'avvenire dell'Europa è ormai avviato. Un ampliamento senza precedenti aprirà anche nuove prospettive. La vita politica europea degli ultimi anni ci dà un messaggio chiaro: l'Unione deve essere costruita con gli europei. Le

---

<sup>1</sup> « La governance europea – un Libro bianco », COM(2001)428 del 25.07.2001.

consultazioni organizzate per preparare la sua evoluzione, le riflessioni avviate sulla “*governance*” devono includere anche coloro che domani prenderanno il testimone. Il progetto europeo è giovane, in continua formazione e oggetto di continuo dibattito: per progredire, esso ha bisogno dell’ambizione, dell’entusiasmo, ma anche dell’adesione dei giovani ai valori su cui si fonda.

I giovani l’hanno affermato chiaramente: vogliono essere intesi e considerati come interlocutori a pieno titolo, vogliono contribuire a costruire l’Europa, vogliono influenzare il dibattito sul suo divenire. È il momento di considerare la gioventù come una forza nella costruzione europea e non come un problema da gestire. Occorre dare loro i mezzi per esprimere le loro idee, di confrontarli a quelle di altri attori della società civile.

### **Dalla dimensione locale a quella europea: una nuova dinamica**

La maggior parte delle piste d’azione menzionate in questo Libro bianco chiamano in causa gli Stati e le regioni d’Europa su cui ricade lo sforzo principale per l’attuazione delle azioni a favore della gioventù. Infatti è sul terreno, vale a dire là dove i giovani possono giudicare concretamente i risultati del loro impegno personale, che si apprende la cittadinanza attiva. Partecipando alla vita della scuola, del quartiere, del comune o di un’associazione i giovani infatti acquisiscono l’esperienza, ma anche la fiducia necessaria per impegnarsi ancora di più, ora o più avanti, nella vita politica, se del caso anche su scala europea. È impegnandosi in attività sociali aperte a tutti, senza discriminazioni di sorta, che i giovani contribuiscono ad una società più solidale e sviluppano pienamente la loro cittadinanza.

Tuttavia occorre dare una dimensione europea alle azioni a favore dei giovani per accrescerne l’efficacia e le sinergie, pur rispettando e valorizzando le responsabilità proprie di ciascun livello d’intervento. È quello che chiedono i giovani consultati, quello che auspica il Parlamento europeo e quello che preconizzano gli Stati membri che si sono espressi in tal senso in occasione della consultazione avviata dalla Commissione. Per rispondervi, il Libro bianco suggerisce un nuovo quadro di cooperazione europea che comporta due grandi capitoli: l’applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più specifico della gioventù e una migliore presa in considerazione della dimensione “gioventù” nell’elaborazione delle altre politiche.

Questa dimensione europea creerà una dinamica sul terreno, stimolerà la creatività consentendo lo scambio e il raffronto di buone pratiche, un riconoscimento nazionale ed europeo degli sforzi realizzati su scala locale o regionale dai singoli individui come anche dalle organizzazioni che si occupano della gioventù. Essa consentirà di comporre una visione comune e di avere una migliore conoscenza delle questioni legate alla gioventù, di lavorare meglio collaborando e fissando obiettivi comuni.

Ascoltare i giovani, offrire una cassa di risonanza alle iniziative locali, incoraggiare gli Stati membri a meglio cooperare, avviare sin d’ora azioni concrete nel quadro dei programmi europei esistenti e meglio inserire la dimensione “gioventù” nell’insieme delle politiche, questa è la strategia proposta da questo Libro bianco per creare le condizioni di una piena partecipazione dei giovani alla vita di società democratiche, aperte e solidali.

## 1. IL CONTESTO

L'Europa allargata annovererà 75 milioni di giovani tra i 15 e i 25 anni<sup>2</sup>. Anche se eterogenei (in termini di accesso al mercato del lavoro, di istruzione, di vita familiare, di reddito, ecc.), i giovani rivendicano la loro condizione di cittadini con i loro diritti e i loro obblighi. Investire nella gioventù significa investire nella ricchezza delle nostre società di oggi e di domani. Si tratta di una delle chiavi del successo per l'obiettivo politico definito dal Consiglio europeo di Lisbona: fare dell'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo".

I Trattati consentono di agire in diversi settori di attività<sup>3</sup> che riguardano direttamente o indirettamente la gioventù: la lotta contro la discriminazione, la cittadinanza europea, l'occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la salute, la protezione dei consumatori, la libera circolazione delle persone, la protezione dell'ambiente, la mobilità dei giovani ricercatori, la cooperazione allo sviluppo e la lotta contro la povertà.

Si sono sviluppate diverse azioni comunitarie che riguardano più direttamente i giovani: in campo educativo, ma anche in quello dell'occupazione e della formazione professionale, o più di recente in quello dell'accesso alle tecnologie dell'informazione, per citare soltanto alcuni esempi.

Al di là delle politiche generali e settoriali che interessano i giovani, si è sviluppato anche un altro tipo di attività che favoriscono la mobilità, gli incontri interculturali, la cittadinanza, il volontariato ecc. In tale contesto, e sulla base dell'articolo 149 del Trattato<sup>4</sup>, l'Unione ha attuato una serie di azioni tra cui il programma GIOVENTÙ.

---

<sup>2</sup> La gioventù è considerata nel presente documento quale periodo della vita che va dai 15 ai 25 anni, per analogia a quanto è stato deciso dal Parlamento e dal Consiglio per il programma GIOVENTÙ.

<sup>3</sup> Cfr. allegato 2 "Rassegna delle azioni europee a favore della gioventù". Questo documento sintetico riprende l'insieme dell'«acquis» europeo in materia di gioventù, «acquis» dal quale ogni azione futura dovrà prendere le mosse.

<sup>4</sup> Articolo 149 del Trattato:

«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

Esse hanno consentito di avviare una cooperazione attorno alle questioni della mobilità e degli scambi di giovani. Progressivamente, questa cooperazione si è estesa ad altri ambiti come quello dell'informazione, gli scambi tra organizzazioni e il servizio volontario.

Più in generale, un insieme di tematiche – come la partecipazione o l'autonomia dei giovani – che non rientrano direttamente nelle competenze comunitarie meritano un'analisi approfondita in considerazione della loro stretta correlazione con la tematica della gioventù e del loro impatto politico, onde fornire agli Stati membri uno strumento pratico per il coordinamento delle loro azioni nei settori in questione.

L'insieme di queste azioni specifiche a favore della gioventù ha ricevuto il sostegno costante del Parlamento europeo, sia che si tratti dell'adozione di programmi o di risoluzioni o di audizioni dei giovani. Il Consiglio dei ministri della Gioventù ha adottato una serie di risoluzioni sulla partecipazione, le potenzialità educative dello sport, l'integrazione sociale, lo spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità dei giovani. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, per parte loro, emettono regolarmente pareri positivi e incoraggianti sui diversi aspetti relativi alla gioventù.

La questione che si pone ora è di sapere se tali attività specifiche rispondono all'insieme delle sfide che la gioventù si trova ad affrontare oggi e se i responsabili politici europei utilizzano al meglio le potenzialità insite nella gioventù. È giocoforza constatare che le risoluzioni o dichiarazioni sulla gioventù sono spesso rimaste allo stadio di dichiarazioni di intenti e che le istituzioni europee e gli Stati membri mancano di una visione d'insieme sulle politiche e sui mezzi per agire a favore dei giovani. L'attuale sistema di cooperazione europea in materia di gioventù ha raggiunto i suoi limiti e rischia di non poter più rispondere alle nuove sfide (cfr. punto 2) come:

- l'evoluzione demografica e sociale che rende più complesse le relazioni tra le generazioni;
- lo scarto crescente tra la gioventù e gli affari pubblici a livello nazionale, europeo e internazionale che rischia di determinare un “deficit di cittadinanza”;
- l'investimento nella qualità del dibattito sull'avvenire dell'Unione quale imperativo democratico, la promozione di una migliore associazione dei cittadini, della società civile e degli attori territoriali che sono auspicati dal Libro bianco sulla *governance* europea.

La promozione di nuove forme di *governance* europea è una delle quattro priorità strategiche fissate dalla Commissione. Per “*governance*” si deve intendere l'insieme delle regole, dei meccanismi e delle prassi che influiscono sull'articolazione dei diversi poteri esercitati nonché l'apertura del processo decisionale dell'UE per consentire la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano.

Questa modernizzazione dell'azione pubblica europea è retta da cinque principi fondamentali: l'apertura, la partecipazione, la responsabilità, l'efficacia e la coerenza.

Quello della gioventù è un ambito in cui andrebbero applicati tali principi con maggiore consequenzialità:

- **Apertura:** assicurare un'informazione e una comunicazione attiva nei confronti dei giovani, formulata nel loro linguaggio, per far sì che comprendano il funzionamento dell'Europa e delle politiche che li riguardano.
- **Partecipazione:** assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla vita delle loro collettività.
- **Responsabilità:** sviluppare una cooperazione nuova e strutturata tra gli Stati membri e le istituzioni europee onde attuare, al livello di responsabilità appropriato, soluzioni concrete in risposta alle aspirazioni dei giovani.
- **Efficacia:** valorizzare la risorsa costituita dalla gioventù perché possa meglio rispondere alle sfide della società, contribuire al successo delle diverse politiche che la riguardano e costruire l'Europa di domani.
- **Coerenza:** sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che riguardano la gioventù e dei diversi livelli d'intervento pertinenti.

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto il fatto di avere organizzato una vasta consultazione rientrano in questa strategia di "governance".

## 2. LE SFIDE


### 2.1. L'evoluzione demografica

Sotto l'effetto congiunto di un tasso di natalità ridotto e di una maggiore longevità le nostre società stanno invecchiando. Tra il 2000 e il 2020 la proporzione delle persone tra i 65 e i 90 anni di età passerà da 16 a 21% della popolazione complessiva



dell'Unione europea mentre la proporzione dei giovani tra i 15 e i 24 anni sarà solo

#### Invecchiamento della popolazione UE-15 tra il 2000 e il 2020



dell'11%<sup>5</sup>.

Fonte : Eurostat, Statistiche demografiche 1999, previsioni nazionali, pp. 202-205

Questo squilibrio quantitativo tra giovani e meno giovani comporterà un cambiamento qualitativo nei rapporti tra le generazioni. La pressione finanziaria sui sistemi sociali costituisce soltanto una delle facce del problema. Infatti si tratterà non solo di inventare nuovi meccanismi di solidarietà tra i giovani e i loro genitori o addirittura i loro nonni, ma soprattutto di organizzare in modo soddisfacente per tutti l'avvicendamento tra generazioni in società che attraversano profondi mutamenti.

Dall'invecchiamento della popolazione deriverà anche la necessità di fare ricorso a risorse umane esterne all'Unione europea per colmare le carenze di manodopera. Le nostre società sono destinate a diversificarsi sia sul piano etnico e religioso sia su quello sociale e linguistico. Questa maggiore eterogeneità dovrà essere gestita, soprattutto per quanto concerne i giovani, onde evitare possibili tensioni sociali o ripercussioni negative sui sistemi educativi e sul mercato del lavoro.

## 2.2. I mutamenti che interessano la gioventù

La gioventù, nei suoi aspetti sociologici, economici e culturali, ha registrato un notevole mutamento sotto effetto dei cambiamenti demografici, ma anche delle modifiche del contesto sociale, dei comportamenti individuali e collettivi, delle relazioni familiari e delle condizioni del mercato del lavoro<sup>6</sup>.

Una prima constatazione: il prolungamento della gioventù. I demografi osservano che, sotto l'influsso di fattori economici (occupabilità, disoccupazione, ecc.) e di fattori socioculturali i giovani sono, mediamente, più avanti con gli anni allorché superano le diverse tappe della vita: fine degli studi, accesso al lavoro, creazione di una famiglia, ecc.

<sup>5</sup> Fonte: Eurostat, Statistiche demografiche, 1999.

<sup>6</sup> Cfr. la relazione presentata dai ricercatori in occasione del seminario di Umeå nel marzo 2001 (<http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html>).

Una seconda constatazione: percorsi di vita non lineari. Si assiste oggi a “un accavallamento delle sequenze della vita”<sup>7</sup>: si può essere contemporaneamente studente, avere responsabilità familiari, essere lavoratore o alla ricerca di un lavoro, vivere presso i genitori e il passaggio dentro e fuori da tali condizioni è sempre più frequente. I percorsi individuali sono meno lineari proprio per il fatto che le nostre società non offrono più le stesse garanzie di un tempo (sicurezza del posto di lavoro, prestazioni sociali, ecc.).

Una terza constatazione: i modelli collettivi tradizionali sono sempre meno pertinenti dinanzi a traiettorie personali sempre più individualizzate. “Il calendario familiare, matrimoniale e professionale [di ciascun individuo] non è più organizzato in modo standardizzato”<sup>8</sup>. Ciò ha un impatto in particolare sulle politiche gestite dalle autorità pubbliche.

### **2.3. Il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica**

In linea di massima i giovani europei vogliono promuovere la democrazia e soprattutto esserne gli attori. È emersa però una certa diffidenza rispetto alle strutture istituzionali. I giovani si identificano meno che in passato nelle strutture tradizionali dell'azione politica e sociale (partiti, sindacati), la loro partecipazione alle consultazioni democratiche è debole. Le organizzazioni dei giovani risentono anch'esse di questa situazione e avvertono il bisogno di rinnovarsi<sup>9</sup>.

Ciò non significa affatto che i giovani si disinteressino alla vita politica. La maggior parte di loro dimostra una chiara volontà di partecipare e di influenzare le scelte della società – ma secondo forme d'impegno più individuali e più specifiche al di fuori delle vecchie strutture e dei vecchi meccanismi di partecipazione.

Spetta alle autorità pubbliche colmare il fossato che separa la volontà di espressione dei giovani e le modalità e strutture offerte a tal fine dalle nostre società se non vogliono alimentare il deficit di cittadinanza o addirittura incoraggiare la contestazione.

### **2.4. L'integrazione europea**

Questo fenomeno si conferma anche nei confronti dell'Unione europea sulla quale i giovani hanno in generale punti di vista contrastanti. Per loro l'Europa è contemporaneamente uno spazio in cui si mette in primo piano il rispetto di valori fondamentali, uno spazio in cui vivono, studiano, lavorano e viaggiano. Le istituzioni che gestiscono questo spazio sembrano però lontane, come se funzionassero a porte chiuse. Questo divorzio tra i giovani e l'Europa non è che un esempio della distanza

---

<sup>7</sup> «Jeunesse, le devoir d'avenir», Commissariat Général du Plan, Rapport de la Commission présidée par Dominique Charvet, marzo 2001, p. 33.

<sup>8</sup> « Jeunesse, le devoir d'avenir », Ibid, p. 35.

<sup>9</sup> Sulla base dell'Eurobarometro « I giovani europei nel 2001 » (EB 55.1 effettuato nel 2001) si registra un certo disincanto dei giovani nei confronti delle organizzazioni e un giovane su due dichiara spontaneamente di non appartenere a nessun movimento. Si registra inoltre il permanere delle disparità nazionali (nei Paesi Bassi circa l'80% dei giovani sono organizzati contro il 30% del Portogallo). Questo disinteresse è più o meno marcato e riguarda tutti i paesi ad eccezione di Belgio e Lussemburgo. Tra i giovani organizzati il successo maggiore è registrato dalle associazioni sportive (28%), che superano di molto le organizzazioni della gioventù (7%), i sindacati e i partiti politici (4%).

che si registra tra le popolazioni europee e « Bruxelles »<sup>10</sup>. Allorché si persegue un progetto comunitario, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento, molto dipende però dall'adesione delle giovani generazioni. È essenziale "prenderli a bordo" alla stregua di partner attivi nell'elaborazione di progetti concreti, adattati alle loro situazioni, alle loro aspirazioni e alle loro capacità.

## 2.5. La globalizzazione

Con le debite proporzioni si constata questo stesso scollamento tra i giovani e il fenomeno della globalizzazione. I giovani europei vivono in società aperte alle influenze culturali ed economiche esterne, fanno del mondo la loro scala di riferimento e adottano, senza troppi pensieri, certi prodotti emblematici della globalizzazione<sup>11</sup>. Contemporaneamente, ne contestano certe conseguenze in nome della giustizia sociale, dell'apertura agli altri e di uno sviluppo definito "sostenibile". Esprimono dubbi sulle istituzioni internazionali che sembrano poco accessibili, complicate e lontane dalle loro preoccupazioni. Questa posizione alquanto combattuta dei giovani nei confronti della globalizzazione è un segno di malessere che non deve essere ignorato.

In questo i giovani confermano essenzialmente la constatazione relativa alla sfida della globalizzazione: "che lo si voglia o meno la globalizzazione esiste. Il nostro compito è di controllarla, di usarla a vantaggio dell'umanità"<sup>12</sup>.

L'insieme delle sfide menzionate sopra abbraccia un campo molto ampio. Occorre creare le condizioni per far sì che i giovani europei siano cittadini solidali, responsabili, attivi e tolleranti in società pluralistiche. Il maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita della collettività locale, nazionale ed europea e l'emergere di una cittadinanza attiva costituiscono quindi una delle sfide principali non solo per il presente ma anche per il futuro delle nostre società.

## 3. UNA CONSULTAZIONE FRUTTUOSA

Convinta di ciò e consapevole della grandezza delle sfide e dei limiti dell'attuale sistema di cooperazione, la Commissione ha proposto, in occasione del Consiglio "Gioventù", alla fine del 1999, di varare un Libro bianco in vista di una nuova cooperazione europea in materia di gioventù. Nel corso dell'ampia consultazione che ha accompagnato la preparazione di questo Libro bianco l'iniziativa è stata sostenuta senza riserve dagli Stati membri dell'Unione, dalle diverse Presidenze in esercizio e dal Parlamento europeo.

### Una consultazione senza precedenti

<sup>10</sup> Cfr. «La governance europea – un Libro bianco», Ibid.

<sup>11</sup> È il caso tra l'altro delle tecnologie dell'informazione come Internet, la posta elettronica e il telefono mobile. Stando all'Eurobarometro 55.1, la proporzione dei giovani tra i 15 e i 25 anni che dicono di utilizzare regolarmente un computer, di collegarsi a Internet, usare videogiochi, ecc., è più che raddoppiata dal 1997, passando da 21 a 43%. Un altro dato significativo: 80% dei giovani fanno un uso regolare del telefonino.

<sup>12</sup> Cfr. discorso di Romano Prodi del 20.7.2001. ([http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation_en.htm)).

Il presente Libro bianco trae origine dalla consultazione intercorsa dal maggio 2000 al marzo 2001 e che ha interessato i giovani di qualsiasi origine, le organizzazioni della gioventù, la comunità scientifica, i responsabili politici e le loro amministrazioni. Tale consultazione, per la sua ampiezza e durata, per la diversità delle persone consultate e la ricchezza degli insegnamenti ricavati è senza precedenti su scala europea. Per certi Stati membri essa ha costituito anche una prima assoluta. La mobilitazione è stata notevole:

- gli Stati membri hanno organizzato 17 conferenze nazionali che hanno riunito diverse migliaia di giovani e in occasione delle quali si sono raccolti 440 suggerimenti;
- l’Incontro europeo di Parigi nell’ottobre 2000, sotto la Presidenza francese, ha consentito di porre i risultati delle conferenze nazionali in una prospettiva più europea; 450 giovani delegati in rappresentanza di 31 paesi si sono accordati su circa 80 suggerimenti;
- nel febbraio 2001, il Comitato economico e sociale ha organizzato a Bruxelles un’audizione di più di 60 organizzazioni attive sul terreno;
- la comunità scientifica, rappresentata da una decina di ricercatori multidisciplinari, è stata mobilitata per gettare luce sulle tendenze e gli sviluppi futuri della gioventù;
- in ciascuna capitale europea si sono intavolati dialoghi con i responsabili politici e amministrativi, ma anche con i Consigli nazionali della gioventù e si sono tenute due riunioni dei Direttori generali incaricati della gioventù (l’una quale avvio di questi dialoghi bilaterali, l’altra a chiusura delle consultazioni);
- a Umeå, a metà marzo 2001, si è tenuto un incontro sotto la Presidenza svedese. I giovani, le organizzazioni della gioventù, i ricercatori e i poteri pubblici hanno formulato le priorità che dovrebbero ispirare l’azione politica;
- il 24 aprile 2001 si è tenuta una giornata di dibattito nel Parlamento europeo. Vi hanno partecipato circa 300 persone, per lo più giovani.

La consultazione continuerà. La Presidenza belga organizza un colloquio a Gand nel novembre 2001 che darà occasione alla Commissione di presentare il Libro bianco e di avviare il dibattito sulle tematiche e azioni che essa propone.

L’analisi dei risultati della consultazione, sviluppata nei dettagli nell’allegato 1, conferma ampiamente la diagnosi esposta sopra e corrobora l’idea che ora è necessario un nuovo impulso.

I giovani desiderano tutti che vengano attuate politiche rispondenti alle loro aspettative. Secondo loro le azioni politiche condotte a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sono spesso inadatte e sfasate rispetto alle loro preoccupazioni quotidiane. Per questo chiedono una nuova riflessione e nuove pratiche e soprattutto rivendicano un posto a pieno titolo nel processo di elaborazione delle politiche.

### **3.1. I messaggi chiave**

Dall’insieme della consultazione emergono quattro messaggi chiave:

➤ **Per una partecipazione e una cittadinanza attiva dei giovani**

I giovani consultati affermano il loro ruolo di cittadini responsabili. A questo titolo desiderano essere maggiormente associati alla vita della collettività e vogliono pronunciarsi sulle tematiche più svariate. Questa volontà di partecipazione deve potersi esprimere a diversi livelli – da quello locale a quello internazionale –, devono comportare diversi registri – attivi e rappresentativi – e non devono escludere nessun tipo d’impegno – dal più specifico al più duraturo, dal più spontaneo al più organizzato. Inoltre, la partecipazione dei giovani non può essere limitata alla sola consultazione e ancor meno a sondaggi d’opinione, ma deve includere i giovani nel processo decisionale.

Si deve incoraggiare la partecipazione, senza escludere nessuno, e questo significa che la si dovrà agevolare per tutti coloro che incontrano più difficoltà e aprire maggiormente le strutture attuali ai giovani non appartenenti a organizzazioni.

Corollario indispensabile allo sviluppo di questa cittadinanza attiva è quello dell’informazione che è un ambito da cui i giovani si attendono molto: consapevoli che i campi da coprire sono ampi (occupazione, condizioni di lavoro, alloggi, studi, salute ecc.) e che vanno al di là di un’informazione sui programmi comunitari, le loro aspettative vertono in primo luogo sul riconoscimento del fatto che c’è un bisogno da soddisfare. I giovani hanno anche molto insistito sul rispetto del principio di parità di accesso, di prossimità e di norme etiche elevate. Inoltre si è posto l’accento sull’importanza di un’informazione “dal volto umano” che associ i giovani sia nell’elaborazione dei contenuti che nella loro diffusione.

➤ **Ampliare i campi di sperimentazione e dare loro un maggiore riconoscimento**

I giovani vorrebbero che i poteri pubblici riconoscessero che l’istruzione e la formazione non sono solo quelle di tipo tradizionale o formale. Dal loro punto di vista questo periodo fondamentale di apprendimento e di esperienze andrebbe trattato in modo più globale, includendovi gli aspetti non formali dell’istruzione e della formazione.

In quest’ottica, si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla mobilità e sul volontariato che rimangono ancora pratiche troppo limitate e troppo poco riconosciute: svilupparli articolandoli con le politiche condotte nel campo dell’istruzione e della formazione rappresenta per i giovani una priorità. Loro vogliono che queste esperienze ampliate siano riconosciute e sostenute finanziariamente. Per poter riuscire appieno questa articolazione tra dimensione formale e non formale dell’apprendimento deve tener conto della nozione di sviluppo individuale e fondarsi sugli strumenti e i metodi propri del campo della gioventù, strumenti e metodi che favoriscono lo scambio tra pari e la sperimentazione, in cui il “fare” è più importante che il risultato.

➤ **Sviluppare l’autonomia dei giovani**

L’autonomia è una grande rivendicazione dei giovani. Questa autonomia si basa sui mezzi che si concedono loro e in primo luogo sui mezzi materiali. A questo proposito quindi la questione del reddito è centrale. Le politiche dell’occupazione, della protezione sociale, dell’aiuto all’inserimento, ma anche quelle degli alloggi o dei trasporti interessano la gioventù. Esse sono necessarie per permettere ai giovani di

diventare autonomi prima e andrebbero sviluppate tenendo conto del loro punto di vista e dei loro interessi e attingendo al bagaglio di esperienze specifiche nel campo delle politiche della gioventù. Siccome vogliono essere attivi nella società e si sentono parte in causa nelle politiche che interessano i diversi aspetti delle loro condizioni di vita, i giovani rifiutano l'idea che le politiche della gioventù vengano ristrette ad ambiti specifici.

#### ➤ **Per un'Unione europea dei valori**

La grande maggioranza dei giovani si riconosce in certi valori che sono anche quelli della costruzione europea. Tuttavia, questo non impedisce loro di pensare che le istituzioni sono entità poco accessibili e che si occupano troppo poco delle loro preoccupazioni.

Infatti, grazie alla o nonostante la diversità dei loro universi e dei loro percorsi, i giovani evocano l'incertezza e le difficoltà che incontrano nella loro vita privata e professionale. Questa consapevolezza della fragilità del loro percorso personale spiega indubbiamente, in parte, la loro preoccupazione più ampia nei confronti degli esclusi. Per ciò i giovani ritengono che si debba fare molto di più per garantire i diritti fondamentali di ciascun individuo e, a maggior ragione, per garantire i diritti delle minoranze e lottare contro qualsiasi forma di discriminazione o di razzismo, a tutti i livelli d'intervento pubblico.

I giovani europei sottoscrivono l'insieme dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Si attendono che l'Unione sia all'altezza delle loro aspirazioni.

#### **4. UNA NUOVA AMBIZIONE**

Il presente Libro bianco tratta l'insieme delle questioni che sono state sollevate in occasione della consultazione indipendentemente dal livello di competenza. Ovviamente, le competenze politiche propriamente dette in materia di gioventù sono essenzialmente di pertinenza degli Stati membri dell'Unione europea e, in certi paesi, hanno una dimensione essenzialmente regionale e spesso locale. Le decisioni prese a livello locale sono d'altro canto quelle che hanno il maggiore impatto sulla vita quotidiana dei giovani. A questo ambito quindi si deve applicare la sussidiarietà sia per ragioni di principio che di efficacia. Ma questo è compatibile con una migliore cooperazione su scala europea che rafforzerebbe l'impatto e la coerenza delle politiche nazionali.

Da qui deriva la principale ambizione del Libro bianco: dotare l'Unione europea di un nuovo quadro di cooperazione nel campo della gioventù ambizioso, all'altezza delle aspettative dei giovani e realista, che stabilisca priorità tra le numerosissime questioni evocate in occasione della consultazione e che rispetti i diversi livelli di competenze interessati. Questa cooperazione deve partire dallo zoccolo di attività esistenti, essere compatibile e complementare con le altre iniziative in corso, in particolare nei campi dell'occupazione, dell'istruzione e dell'integrazione sociale, ove ciò risulti necessario, e assicurare una migliore sinergia tra i diversi livelli di potere e gli attori del settore della gioventù.

Questo nuovo quadro di cooperazione comporta due grandi capitoli:

- l'applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più specifico della gioventù,
- una migliore considerazione delle tematiche della gioventù all'interno delle altre politiche.

#### **4.1. Il campo più specifico della gioventù**

##### *4.1.1. Il metodo aperto di coordinamento*

Il Trattato prevede, all'articolo 149, che si contribuisca a sviluppare un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione tra Stati membri.

Le preoccupazioni della gioventù, quali risultano chiaramente dalla consultazione e attinenti all'istruzione in senso lato, non possono essere essenzialmente coperte per via legislativa. Tutti gli attori del settore riconoscono ampiamente il valore aggiunto che deriverebbe da un lavoro in comune. Si registra inoltre una chiara volontà degli Stati membri di cooperare maggiormente.

Per tale motivo il metodo aperto di coordinamento è il più appropriato e vi sono le condizioni affinché esso possa svolgere il suo ruolo. Tale metodo consiste nella "definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo termine; la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alla necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le migliori pratiche; la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali; periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione *inter pares*, organizzate con funzione di processi di apprendimento reciproco"<sup>13</sup>.

Il metodo aperto di coordinamento offre quindi, come lo indica il Libro bianco sulla *governance*, un "modo di promuovere la cooperazione e lo scambio delle pratiche migliori e di concordare obiettivi e orientamenti comuni agli Stati membri... Tale metodo prevede il regolare controllo dei progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi comuni, consentendo agli Stati membri di comparare le proprie iniziative e di trarre insegnamento dalle esperienze altrui".

Il metodo aperto di coordinamento adattato all'ambito più specifico della gioventù si ispira al metodo aperto di coordinamento che è applicato al campo dell'istruzione. Questo privilegia la definizione di tematiche prioritarie, la fissazione di obiettivi e di orientamenti comuni e l'attuazione di meccanismi di follow-up oltre a comprendere modalità di consultazione dei giovani.

La Commissione propone i seguenti dispositivi:

- su proposta della Commissione il Consiglio dei ministri definisce periodicamente le tematiche prioritarie di interesse comune;

---

<sup>13</sup> Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24.03.2000, punto 37.

- ciascuno Stato membro nomina un coordinatore che sarà l'interlocutore della Commissione per le questioni relative alla gioventù. Questo trasmette alla Commissione europea le iniziative politiche, gli esempi di buone pratiche e gli elementi di riflessione in relazione alle tematiche prescelte;
- la Commissione europea presenta una sintesi e un'analisi di tali informazioni al Consiglio dei ministri corredata di proposte in merito a orientamenti comuni;
- il Consiglio dei ministri definisce, per ciascuna delle tematiche, orientamenti comuni e obiettivi e stabilisce le modalità di follow-up e, se del caso, fissa dei «benchmark» basati su indicatori;
- la Commissione europea analizza l'attuazione e presenta una relazione al Consiglio dei ministri della gioventù oltre ad assicurare il follow-up periodico e la valutazione;
- il Parlamento europeo deve essere coinvolto adeguatamente in questo processo e nel suo seguito. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni devono potere anch'essi esprimere il loro parere;
- i giovani sono consultati sulle tematiche prioritarie e sul loro seguito (cfr. punto 4.1.2. « Partecipazione »);
- i paesi candidati all'adesione sono associati nella misura del possibile.

Il metodo aperto di coordinamento proposto completa gli strumenti comunitari e non pregiudica, evidentemente, le decisioni che potrebbero essere prese nel quadro previsto dal Trattato e che potrebbero indurre la Commissione, ad esempio, a proporre certe raccomandazioni a titolo dell'articolo 149.

#### *4.1.2. Campo d'intervento del metodo aperto di coordinamento nel campo della gioventù*

Tra i temi ritenuti pertinenti all'ambito della gioventù e che si prestano quindi al metodo aperto di coordinamento descritto sopra la Commissione europea propone la partecipazione, il volontariato, l'informazione, il miglioramento delle conoscenze sulla gioventù da parte dei poteri pubblici, e più in generale tutto ciò che può contribuire allo sviluppo e al riconoscimento delle attività realizzate a favore dei giovani (“youth work”, lavoro nei club dei giovani, nei movimenti giovanili, “lavoro in strada”, progetti per sviluppare la cittadinanza, l'integrazione, la solidarietà tra i giovani ecc.) al di fuori da quanto è coperto dalle altre politiche come quelle relative all'occupazione, all'integrazione sociale e all'istruzione. Questo corrisponde alle attività e agli strumenti che a livello nazionale sono normalmente associati alle politiche della gioventù.

L'attuazione di questo metodo aperto di coordinamento potrà trarre ispirazione dalle analisi e dalle proposte risultanti dalla consultazione e riprese nell'allegato 1 al fine di realizzare un salto qualitativo nella cooperazione in materia di gioventù e di dare risposta alle sfide che emergono.

Nel rispetto della complementarità e della coerenza, i risultati dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento all'ambito della gioventù potranno arricchire le politiche, le iniziative o i processi comunitari recando loro un valore aggiunto sia sul piano del contenuto che su quello degli strumenti.



Rispetto al campo d'intervento definito sopra, la Commissione europea ha identificato le seguenti tematiche prioritarie per l'applicazione del metodo aperto di coordinamento, e in primo luogo la partecipazione.

### • **La partecipazione**

La partecipazione dei giovani è di solito un ambito di cui sono competenti gli Stati membri. Tuttavia, l'applicazione del metodo aperto di coordinamento a questo ambito recherà un valore aggiunto europeo, tanto più che il rafforzamento della partecipazione contribuisce sia allo sviluppo dell'istruzione sia a quello della cittadinanza del giovane.

È essenzialmente nella vita locale che la partecipazione deve svilupparsi, e anche nella scuola che è uno spazio privilegiato di partecipazione. Occorre d'altronde allargare la partecipazione ai giovani che non sono organizzati in associazioni.

Il metodo aperto di coordinamento potrebbe sfociare nell'attuazione, da parte delle autorità locali, di meccanismi partecipativi flessibili e innovatori e nella generalizzazione di consigli regionali e nazionali della gioventù aperti anch'essi ai giovani che non rientrano in organizzazioni.

La Commissione propone anche, quale segnale forte in direzione dei giovani, il consolidamento di una struttura di consultazione dei giovani su scala europea. Senza escludere modalità di consultazione diretta dei giovani e iniziative specifiche, la Commissione europea propone che il Forum della gioventù, rinnovato per essere anche rappresentativo dei giovani che non appartengono a organizzazioni giovanili, sia la tribuna per la consultazione dei giovani sulle tematiche prioritarie del metodo aperto di coordinamento e il loro seguito. Anche la rappresentanza dei giovani in seno al Comitato economico e sociale dovrebbe poter essere estesa.

A sostegno del metodo aperto di coordinamento la Commissione ritiene che certe azioni potrebbero essere attuate senza indugio. Essa intende:

- organizzare, nel corso del 2002, il dialogo diretto con i giovani in particolare tramite incontri regolari su tematiche specifiche;
- a partire dal 2002, far partecipare i giovani all'iniziativa sul futuro dell'Europa avviata in seguito al Consiglio europeo di Nizza;
- proporre per il 2003 e il 2004 progetti pilota volti a supportare gli sforzi compiuti su scala locale, regionale e nazionale per favorire la partecipazione<sup>14</sup>. Del risultato di questi progetti pilota si terrà conto all'atto della valutazione intermedia del programma GIOVENTÙ e in occasione della preparazione di un eventuale programma futuro.

### • **L'informazione**

La partecipazione è indissociabile dall'informazione dei giovani. La responsabilità di informare i giovani ricade innanzitutto sugli Stati membri, anche per quanto

---

<sup>14</sup> Ad esempio, progetti che utilizzano Internet e che sarebbero complementari alle attività condotte nel quadro dell'iniziativa "democrazia elettronica" (TSI Azione chiave 1).

concerne gli affari europei. Questo è il motivo per cui tale tematica deve essere anche trattata nell'ambito del metodo aperto di coordinamento. Bisogna raggiungere se possibile i giovani stessi, ma in tutti i casi le persone che sono in contatto con loro a scuola, nei club, nelle associazioni ecc. Questa informazione di massa richiederà un approccio coordinato, importanti mezzi e il coinvolgimento dei giovani nella concezione e attuazione di questi strumenti di comunicazione. Questo approccio sarà coordinato con la nuova politica d'informazione dell'Unione che risulterà in particolare dai principi di governance e che è in via di elaborazione ad opera della Commissione in stretta associazione con il Parlamento europeo.

Facendo leva sul metodo aperto di coordinamento la Commissione ritiene che certe azioni potrebbero essere attuate senza indugio. Essa intende:

- avviare, all'inizio del 2002, la realizzazione di un portale elettronico che consenta a un numero massimo di giovani di accedere alle informazioni europee, cercando le sinergie tra i siti esistenti e il futuro portale;
- realizzare un forum elettronico in questo contesto.

#### • **Il volontariato dei giovani**

Il volontariato, che è al contempo un modo di partecipazione sociale, un'esperienza educativa, un fattore di occupabilità e di integrazione, risponde alle aspettative dei giovani e della società.

Tramite il metodo aperto di coordinamento, negli anni a venire si dovrebbe sviluppare in modo importante il volontariato, in particolare a livello nazionale, regionale e locale. Si potrebbe porre la questione dell'opportunità di una riflessione sulla protezione legale e sociale del giovane volontario.

Le esperienze positive del Servizio volontario europeo sono utili per una simile generalizzazione del volontariato per i giovani (cornice di inserimento, modalità di finanziamento ecc.). È a livello europeo che occorre assicurare il riconoscimento del volontariato quale esperienza di istruzione e di apprendimento non formale. Il Servizio volontario europeo per i giovani potrebbe essere esteso mediante una partnership con gli organismi mondiali che organizzano e sostengono azioni di volontariato. Gli Stati membri dovrebbero eliminare senza indugio gli ostacoli che si frappongono alla mobilità dei giovani volontari.

#### • **Una migliore conoscenza del campo della gioventù**

Occorre una migliore conoscenza, su scala europea, delle realtà che riguardano la gioventù. La Commissione europea propone a tal fine, tramite il metodo aperto di coordinamento:

- la messa in rete, previo inventario, delle strutture esistenti, degli studi e delle ricerche sulla gioventù che sono attualmente in corso nell'Unione; a fini di complementarità si terrà conto dei lavori e delle iniziative di altre istanze internazionali (Consiglio d'Europa, OCSE, Nazioni Unite, ecc.);
- una riflessione sull'approccio metodologico in questo ambito su scala europea;

- la preparazione, se del caso, di un programma di studi e di ricerca fondato innanzitutto sui lavori realizzati a livello nazionale e che esaminerebbe le opportunità offerte dal sesto programma quadro europeo di ricerca<sup>15</sup>;
- l'attuazione degli strumenti necessari sul piano statistico utilizzando al massimo gli strumenti già disponibili nel quadro del Sistema statistico europeo<sup>16</sup>.

#### 4.2. Un migliore inserimento della tematica della gioventù nelle altre politiche

I numerosi altri temi evocati in occasione della consultazione quali l'occupazione, l'istruzione e l'apprendimento formale e non formale, l'integrazione sociale, il razzismo e la xenofobia, l'immigrazione, il consumo, la salute e la prevenzione dei rischi, l'ambiente, la parità tra uomini e donne ecc. richiederanno uno stretto coordinamento con le autorità competenti a livello nazionale ed europeo.

Tali politiche e azioni si sviluppano a livello europeo sulla base del Trattato e fanno leva sui diversi strumenti politici disponibili.

La Commissione europea vigilerà affinché gli orientamenti in materia di gioventù siano meglio inseriti in queste altre politiche e azioni ogni qualvolta ciò sia appropriato e indipendentemente dagli strumenti utilizzati. A tal fine si terrà conto dei risultati della consultazione riportati nell'allegato 1.

Anche i ministri responsabili della gioventù dovrebbero vigilare, per parte loro, affinché si tenga conto delle preoccupazioni che interessano il settore della gioventù in queste altre politiche, a livello nazionale ma anche durante l'attuazione delle politiche europee.

A seguito delle consultazioni la Commissione europea ritiene che l'istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la mobilità, l'occupazione e l'integrazione sociale nonché il razzismo e la xenofobia siano tematiche nel cui ambito e prioritariamente si dovrebbe tener maggior conto della dimensione giovanile. Anche l'autonomia dei giovani richiede un esame approfondito.

##### • **L'istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la mobilità**

L'istruzione e la formazione, indipendentemente dal fatto che avvengano a scuola, all'università o al di fuori di esse secondo altre modalità di apprendimento non formali, sono l'argomento di comunicazioni al Consiglio (obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione, realizzare uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione permanente) e sono oggetto di un follow-up comunitario.

In questo contesto, le associazioni della gioventù, gli operatori sociali e i comuni svolgono un lavoro in profondità tra i giovani in diversi paesi. Pur mantenendo il suo

---

<sup>15</sup> Priorità 7 del programma quadro di ricerca 2002-2006 : «I cittadini in una società fondata sulle conoscenze in evoluzione».

<sup>16</sup> Il Sistema statistico europeo (SSE) è una rete costituita da tutti gli organismi governativi che a diversi livelli – regionale, nazionale e comunitario - sono responsabili della raccolta, del trattamento e della diffusione delle informazioni statistiche necessarie alla vita economica e sociale della Comunità. Il punto di riferimento della Comunità per il Sistema statistico europeo è Eurostat.

carattere innovativo e non formale questo lavoro si avvantaggerebbe, nel quadro globale delle azioni che interessano l'istruzione e la formazione permanente:

- di una migliore definizione dei concetti, delle competenze acquisite e degli standard di qualità;
- di una valorizzazione delle persone che partecipano a tali attività,
- di un migliore riconoscimento di tali attività,
- di un rafforzamento della complementarità con l'istruzione e la formazione formali.

Anche la mobilità è stato oggetto di un piano d'azione e di una raccomandazione approvati rispettivamente in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e, tramite codecisione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2001. È il caso di assicurare la coerenza tra queste iniziative e quelle che potrebbero risultare dall'applicazione del metodo aperto di coordinamento nella sua dimensione "Gioventù".

#### • **L'occupazione**

Da diversi anni l'Unione europea è particolarmente attiva in questo ambito. Essa ha sviluppato, in seguito al Consiglio europeo di Lussemburgo del novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si basa sul nuovo titolo "Occupazione" del Trattato di Amsterdam.

In materia di occupazione gli Stati membri sono invitati ad attuare politiche favorevoli all'integrazione e alla progressione in tutti i mercati del lavoro. Queste si articolano su quattro pilastri: migliorare la capacità d'inserimento professionale, sviluppare l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori, rafforzare le politiche di pari opportunità tra le donne e gli uomini.

Per quanto concerne più specificamente i giovani, gli Orientamenti per l'occupazione ribadiscono la necessità di politiche di prevenzione della disoccupazione di lunga durata basate su un accompagnamento individuale; di miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione; di riduzione del numero di giovani che abbandonano prematuramente tali sistemi; di generalizzazione dell'insegnamento delle nuove tecnologie.

#### • **L'integrazione sociale**

Per l'integrazione sociale il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha deciso di attuare un metodo aperto di coordinamento per favorire l'integrazione sociale. Ispirato alla strategia europea per l'occupazione questo metodo aperto di coordinamento combina obiettivi comuni di lotta contro l'esclusione sociale e la povertà (adottati nel Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000) e piani nazionali d'azione (presentati per la prima volta nel giugno 2001).

In questo ambito gli Stati membri sono invitati a presentare le loro priorità e le principali misure politiche nei loro piani nazionali, sulla base delle quattro serie di obiettivi comuni adottate a Nizza: promuovere la partecipazione all'occupazione e

l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti e ai servizi; prevenire i rischi di esclusione; agire per i più vulnerabili; mobilitare l'insieme degli attori e favorire la partecipazione.

Per quanto concerne più in particolare i giovani, sono affrontati diversi aspetti sia negli obiettivi comuni che nei piani: sviluppare un mercato del lavoro favorevole all'inclusione dei giovani; garantire risorse e redditi adeguati per far fronte al fenomeno del vagabondaggio giovanile o per i giovani in difficoltà, soprattutto per le minoranze, le giovani donne in situazione precaria, i giovani disabili; lottare contro le disuguaglianze nell'ambito dell'istruzione; favorire l'accesso a servizi di qualità (alloggi, sanità, cultura, diritto e giustizia); rigenerare le zone che risentono di molteplici svantaggi.

#### • **I giovani contro il razzismo e la xenofobia**

La lotta contro qualsiasi forma di discriminazione è risultata fortemente rafforzata nel Trattato di Amsterdam (articolo 13) e l'Unione europea si è dotata di nuovi strumenti in questo ambito (due direttive e un programma d'azione)<sup>17</sup>.

La lotta contro la discriminazione, in particolare contro il razzismo e la xenofobia, l'attaccamento al carattere multiculturale delle nostre società, trovano tra i giovani un terreno particolarmente propizio e forti potenzialità di mobilitazione.

A livello europeo si propone di dare priorità alla lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutti i programmi e le azioni comunitarie che riguardano i giovani. L'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia potrà svolgere un ruolo importante e si dovrà sostenere l'azione della società civile in questo ambito. La Commissione si avvantaggerà di una connessione in rete delle organizzazioni della gioventù attive nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e che si adoperano per il rispetto di tutti, in particolare delle minoranze. L'obiettivo è che la gioventù rechi un contributo allo sforzo globale dell'Unione in questo ambito.

A livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anch'essi porre tale tematica tra le priorità delle loro azioni rivolte ai giovani. Il lavoro di prossimità, e altri progetti locali che favoriscano la solidarietà e la responsabilità, dovrà svolgere un ruolo chiave in questa lotta.

#### • **L'autonomia dei giovani**

Considerata la grande importanza del problema dell'autonomia dei giovani, ribadita durante la consultazione, la Commissione europea propone di creare un Gruppo di lavoro ad alto livello che possa consigliare nella materia la Commissione stessa come anche il Consiglio dei ministri nelle sue diverse configurazioni. Si tratta di un problema complesso che richiede un'esperienza pluridisciplinare e la cui soluzione richiede il coinvolgimento di diverse altre politiche che esulano dall'ambito della

---

<sup>17</sup> Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; programma d'azione comunitario di lotta contro la discriminazione 2001-2006: il programma sostiene attività contro la discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, la religione e le credenze, l'handicap, l'età e le tendenze sessuali.

gioventù (occupazione, famiglia, protezione sociale, sanità, trasporti, giustizia e affari interni).

#### **4.3. L'utilizzazione del programma GIOVENTÙ**

Il programma GIOVENTÙ ha l'obiettivo di promuovere un contributo attivo dei giovani alla costruzione europea, sviluppare la comprensione interculturale, rafforzare i valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo e la xenofobia, sviluppare il senso della solidarietà, incoraggiare l'imprenditorialità, lo spirito di iniziativa e la creatività, stimolare il riconoscimento dell'istruzione non formale, rafforzare la cooperazione di tutti coloro che sono attivi nel campo della gioventù. Il programma è aperto ai paesi in via di adesione.

Il programma GIOVENTÙ deve quindi essere uno strumento al servizio della nuova cooperazione preconizzata dal presente Libro bianco. Nel rispetto della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> che stabilisce detto programma, la Commissione europea proporrà annualmente, nel piano di lavoro del programma, priorità in linea con gli orientamenti approvati nel quadro del metodo aperto di coordinamento. La valutazione intermedia e la preparazione del nuovo programma da realizzarsi a partire dal 2007 saranno anch'esse utilizzate per orientare il programma onde far sì che esso sostenga nel miglior modo possibile i lavori del metodo aperto di coordinamento nell'ambito della gioventù.

Al di là delle misure specifiche evocate in precedenza e che verranno sviluppate in seno al programma GIOVENTÙ a seguito dei lavori del Libro bianco, occorre prevedere la creazione di una piattaforma su Internet per la lotta contro il razzismo e la xenofobia, destinata ai giovani e possibilmente animata dai giovani.

#### **5. CONCLUSIONI**

Il Libro bianco suggerisce di dotare l'Unione europea di un nuovo quadro di cooperazione nel campo della gioventù.

Così facendo esso risponde a una forte domanda da parte di tutti coloro che si occupano di politiche della gioventù, compresi gli Stati membri.

Questa cooperazione si ispirerà alle attività nazionali e comunitarie esistenti, ma si fonderà anche sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento al campo più specifico della gioventù e sull'inserimento della dimensione "gioventù" nell'elaborazione delle politiche.

In un primo tempo il Libro bianco sarà presentato al colloquio di Gand organizzato dalla Presidenza belga che riunirà l'insieme degli attori consultati in tale processo. In occasione del Consiglio Istruzione/Gioventù del 29 novembre, la Commissione ne presenterà il contenuto ai Ministri. Il Libro bianco sarà anche presentato al Parlamento europeo nonché al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale per parere.

---

<sup>18</sup> Decisione n. 1031/2000/CE del 13.04.2000.

La Commissione attuerà i meccanismi di cooperazione approvati e assicurerà il necessario follow-up.

## ALLEGATI

### ALLEGATO 1 I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione che ha preceduto la redazione del presente Libro bianco non solo è stata di ampio respiro – creando così vere e proprie dinamiche sul campo – ma ha anche condotto a una molteplicità di proposte.

Tali proposte sono frutto di un dialogo e di scambi tra i vari attori nel settore giovanile: i giovani, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili, i ricercatori, i politici e gli amministratori pubblici.

La gioventù europea ovviamente non presenta un *unicum* omogeneo. Le differenze sociali, economiche, culturali e regionali emergono chiaramente sia a livello collettivo che a livello individuale e i poteri pubblici nazionali ed europei devono tenerne conto. D'altro canto, le proposte interessano numerosi ambiti e confermano in larga misura l'analisi della Commissione sulle sfide a cui l'Europa deve far fronte sul versante giovanile e dinanzi alla necessità di un'azione politica nuova. La qualità delle proposte apre numerose strade per l'attuazione di tale azione politica. Nel corso del processo di consultazione i giovani hanno identificato 5 filoni di riflessione:

- la partecipazione,
- l'istruzione,
- l'occupazione, la formazione professionale, l'integrazione sociale,
- il benessere, l'autonomia personale, la cultura,
- i valori europei, la mobilità, le relazioni con il resto del mondo.

I risultati presentati nei prossimi paragrafi sono stati raggruppati in base a tali punti. Per ciascun tema i servizi della Commissione hanno svolto un'analisi dei risultati della consultazione, prestando particolare attenzione a restituire fedelmente il messaggio lanciato dai giovani. Alcuni casi esemplificativi dimostrano che in pratica esistono già numerose realizzazioni interessanti (cfr. riquadri). Non si tratta però di una selezione dei primi della classe, né di una presentazione esaustiva di tutte le esperienze esistenti.

Infine, questa parte riprende sinteticamente le proposte che i giovani e tutti coloro che hanno preso parte alla consultazione hanno rivolto ai poteri pubblici. I suggerimenti sono stati classificati in funzione dei livelli di intervento, molti infatti sono destinati agli Stati membri. La presentazione risponde alla preoccupazione della Commissione di riportare il più fedelmente possibile i messaggi emersi dalla consultazione ai poteri decisionali europei. Posta tale premessa, la Commissione non si sente legata ai suggerimenti esposti nei seguenti paragrafi.



## 1. LA PARTECIPAZIONE COME PRESUPPOSTO DI DEMOCRAZIA

### 1.1. Analisi dei risultati

Tema ricorrente, la partecipazione giovanile è già stata oggetto di numerose pubblicazioni a livello europeo e internazionale. Le consultazioni intraprese nell'ambito del Libro bianco dimostrano la volontà politica di assegnare una posizione di rilievo alla partecipazione giovanile in diverse forme. In questo modo, i giovani hanno potuto formulare proposte, ma si sono costituiti anche come partecipazione concreta, come d'altro canto auspicato.

- ***Una rivendicazione chiaramente espressa***

Il messaggio più importante lanciato dai giovani sancisce la loro volontà di partecipare attivamente alla società in cui vivono. Escluderli significa non consentire alla democrazia di funzionare pienamente. I giovani considerano ingiusta e non fondata l'opinione secondo cui sarebbero poco interessati e poco impegnati. Ritengono che non vengano dati loro né i mezzi finanziari né le informazioni o la formazione che consentirebbero loro di svolgere un ruolo più attivo. Anche secondo le organizzazioni giovanili, il diritto alla partecipazione è fondamentale e deve applicarsi a tutti senza discriminazioni. Molte organizzazioni infatti si adoperano affinché i giovani possano concretizzarlo.

Generalmente la percentuale di affluenza alle elezioni locali, nazionali ed europee tra i giovani fino ai 25 anni non è molto elevata. Molti però hanno manifestato un vivo interesse per la vita pubblica. Il divario tra aspettative e realtà, secondo i ricercatori soprattutto, spiega l'auspicio e il bisogno di rafforzare la partecipazione. Tale richiesta non suscita sorpresa né del resto viene espressa per la prima volta; quello che è cambiato piuttosto è il modo in cui viene espressa. Il grado di impegno inoltre differisce notevolmente da un giovane all'altro.

- ***Un concetto globale, un diritto universale, molteplici realizzazioni pratiche***

I giovani rivendicano il diritto di parola per tutti gli aspetti della loro vita quotidiana come la famiglia, la scuola, il lavoro, le attività di gruppo, il quartiere, ecc.; in questo modo, però guardano in modo più ampio anche alle questioni economiche, sociali e politiche.

***Accesso e dialogo***

*"Young Voice – Llais Ifanc": Iniziativa del Parlamento gallese, volta a dare la parola ai giovani: segnala indirizzi dove reperire informazioni e organizza dibattiti e conferenze*  
<http://www.wales.gov.uk/youngvoice>

L'interesse dei giovani non si limita alle questioni locali, ma abbraccia anche la regione, il paese, l'Europa e il mondo. In altri termini, il diritto di partecipazione non può essere circoscritto e deve poter essere esercitato senza restrizioni. Infatti, quando i giovani si mobilitano per sostenere altri giovani, svantaggiati o emarginati, appartenenti a minoranze etniche o immigrati clandestini, affinché essi possano accedere ad una maggiore partecipazione, lo fanno in nome di una battaglia più ampia per una partecipazione universale senza discriminazioni.

L'approccio evocato dalle organizzazioni della società civile è simile, sebbene esse in pratica sono più portate a mettere l'accento sugli obiettivi o su gruppi più specifici

(i giovani nel loro ambiente locale, nelle zone rurali, i gruppi più vulnerabili, le giovani donne). Sostengono inoltre una strategia più integrata e a lungo termine e pertanto incoraggiano tutte le forme di partecipazione e tutte le attività fondate sull'impegno personale dei giovani e sul volontariato.

- ***La partecipazione dei giovani: un processo di apprendimento***

Come presupposto alla partecipazione, i giovani devono acquisire o sviluppare delle competenze. Si tratta di un processo graduale di apprendimento.

In genere, la prima fase nel loro ambiente di vita (scuola, quartiere, comune, centro giovanile, associazione) si rivela di capitale importanza. Consente infatti di acquisire la fiducia in se stessi e l'esperienza necessaria per affrontare le fasi successive. Inoltre è proprio nell'ambiente locale che la partecipazione consente di realizzare mutamenti concreti, visibili e controllabili dai giovani stessi. Ed è ancora in tale ambito che i giovani hanno la possibilità non solo di esprimere il proprio parere, ma anche di essere parte integrante del processo decisionale.

***Sostegno alla partecipazione locale***

*Østerbro, quartiere della città di Copenhagen, partecipa insieme ad altri 16 comuni danesi ad un progetto pilota volto a migliorare l'esperienza democratica, la responsabilità e l'influenza dei giovani attraverso tutta una serie di attività. Il distretto di Østerbro ha infatti istituito un centro giovanile che organizza e gestisce un servizio di orientamento personalizzato, strumenti di comunicazione e attività teatrali. Il centro si contraddistingue principalmente per il fatto di essere gestito dai giovani stessi. Non è previsto alcun direttore o consiglio di amministrazione. È aperto a tutti i giovani tra i 12 e i 25 anni. Non si richiede alcun tipo di iscrizione: i giovani si recano al centro per realizzare un progetto a cui non viene dato alcun giudizio di valore. Il centro ha come sola e unica missione quella di aiutare i giovani a tradurre i progetti in realtà.*

In una seconda fase i giovani si rendono consapevoli che tutta una serie di decisioni che hanno un impatto locale vengono intraprese a livelli decisionali più ampi, in particolare a livello europeo: è quindi necessario impegnarsi per passare da un livello all'altro, creando legami e reti.

Inoltre, la partecipazione consente di acquisire competenze che occorre convalidare in diversi ambiti (economico, sociale, culturale, politico) e in diversi contesti istituzionali. In tale prospettiva è stato sottolineato che è controproducente tracciare una chiara linea di demarcazione tra istruzione formale e non formale. A tal proposito, se la scuola rimane un luogo privilegiato di apprendimento e di esercizio delle modalità di partecipazione, agli occhi dei giovani continua a presentare un inconveniente: non li prende in considerazione come cittadini attivi.

- ***Partecipare? Sì, ... ma come?***

I giovani giudicano insufficienti gli attuali meccanismi di partecipazione. Diffidano di alcune forme di democrazia rappresentativa, ma non nutrono la stessa reticenza quando vi è un impegno di prossimità, più diretto e immediato. Le opinioni sulle organizzazioni giovanili sono concordi, alcuni le ritengono le strutture di partecipazione più adeguate, altri le trovano prive di sufficienti attrattive; in questo caso vengono privilegiati gruppi attivi a livello locale più o meno istituzionalizzati, associazioni o club giovanili, parlamenti dei giovani, ecc. Sono pochi coloro che pensano che la scarsa partecipazione giovanile alla vita pubblica sia dovuta ad un rifiuto di principio o a una volontà deliberata della società.

Favorendo questo tipo di partecipazione diretta dei giovani, le organizzazioni ritengono di essere un utile contrappeso alle istituzioni. Al loro interno alcuni ritengono che essere organizzati sia una delle condizioni della partecipazione. Altri pensano che le organizzazioni attuali non rispondano più alle aspettative di una parte dei giovani e sono a favore di approcci innovativi che consentano una maggiore apertura. Come i giovani, anche le organizzazioni di settore auspicano che gli aiuti pubblici alle ONG siano più cospicui e all'altezza della funzione sociale che esse svolgono.

La necessità di rivitalizzare le organizzazioni è stata sottolineata anche dai ricercatori. Infatti tali organizzazioni rischiano di vedere ampliarsi il divario rispetto alle aspirazioni dei giovani, a causa della base sociale e della loro struttura organizzativa. Al di là dei membri tradizionali, esse devono trovare modi di coinvolgere quei giovani che di norma non desiderano aderire a un'organizzazione. Attualmente esistono nuove opportunità grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare Internet; esse infatti favoriscono l'accesso alle informazioni e sembrano più idonee a soddisfare la richiesta di partecipazione che d'altro canto tende ad allontanarsi da un modello di partecipazione collettiva a favore di forme più individuali.

• ***Partecipazione reale contro partecipazione simbolica***

I giovani rifiutano le forme di partecipazione puramente simboliche. Per converso, la consultazione condotta nell'ambito del Libro bianco costituisce un buon approccio, purché siano prese in considerazione le loro opinioni e raccomandazioni.

***Un "prodotto" Libro bianco***

*«Gestalte Deine Zukunft selbst!» : Il progetto prevede una piattaforma di discussione lavoro di rete dei giovani. Il forum è gestito dai giovani stessi. Viene affrontato ogni genere di tema tramite lo strumento elettronico o in forma di pubblicazione su carta. L'obiettivo è quello di diffondere le informazioni e realizzare dibattiti fondati sulle idee. L'iniziativa è frutto della conferenza nazionale organizzata nell'ambito del Libro bianco in Germania. È finanziata dal Ministro incaricato delle politiche giovanili.  
<http://www.u26.de>*

I rappresentanti stessi delle organizzazioni giovanili prevedono un ricorso più sistematico a questo tipo di consultazione, anche a livello europeo. Alcune forme di cogestione<sup>19</sup> – come quella attuata dal Consiglio d'Europa – sono state altresì indicate come forme di partecipazione a cui ispirarsi.

Dal canto loro, i ricercatori sostengono fortemente il coinvolgimento dei giovani fino al processo decisionale. Una partecipazione di facciata infatti potrebbe scalzare la fiducia nelle istituzioni e nella capacità o nella volontà di queste ultime di garantire loro un posto a pieno titolo.

<sup>19</sup>

Da più di 30 anni il Consiglio d'Europa è l'unica organizzazione internazionale che nell'ambito della gioventù applica un sistema di cogestione. All'atto pratico, le strutture decisionali comprendono infatti rappresentanti di organizzazioni giovanili che insieme ai rappresentanti dei governi decidono coralmemente le politiche e i programmi dell'Istituzione. Tali politiche e programmi vengono presentati per approvazione al Comitato dei Ministri, l'istanza decisionale più importante del Consiglio d'Europa. Il principio di cogestione è contenuto nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri del 12.01.1971 (documento CM/Del/Concl (71) 196 XXII).

- ***Le condizioni della partecipazione***

L'istituzione di un quadro giuridico è considerata dai giovani come una delle condizioni necessarie per sviluppare una partecipazione reale, che deve prevedere aiuti alle strutture e si deve reggere sul principio di educazione alla democrazia. Le organizzazioni giovanili chiedono inoltre che siano incoraggiate tutte le forme di partecipazione, già esistenti o nuove. Sono necessari più mezzi in termini di tempo e di denaro, occorre esaminare le difficoltà specifiche di accesso (di carattere sociale, culturale, fisico, mentale, ecc.) e deve essere prevista per tutti un'educazione civica. Infine le organizzazioni insistono affinché le opinioni e i contributi dei giovani si concretizzino in decisioni da comunicare poi ai giovani stessi.

In un tale contesto, secondo le organizzazioni, si potrebbero definire i principi, le norme e gli obblighi legati all'età in cui si usufruisce del diritto di voto e di eleggibilità (compresa la questione dell'abbassamento di tale soglia), sull'estensione del diritto (agli immigrati, ad esempio), o ancora sull'introduzione di un'educazione alla cittadinanza attiva.

***Creazione di un quadro giuridico***

*Nell'ambito dei "Fondi di iniziativa sociale" la città di Anversa nel 1997 ha varato il progetto "Gioventù e città" per meglio prendere in considerazione le opinioni e i bisogni dei giovani a livello municipale. A tal fine è stata introdotta una disposizione giuridica (il "Paragrafo gioventù") che rende obbligatoria l'analisi dell'impatto che ciascuna decisione politica del comune produce sui giovani. Sono inoltre stati condotti studi e ricerche qualitative sulle condizioni di vita dei giovani nella città.*

*<http://www.xs4all.be/~jesgent/index230.htm> o [JS@mail.dma.be](mailto:JS@mail.dma.be)*

Un altro presupposto sottolineato a più riprese è la necessità di disporre di informazioni adeguate. Eppure da anni vari organismi si adoperano per migliorare la qualità dell'informazione destinata ai giovani senza però riuscirci. In genere i giovani non deplorano tanto la mancanza di informazioni, quanto la scarsa utilità. Essi vogliono informazioni pratiche che rispondano ai propri bisogni del momento, informazioni scevre da pregiudizi o da intenzionalità degradanti per i giovani stessi o per le minoranze. Internet è uno degli strumenti di comunicazione che deve essere sviluppato, purché l'accesso sia agevole e a basso costo. Anche le organizzazioni giovanili sottolineano la necessità di un'informazione più mirata, meno centralizzata, parte integrante di una vera e propria strategia.

Anche per i ricercatori, l'introduzione di un quadro giuridico, l'educazione alla cittadinanza e la ricerca di un dialogo fondato sull'esperienza dei giovani sono presupposti della partecipazione. Ma è necessario andare oltre, aprire nuovi spazi in cui giovani, educatori, operatori del settore giovanile e amministrazioni svolgano un lavoro collettivo, che potrà assumere un vero significato solo se condurrà a decisioni e a realizzazioni pratiche.

## **1.2. Le proposte emerse dalla consultazione**

### **La partecipazione dei giovani alla vita pubblica**

Il tema riveste due aspetti: uno è più formale e si colloca tra i meccanismi della democrazia rappresentativa, l'altro è più informale e mira a sviluppare nuove forme di partecipazione. Solo mantenendo la sostanza di queste due dimensioni sarà possibile valorizzare il capitale sociale costituito dai giovani.

Le linee d'azione proposte si basano sui seguenti principi:

- l'importanza dell'ambito locale;
- la necessità di estendere la partecipazione al di là dei giovani organizzati e al di là dei temi specifici della gioventù;
- la scuola rimane uno dei luoghi di partecipazione che si deve privilegiare, sebbene sia riconosciuta l'importanza dell'istruzione e dell'apprendimento non istituzionali;
- per far partecipare i giovani non bisogna limitarsi a sondare le loro opinioni.

#### A livello nazionale, regionale e locale

- In tutta Europa le autorità locali devono attuare in maniera generalizzata meccanismi partecipativi di facile accesso e innovativi nei più svariati ambiti (scuole, centri sportivi, associazioni, ecc.), che lascino spazio a formule ideate dai giovani stessi e che siano affidati a personale di collegamento. Potrebbero inoltre prevedere, a seconda delle modalità proprie dei diversi contesti locali, meccanismi di dialogo tra i vari livelli decisionali e lo sviluppo di reti di scambio di esperienze e di buone prassi.
- È necessario rafforzare il ruolo essenziale degli operatori sul campo, il loro ruolo di promozione e di collegamento nei processi partecipativi.
- I consigli dei giovani devono essere estesi a livello regionale e nazionale; i consigli devono inoltre essere aperti a giovani non riuniti in organizzazioni e devono essere autonomi rispetto ai poteri politici. Le autorità regionali e nazionali dovrebbero consultare i Consigli per ogni decisione suscettibile di produrre un impatto significativo sui giovani.
- Il livello nazionale costituisce un collegamento imprescindibile tra il livello locale e quello europeo:
  - deve passare a livello europeo le proposte e le raccomandazioni e far conoscere i casi concreti di buone prassi,
  - e allo stesso tempo ha la responsabilità di trasporre gli obiettivi fissati di concerto con il livello europeo, adattandoli alle specificità politiche, istituzionali e organizzative nazionali.
- Gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le misure che intendono attuare a favore della partecipazione giovanile; le priorità devono essere accompagnate da obiettivi corredati da dati (ad esempio in termini di popolazione bersaglio, tempi, ecc.) e dovrebbero prevedere modalità di monitoraggio.
- Coinvolgere i giovani in tale processo, come è stato fatto per il Libro bianco, deve essere uno degli obiettivi più importanti.

#### A livello europeo

- Il Forum europeo della gioventù deve aprirsi non solo alle organizzazioni e ai consigli giovanili nazionali (e attraverso essi ai livelli regionali e locali), ma anche ai giovani che non sono rappresentati in queste strutture. Un Forum così ampliato costituirebbe l'istanza ideale di concertazione con le istituzioni europee.
- Promuovere il lavoro di rete e il dialogo diretto, soprattutto attraverso incontri periodici (ad esempio sui temi prioritari ripresi nel Libro bianco).
- Finanziare (con gli Stati membri) progetti pilota volti a sostenere gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e nazionale per favorire la partecipazione giovanile a tutti i livelli e in tutte le sue forme.
- In cooperazione con gli Stati membri, organizzare la partecipazione giovanile al dibattito sull'avvenire dell'Europa, avviato a seguito del Consiglio europeo di Nizza.
- Rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa.
- Estendere la rappresentanza dei giovani al Comitato economico e sociale (chiedendo agli Stati membri di designare un maggior numero di rappresentanti del mondo dei giovani).
- Designare un mediatore per la gioventù (anche a livello nazionale).

### **Indissolubilità del binomio informazione e partecipazione**

L'obiettivo dell'azione europea non deve mirare a moltiplicare le strutture, i canali e la quantità di informazioni già disponibili, deve invece fare un salto di qualità in materia di informazioni destinate ai giovani.

La responsabilità prima di informare i giovani, anche su quanto avviene a livello europeo, spetta agli Stati membri. L'UE agisce in maniera complementare. Comunque sia, tutte le azioni di informazione devono fondarsi sui seguenti principi:

- il riconoscimento esplicito di una reale necessità di informazione e quindi l'elaborazione di una strategia coordinata per l'informazione dei giovani;
- le pari opportunità dinanzi all'informazione;
- l'accesso gratuito a tutte le forme di informazioni pratiche;
- la vicinanza, la flessibilità, una comunicazione dal volto umano;
- l'ottemperanza a norme etiche elevate;
- la partecipazione dei giovani alla definizione e all'attuazione degli strumenti di comunicazione che li riguardano, ovvero al loro sviluppo.

L'azione di informazione e di comunicazione per i giovani deve fondarsi sulle tre seguenti linee direttrici:

- contenuto dell'informazione diffusa: deve essere incanalato in funzione delle aspettative dei giovani;

- strumenti e canali volti a diffondere le informazioni: devono essere di agevole accesso, facili da usare e raggiungere i giovani dove si trovano veramente (primariamente negli istituti scolastici, ma anche nei quartieri e per le strade);
- questi strumenti e canali si devono intersecare (lavoro di rete).

#### A livello nazionale, regionale e locale

- Appoggiarsi a persone (talvolta dette persone-risorsa) che nelle organizzazioni giovanili, nei club sportivi, nelle scuole e nelle università si adoperano per fornire ai giovani informazioni pertinenti. Mobilitare i giovani stessi come persone-risorsa.
- Incoraggiare le reti d'informazione dei giovani. E, soprattutto a livello locale, associare la diffusione generica di informazioni a un vero e proprio servizio di consulenza personalizzato. A livello nazionale e regionale, devono essere ampliate le opportunità di formazione sulle modalità per informare i giovani.
- L'informazione europea deve essere diffusa attraverso reti nazionali o regionali, tenendo conto delle specificità geografiche e culturali. Fare riferimento a gruppi di giovani in sede di elaborazione di materiali informativi deve diventare una consuetudine.

#### A livello europeo

- Studiare la fattibilità di un forum elettronico che riunisca i responsabili politici e i giovani, ricercando le sinergie tra i servizi interattivi esistenti e il futuro forum elettronico. Questo servizio interattivo potrebbe essere utilizzato per consultazioni organizzate in sede di elaborazione o di varo di iniziative comunitarie che riguardano i giovani<sup>20</sup>.
- Sulla base del lavoro già svolto dalla rete Eurodesk<sup>21</sup>, incoraggiare e/o istituire un solo ed unico portale elettronico che consenta l'accesso al maggior numero possibile di informazioni di carattere europeo d'interesse per i giovani. Le reti d'informazione esistenti per i giovani e le organizzazioni giovanili che operano a livello europeo dovrebbero essere invitate a partecipare allo sviluppo di questo nuovo strumento di comunicazione.
- Istituire / rafforzare il sistema di raccolta, di diffusione e di aggiornamento delle informazioni sull'Europa destinate ai giovani e a coloro che operano nel settore giovanile. Tale azione deve ispirarsi al lavoro svolto dalle reti esistenti. Le persone-risorsa che operano in stretta collaborazione con i giovani stessi devono essere maggiormente valorizzate.
- La diffusione delle informazioni attraverso altri mezzi rispetto a quelli elettronici deve essere mantenuta, soprattutto attraverso i contatti diretti con i giovani.

---

<sup>20</sup> Questa proposta si colloca nel quadro delle azioni *eLearning* e *eEurope* promosse dalla Commissione europea ed è coerente con il Libro bianco sulla *governance* europea.

<sup>21</sup> Eurodesk è un servizio di informazioni sull'Europa destinato ai giovani e si basa su un sito Internet e su collegamenti con gli Stati membri. La gestione del servizio è affidata a un'associazione che rappresenta gli interessi dei giovani e degli Stati membri.

## 2. ISTRUZIONE: UNA TAPPA FONDAMENTALE PER I GIOVANI

### 2.1. Un'analisi dei risultati

Gli anni che i giovani dedicano all'istruzione aumentano sempre più. L'istruzione formale impartita nelle scuole, nelle università e nei centri di formazione professionale nonché l'istruzione non formale e informale acquisita al di fuori di tali strutture sono parimenti essenziali nello sviluppo delle qualifiche di cui i giovani necessitano al giorno d'oggi.

Gli obiettivi globali dell'istruzione sono essenzialmente tre: realizzazione personale, integrazione sociale e cittadinanza attiva. L'istruzione inoltre svolge la funzione fondamentale di favorire l'occupazione. L'Unione europea ha varato una serie di programmi (come SOCRATES e LEONARDO) e di iniziative (come il piano d'azione eLearning, una comunicazione su "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality" e una relazione sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e di formazione) in materia di istruzione<sup>22</sup>. Ove possibile e appropriato, sarà fatto riferimento a tali azioni al fine di completare le opinioni espresse dai partecipanti al processo di consultazione. In questo modo, si contribuirà a identificare le aree in cui l'Unione europea è particolarmente attiva in termini di quantità e di qualità degli interventi.

#### • *La qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione*

Sia i giovani che gli esperti<sup>23</sup> hanno espresso dure critiche sui sistemi di istruzione e di formazione. Alcuni Stati membri hanno realizzato riforme fondamentali nei sistemi scolastici. Tuttavia, la qualità e l'efficacia dell'istruzione scolastica oggi deve essere migliorata per garantire che i giovani acquisiscano qualifiche appropriate, atte a consentire loro di essere informati, diventare cittadini attivi e responsabili e garantire l'inclusione sociale e l'idoneità alla vita professionale. È stato spesso affermato che le scuole e le strutture educative non sono sufficientemente democratiche e non incoraggiano la partecipazione, o non forniscono sufficienti opportunità formative. Secondo le opinioni raccolte, esse dovrebbero essere più aperte alle realtà e alle necessità economiche e sociali della società nonché verso le questioni europee.

Per garantire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile l'Europa ha bisogno di cittadini preparati, in particolare nel settore della scienza e della ricerca. Tuttavia, è in diminuzione il numero dei giovani che intraprendono una carriera in ambito scientifico e tecnologico. I sistemi di istruzione devono pertanto adattarsi, affinché più giovani si accostino alla scienza.

Molti giovani lasciano la scuola e la formazione prima di acquisire qualifiche formali. A livello di Unione europea, la percentuale di abbandono rimane elevata. Tuttavia, vi sono altre soluzioni oltre a quella di motivare i giovani a rimanere nell'istruzione e nella formazione tradizionale. Sarebbe possibile conciliare lo studio, il lavoro e le attività ricreative sulla base di esperienze formative informali, non

---

<sup>22</sup> Per ulteriori informazioni, cfr. allegato 2.

<sup>23</sup> A livello europeo è stato avviato un dibattito sul potenziamento qualitativo dei sistemi di istruzione; si veda a titolo esemplificativo la relazione della Commissione sui futuri obiettivi concreti dei sistemi di istruzione, COM(2001)59 def., 31.1.2001.



formali e formali, in modo da aumentare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, incrementando le attrattive per i giovani.

I limiti attualmente riscontrabili nel mondo della scuola non sono da ricercare principalmente negli insegnanti o nelle scuole in quanto tali, ma nel sistema d'istruzione nel suo insieme, che dipende dalla combinazione di tre attori: le famiglie, la società e le scuole. Gli insegnanti rappresentano solo una parte del sistema scolastico e il loro ruolo deve essere valutato in un più ampio contesto sociale, politico e istituzionale. Tuttavia, gli insegnanti devono poter usufruire di migliori condizioni formative e di lavoro.

***Valutazione complessiva delle scuole (Whole schools evaluation - WSE)***

*Il progetto pilota ha visto la partecipazione di 17 scuole secondarie e 18 scuole elementari in Irlanda. Sostenuto da tutti i partner educativi, era volto a valutare la qualità della pianificazione scolastica, della gestione, dell'istruzione e della didattica nelle scuole selezionate. I risultati hanno confermato che esiste il potenziale per conciliare l'autorevisione delle scuole con l'ispezione esterna – una colonna portante della sistema di controllo qualitativo delle scuole.*

<http://www.irlgov.ie/educ>

• ***Accesso all'istruzione***

Secondo i giovani, sono troppi gli ostacoli sociali ed economici all'istruzione. Per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione è necessario innanzitutto garantire un accesso facile e continuo all'istruzione lungo tutto l'arco della vita e in tutti gli ambiti della vita. I sistemi di orientamento e di consulenza devono essere efficienti e devono fornire sostegno a tutti i giovani, soprattutto attraverso un approccio personalizzato. Deve essere intensificato il sostegno atto ad integrare i giovani svantaggiati nei sistemi di istruzione, ad esempio garantendo un'istruzione gratuita dalla scuola elementare fino all'università.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality"<sup>24</sup>, uno dei compiti fondamentali consiste nel riunire l'apprendimento e gli studenti. Il presupposto è il mutuo riconoscimento dei risultati ed è parimenti necessario garantire lo sviluppo di sistemi di informazione e l'accesso a Internet e al multimediale<sup>25</sup>. Inoltre, è necessario un maggiore sostegno economico per conseguire risultati positivi.

***Orientamento nell'istruzione***

***National Centre for Guidance in Education.*** *L'NCGE è un ente del Ministero irlandese per l'Istruzione e la Scienza. Si occupa principalmente di sostenere le prassi e i servizi di orientamento in tutti i settori delle strutture d'istruzione formale e non formale e svolge un ruolo attivo nella determinazione della politica del ministero nell'ambito dell'orientamento. L'orientamento personalizzato viene impartito attraverso progetti locali nelle varie strutture d'istruzione.*

<http://www.iol.ie/ncge/faqs.html>

• ***Rivedere l'approccio all'istruzione e alla didattica***

<sup>24</sup> La Comunicazione della Commissione Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (approvata nel novembre 2001) è frutto di un ampio processo di consultazione e si fonda sul Memorandum sull'istruzione e sulla formazione lungo tutto l'arco della vita varato dalla Commissione delle Comunità europee nell'ottobre 2000.

<sup>25</sup> Cfr. i suggerimenti avanzati nel piano d'azione eLearning – Pensare all'istruzione di domani, COM(2001)172, 28.3.2001.

La consultazione ha richiamato la necessità di cambiare l'approccio verso l'istruzione e la didattica. Devono essere sviluppati un approccio più orientato allo studente, relazioni più solide tra insegnanti e studenti, la partecipazione dei giovani nell'istruzione e istituzioni educative dinamiche e flessibili. I processi di apprendimento devono essere organizzati come "chiavi" per incrementare la motivazione all'apprendimento e aprire una serie di ulteriori possibilità. Le scuole dovrebbero favorire il coinvolgimento degli studenti nella definizione della propria istruzione e dovrebbero offrire spazi e incoraggiamento alla partecipazione e alla democrazia (ad esempio, prevedendo la possibilità di valutare gli insegnanti).

Deve inoltre essere impartita un'istruzione "mista" che offra una vasta gamma di metodi e di materiale per acquisire le qualifiche e gli strumenti per imparare lungo tutto l'arco della vita. L'utilizzo di Internet e del multimediale, insieme ai metodi teorici della classe e lo studio individuale, le attività giovanili, l'esperienza pratica e il lavoro sono tutti elementi necessari. Questo può essere un modo per accrescere l'interesse per certe discipline, come la scienza e la tecnologia.

***Creare ponti tra apprendimento formale e non formale***

*Gli stessi studenti di Peace Child International hanno elaborato una propria versione di Agenda 21 ad uso dei giovani ("Rescue Mission: Planet Earth – a children's edition of Agenda 21"), in quanto l'originale sembrava inaccessibile<sup>26</sup>. Hanno inoltre creato i propri indicatori di azione dei giovani, una serie di 16 questionari che consentono loro di sondare le proprie comunità per valutarne il grado di sostenibilità.*

<http://www.peacechild.org/>

• ***Diversi tipi di sapere e di competenze***

In numerosi paesi i giovani hanno duramente criticato il funzionamento e i risultati delle strutture d'istruzione, considerate inadatte a fornire contenuti sufficienti e idonei a soddisfare i bisogni e gli interessi dei giovani. L'istruzione non si deve limitare alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Essa contribuisce, fin dalla più giovane età, alla socializzazione, all'integrazione e all'emancipazione della persona. Concorre inoltre alla realizzazione personale, che a sua volta contribuisce ad aumentare le possibilità di lavoro dei giovani. Essi chiedono che siano insegnate le lingue straniere, che vi sia una preparazione agli scambi di studio e ai programmi di mobilità gestiti dall'Unione europea, che siano disponibili tecnologie informatiche e di comunicazione moderne, in particolare l'accesso a Internet, e che sia data maggiore enfasi a materie pratiche. È inoltre essenziale l'educazione in materie sanitarie, soprattutto su temi sessuali e sui diritti riproduttivi.

Tuttavia, è un compito difficile quello di sviluppare programmi didattici equilibrati e onnicomprensivi senza appesantirli. Tali programmi devono essere concepiti in modo da fornire le necessarie conoscenze e competenze, riflettendo al contempo la natura multiculturale delle nostre società. Se si vogliono comprendere meglio le nuove competenze di base e il modo in cui possono essere insegnate e imparate,<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Agenda 21 è un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile per il mondo nel XXI secolo. E' stato redatto nel corso del Vertice della Terra, tenutosi a Rio nel 1992, che ha visto la partecipazione di 179 Capi di stato e di governo. Lo sviluppo sostenibile implica che i bisogni di oggi devono essere soddisfatti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

<sup>27</sup> Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha invocato la necessità di creare un quadro europeo per le nuove competenze di base da impartire attraverso l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita.

sarebbe opportuno attuare strategie congiunte da parte delle varie organizzazioni preposte all'istruzione (scuole, centri di formazione, imprese, comunità, lavoro giovanile).

***La varietà fa volare***

*Il festival di strada di quattro giorni, il Carnevale delle culture, che vede la partecipazione attiva di 5.000 persone e di circa 700.000 spettatori, si svolge a Berlino ogni anno a Pentecoste. Il BVAA (Berliner Verband für Ausbildung und Arbeit – associazione berlinese per la formazione e l'impiego) opera per un'ampia gamma di giovani svantaggiati di diverse origini etniche. Molti gruppi che rappresentano il BVAA prendono attivamente parte al Carnevale delle culture, acquisendo molte competenze professionali, culturali, sociali e pratiche. Il loro motto è: "la varietà fa volare" e i sottogruppi si contraddistinguono con emblemi che riportano oggetti in volo.*

<http://www.bvaa-online.de>

- ***Riconoscimento delle qualifiche e delle competenze***

Il riconoscimento delle competenze a livello europeo è un elemento chiave per sviluppare la mobilità<sup>28</sup>. Devono essere individuate modalità efficaci per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante metodi di apprendimento formali e non formali. Deve essere valorizzato il ruolo dell'apprendimento non formale e la necessità di comprendere meglio e di riconoscere le competenze acquisite in maniera non tradizionale attraverso il lavoro dei giovani. Inoltre, è necessario migliorare il riconoscimento reciproco e la complementarità dell'istruzione e della formazione professionale.

***Il libretto delle attività ricreative***

*Questo libretto, pubblicato nel 1994 dall'Accademia giovanile finlandese, è concepito come sostegno per gli studenti e i giovani alle soglie della vita lavorativa. Viene utilizzato come una sorta di giornale di bordo dei progetti e sono annotate le posizioni di responsabilità assunte, i corsi intrapresi e le altre attività ricreative. Il libretto è destinato ai giovani di età superiore ai 13 anni, è personale e costa € 5. In questo modo, i giovani conservano una traccia dei risultati conseguiti e delle loro competenze; a partire dall'università si possono acquisire punti supplementari e/o utilizzare i punti di merito al posto degli studi curricolari. Le esperienze registrate nel libretto possono agevolare la ricerca di un'occupazione. Le registrazioni sul libretto devono essere certificate attraverso la firma di una persona autorizzata che le annota. Attualmente circa il 30% dei giovani finlandesi aderiscono a questo programma.*

<http://www.nuortenakatemia.fi>

- ***La natura complementare dell'apprendimento formale e non formale***

Negli ultimi anni la necessità di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in tutti i settori della vita ha messo in luce il fatto che le competenze richieste possono essere acquisite mediante contesti di apprendimento formale, informale e non formale<sup>29</sup>. L'apprendimento non formale è generalmente sottovalutato e non è considerato un "vero" apprendimento.

<sup>28</sup> Sono stati compiuti molti progressi nell'area dell'istruzione superiore grazie all'ECTS, il sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici, e dei NARIC, i centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico.

<sup>29</sup> L'apprendimento formale è generalmente impartito da un'istituzione d'istruzione o di formazione e comporta una certificazione. È strutturata (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo dedicato all'apprendimento o sostegno all'apprendimento) e implica l'intenzionalità nella prospettiva dello studente. L'apprendimento non formale non viene impartito da istituzioni preposte all'istruzione o alla formazione, non implica una certificazione e non è strutturato. Risulta dalle attività quotidiane di vita in connessione al lavoro, alla famiglia o alle attività ricreative. Può implicare intenzionalità, ma nella maggior parte dei casi questa componente non è presente (o è accidentale / casuale).

Le conoscenze acquisite in strutture formali (scuole, università, centri di formazione, ecc.) sono solo una parte delle competenze acquisite. Si impara anche in strutture non formali e informali (ad esempio, club giovanili, associazioni sportive, famiglia, vita politica). L'apprendimento attraverso le attività della società civile e in ambiente sociale è parte dell'apprendimento informale e non formale, non si concretizza solo per caso, ma anche intenzionalmente e in maniera organizzata.

I giovani prendono parte in molteplici attività al di fuori dei sistemi principali di istruzione, e anche questo conta in quanto apprendimento non formale. Nel corso degli anni il settore giovanile ha acquisito esperienza nell'apprendimento non formale. A livello europeo il programma GIOVENTÙ costituisce un buon esempio di questo lavoro e dell'esperienza che può essere tratta.

Nelle consultazioni con i giovani è emerso che l'apprendimento non formale è spesso percepito come positivo ed efficiente ed è considerato un'alternativa più attraente rispetto a un sistema di istruzione formale talvolta inefficiente e con poche attrattive. Il vantaggio dell'apprendimento non formale risiede principalmente nella volontarietà e nel frequente carattere auto-organizzativo, nella flessibilità, nelle possibilità di partecipazione, nel "diritto di sbagliare" e nel collegamento stretto e sempre vivo con gli interessi e le aspirazioni dei giovani. Un altro vantaggio dell'apprendimento non formale è stato indicato nell'integrazione dei giovani svantaggiati.

Sta diventando sempre più importante sviluppare modalità efficaci e flessibili per il riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei sistemi formali di istruzione e di formazione. Sarebbe opportuno trovare il giusto equilibrio tra una serie di strumenti atti a garantire soluzioni appropriate e soddisfacenti per la certificazione e il riconoscimento in linea con l'evoluzione degli standard di qualità, delle procedure di (auto) valutazione e assegnazione di voti per l'apprendimento non formale. Tale tipo di apprendimento non deve essere privato della sua caratteristica di apertura e non deve trasformarsi in una struttura formale alla stessa stregua del sistema di istruzione formale.

Nel processo di consultazione è emerso che i benefici dell'apprendimento non formale non vengono pienamente compresi. È pertanto necessario aumentare la consapevolezza dei principali incaricati, delle istituzioni a livello sociale, economico e politico, delle figure principali (parti sociali, ONG, esperti di istruzione, ecc.) e dei giovani stessi per promuovere l'istruzione non formale come parte integrante dell'apprendimento e dell'istruzione.

Poiché il lavoro giovanile può aiutare i giovani ad acquisire le necessarie competenze sociali, politiche e culturali, deve essere dispiegato ogni sforzo per coinvolgerli in attività connesse all'apprendimento non formale. Uno degli obiettivi del programma GIOVENTÙ è quello di contribuire a diffondere l'apprendimento non formale tra i giovani. Tuttavia, pur coinvolgendo 100.000 giovani all'anno, non è in grado di soddisfare da solo l'altissima richiesta dei 75 milioni di giovani nei paesi inclusi nel programma. Il programma GIOVENTÙ ha pertanto una funzione pilota e richiede interventi complementari a livello nazionale, regionale e locale.

## 2.2. Proposte emerse dalla consultazione

Sono stati avanzati tantissimi suggerimenti e proposte – sia generali che specifici – volti a migliorare le condizioni e i risultati nel settore dell’istruzione. Le raccomandazioni vanno nel senso di sistemi di apprendimento formali e non formali.

### Nelle scuole e nelle università

#### A livello nazionale, regionale e locale

- Devono essere pienamente riconosciuti: la partecipazione giovanile, il rispetto per l’individualità dei giovani e l’idea di istruzione come presupposto di una cittadinanza europea e democratica; deve essere cambiata la natura del rapporto tra studenti e insegnanti; deve essere incoraggiato un approccio flessibile e l’insegnante deve svolgere un ruolo flessibile a sostegno del processo di apprendimento.
- Deve essere garantito a tutti i giovani l’accesso all’istruzione; un approccio personalizzato diretto ai giovani si deve basare su un orientamento e su una consulenza flessibili e su appropriati sistemi di informazione; è necessario tenere presente la diversità degli stili di vita; i sistemi di istruzione devono consentire di conciliare attività e ruoli diversi.
- È necessario incrementare la qualità e la rilevanza delle opportunità di apprendimento.
- È necessaria una maggiore apertura alle realtà di oggi e verso la società, ovvero tutti coloro che hanno un ruolo devono essere più flessibili e meno rigidi.
- L’accesso a Internet deve essere esteso a tutte le scuole e deve essere accompagnato da una migliore diffusione delle informazioni in modo da creare strumenti efficaci per l’apprendimento.
- La formazione degli insegnanti deve andare al di là delle competenze convenzionali in materia di tecnologia informatica per dirigersi verso “una capacità critica di interpretare la tecnologia”.
- Le scuole devono essere messe in grado di disporre di infrastrutture migliori per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere e devono poter accedere più facilmente ai programmi europei di scambio e di mobilità.
- Le scuole e le università devono ricevere maggiore sostegno finanziario per migliorare l’efficienza e investire di più nelle risorse umane.
- Riforma delle prassi e delle condizioni didattiche (formazione dei formatori, classi più piccole, combinazione di apprendimento e di insegnamento teorici e pratici, approccio interattivo).
- Deve essere data maggiore enfasi all’istruzione e alla formazione per l’imprenditoria e per le libere professioni, servizi di sostegno mirato e formazione per i giovani (futuri) imprenditori. I programmi didattici devono incorporare elementi volti a preparare i giovani all’imprenditoria e alla libera professione.

### A livello europeo

- Agevolare l'accesso ai programmi d'istruzione e di mobilità e rafforzare i programmi di azioni comunitari come SOCRATES.
- Introdurre misure per agevolare la transizione tra sistemi di istruzione e promuovere la libera circolazione dei giovani in Europa.
- Attuare la "Dichiarazione di Bologna", che mira a migliorare la trasparenza dei sistemi di istruzione in Europa e sul mutuo riconoscimento dei diploma e incoraggiare il Sistema europeo per il trasferimento di crediti accademici (ECTS).
- Spiegare più chiaramente agli studenti il Sistema europeo per il trasferimento di crediti accademici (ECTS).
- Contribuire a incrementare la qualità e l'efficienza dell'istruzione nelle scuole attraverso scambi di buone prassi e obiettivi comuni.
- La valutazione delle competenze non si deve limitare alle questioni connesse al mercato del lavoro (come le tecnologie informatiche e la matematica), ma deve essere diretta anche a componenti come la socializzazione, l'integrazione e l'emancipazione.

### **In altri ambienti formativi (al di fuori della scuola)**

#### A tutti i livelli

- Devono essere studiati più in dettaglio le specificità, gli obiettivi e le funzioni dell'apprendimento non formale nel settore giovanile e deve essere maggiormente evidenziata la rilevanza dell'istruzione non formale e il carattere complementare dell'apprendimento formale e non formale; sarà necessario un dialogo tra gli attori coinvolti nel settore e delle parti sociali, dei ricercatori e dei responsabili politici per giungere ad un migliore riconoscimento dell'apprendimento non formale.
- Devono essere migliorati gli strumenti di monitoraggio e di valutazione per garantire gli standard qualitativi.
- Deve essere impartita la formazione in varie discipline come strumento essenziale per garantire una qualità elevata nell'apprendimento non formale. I programmi di formazione destinati ai professionisti devono includere una dimensione europea.

#### A livello nazionale, regionale e locale

- Deve essere potenziata la rilevanza dell'apprendimento non formale, sostenendone i fautori e migliorando la loro posizione all'interno dei sistemi di istruzione; deve essere incrementato il sostegno finanziario per le iniziative dei giovani, per le organizzazioni giovanili e per le altre forme di apprendimento non formale.
- Devono essere istituiti ulteriori progetti congiunti che riuniscano scuole, siti formativi, imprese ed enti di apprendimento non formale, rafforzando i legami tra sistemi formali e non formali.

- Le organizzazioni giovanili dovrebbero pubblicizzare regolarmente l'ampia gamma di opportunità di apprendimento non formale; la documentazione e le presentazioni pubbliche dei risultati, ovvero i risultati dei progetti di apprendimento non formale, dovrebbero far parte della loro attività ordinaria e parte integrante delle loro missioni.

#### A livello europeo

- Gli standard di qualità del programma GIOVENTÙ devono essere sviluppati ulteriormente in cooperazione con il Consiglio d'Europa. Inoltre, deve essere redatto un elenco di buone prassi da disseminare; deve essere ulteriormente ampliato l'accesso dei giovani svantaggiati all'istruzione non formale nel programma GIOVENTÙ e in altri programmi.
- Il finanziamento e lo sviluppo di azioni pilota congiunte, previste dai programmi SOCRATES, LEONARDO DA VINCI e GIOVENTÙ, devono concorrere a rafforzare il legame tra sistemi formali e non formali.
- Deve essere ricercata una validazione e una certificazione della partecipazione a tutti i progetti che rientrano nel programma GIOVENTÙ. Questo può essere considerato un primo passo e un esempio per altre strutture d'istruzione non formale a tutti i livelli.
- Una maggiore formazione dovrebbe essere impartita ai "moltiplicatori" e ai facilitatori dell'apprendimento nell'ambito dell'apprendimento non formale.

### **3. L'OCCUPAZIONE COME MEZZO PER MEGLIO INTEGRARE I GIOVANI**

#### **3.1. Analisi dei risultati**

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali che aiutano i giovani a trovare il loro posto all'interno della società, a raggiungere l'indipendenza economica e a realizzare le aspirazioni personali. La società che non è in grado di offrire concrete possibilità di lavoro ai giovani rischia di trovarsi nel circolo vizioso della disoccupazione, dell'emarginazione e della frantumazione sociale. Dando accesso ai giovani al mercato del lavoro, si contribuisce alla stabilità sociale, che è considerata la base della crescita economica e del benessere. Talvolta la disoccupazione è persino vista come una violazione dei diritti umani dei giovani.

L'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, alle informazioni e all'orientamento costituisce un presupposto fondamentale, non solo per trovare lavoro ed evitare la disoccupazione, ma anche per trovare un lavoro soddisfacente e di qualità. Questo elemento di per sé non è sufficiente: devono essere prese in considerazione anche soluzioni in altri campi come la salute, la famiglia, i diritti sociali, la discriminazione, ecc. Tali aspetti, infatti, hanno un ruolo altrettanto importante per l'integrazione sociale dei giovani.

Con l'introduzione dei nuovi capitoli sull'occupazione e sugli affari sociali nei Trattati, l'Unione europea ha acquisito il diritto di sviluppare strategie e programmi in tali aree (come la Strategia europea per l'impiego, la Strategia di Lisbona sull'aggiornamento del modello sociale europeo, l'Agenda sociale, il programma

sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione e il programma sull'inclusione sociale<sup>30</sup>. Ove possibile e appropriato, sarà fatto riferimento a tali documenti per completare le opinioni espresse dai partecipanti al processo di consultazione. In questo modo, si intende contribuire ad identificare le aree in cui è stato chiesto all'Unione europea e agli Stati membri di intensificare gli interventi, migliorandone al contempo la qualità.

- ***L'occupazione è un presupposto per l'inclusione sociale***

I giovani hanno espresso preoccupazione per le possibilità che vengono date loro nel mercato del lavoro. Ritengono che il modo migliore per integrarsi nella società sia quello di trovare un lavoro. I giovani vorrebbero avere un vero senso di direzione, che li porti a trovare il loro posto nel mondo del lavoro. Avere un lavoro significa godere dello status di adulto, avere rispetto di sé, denaro, indipendenza e la possibilità di ampliare i propri contatti sociali. I giovani esclusi dal mondo del lavoro perdono una possibilità preziosa per avere altre prospettive e integrarsi in una società più ampia<sup>31</sup>.

I giovani hanno voglia di lavorare, ma diventa più difficile trovare un'occupazione. Essi sanno che l'occupabilità<sup>32</sup>, e quindi le opportunità di cui dispongono nel mercato del lavoro, aumentano con il grado di istruzione, le competenze che acquisiscono e i periodi di studio in scuole o università in altri paesi. In questo modo, si trovano sottoposti a una pressione maggiore e le aspettative sono più elevate che mai in termini di mobilità, flessibilità, qualifiche e competenze. Poiché i giovani dedicano un maggior numero di anni all'istruzione e alla formazione, dipendono più a lungo dalla famiglia e dalle istituzioni pubbliche.

In quanto alla transizione tra istruzione, formazione e mercato del lavoro, la situazione è oggettivamente peggiorata negli ultimi venti anni<sup>33</sup>. La percentuale di giovani disoccupati rimane però elevata rispetto agli altri indici. Nel 2000 il tasso di disoccupazione nei 15 Stati membri dell'Unione europea era pari all'8,4%, mentre il tasso di disoccupazione tra i giovani al di sotto dei venticinque anni era quasi il doppio, ovvero il 16,1%<sup>34</sup>. Sono più diffuse forme di impiego precario. Il livello delle retribuzioni è minore rispetto a quello dei lavoratori più anziani. Attualmente ci vuole molto più tempo per i giovani per conseguire una stabilità nel mercato del lavoro. Avere delle buone qualifiche di preparazione non garantisce automaticamente un'occupazione, in quanto la concorrenza in questo ambito si è molto accentuata. Il successo nel mercato del lavoro dipende molto dalle circostanze individuali e dall'esperienza acquisita dai giovani.

---

<sup>30</sup> All'allegato 2 è acclusa una sintesi delle attività comunitarie in materia di occupazione e di affari sociali.

<sup>31</sup> Durante il periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo sociale europeo concorre a sviluppare e promuovere politiche attive per il mercato del lavoro per contrastare e prevenire la disoccupazione.

<sup>32</sup> L'obiettivo di migliorare le possibilità di impiego costituisce uno dei quattro pilastri degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 22 del 24.1.2001).

<sup>33</sup> Cfr. il contributo della Prof.ssa Lynne Chisholm, Università di Newcastle, Facoltà di scienze dell'educazione, all'audizione pubblica del Parlamento europeo dei giovani del 24.04.2001 ([http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes\\_en.pdf](http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf)).

<sup>34</sup> Sono state però riscontrate differenze significative tra gli Stati membri: il tasso di disoccupazione nell'UE tra i giovani al di sotto dei 25 anni nel 2000 variava dal 5,1% dei Paesi Bassi al 31,5% dell'Italia; cfr. il comunicato Eurostat n. 77/2001 del 19.07.2001.



L'esperienza reiterata di delusione, caratterizzata dai limiti di carattere economico, spesso accompagnata da problemi personali, può portare ad un blocco mentale e a una vita condotta ai margini della società. Tutte le politiche volte a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale devono seguire un approccio preventivo orientato ai giovani.

Diventa sempre più difficile suddividere i giovani in un gruppo sociale specifico. Aumenta infatti il divario tra le esperienze di carattere sociale e le disuguaglianze<sup>35</sup>. Aumenta il sentimento di ingiustizia intergenerazionale tra i giovani, che sono sempre più consapevoli delle implicazioni dovute ai mutamenti demografici nei sistemi sociali, sanitari e pensionistici<sup>36</sup>. I sistemi di previdenza sociale dipenderanno dalla volontà e dalla capacità dei giovani di contribuire al loro finanziamento. Ciò sarà possibile solo se i giovani avranno accesso all'occupazione. Viene però messa sempre più a repentaglio la solidarietà intergenerazionale e quindi la disponibilità dei giovani a contribuire all'integrazione sociale e al benessere dei loro genitori e dei loro nonni.

I giovani sostengono che la transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro dovrebbe essere più facile. Il sistema pubblico di accesso al mercato del lavoro ha un ruolo molto importante in questo senso e deve essere migliorato. I giovani inoltre lamentano la mancanza di partenariati strategici a livello pubblico e privato, volti a migliorare l'integrazione sociale, soprattutto per coloro che hanno difficoltà o subiscono discriminazioni nel mercato del lavoro.

Nel rapido processo di innovazione e di mutamento tecnologico devono essere evitate nuove forme di emarginazione sociale. Il livello di abbandono scolastico è elevato; nel migliore dei casi, l'abbandono avviene dopo la scuola media. Pertanto si potrebbe innescare un circolo vizioso intergenerazionale tra povertà infantile, bassa scolarità e povertà nella vita adulta. Vi è anche una connessione tra la povertà e il rischio di una separazione tecnologica: l'uso di Internet nei gruppi ad alto reddito è tre volte superiore rispetto ai gruppi a basso reddito. I gruppi a basso reddito infatti hanno un accesso minore alla tecnologia e quindi sono maggiormente esposti al rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro e, più in generale, dallo sviluppo sociale e culturale.

***“Mobilità sociale” come presupposto della formazione formale e dell'impiego***

*Il “Centro internazionale del movimento giovanile Quarto Mondo” di Champeaux in Francia offre ai giovani più svantaggiati ed esclusi un assaggio di “mobilità sociale”, ovvero offre loro la possibilità di ritrovare la fiducia e l'autostima, che possono essere un presupposto fondamentale per accedere a un'ulteriore formazione formale e all'occupazione.*

<http://ww2.jqm.cie.fr/FWYM.htm>

***Creazione di occupazione giovanile a livello locale***

*Attraverso un progetto gestito da MJRC (membro spagnolo del Movimento internazionale dei giovani cattolici delle zone agricole e rurali) viene offerta alla comunità una serie di servizi come il servizio lavanderia per una casa di riposo, un allevamento avicolo, la produzione di alimenti biologici conservati (marmellata, ecc.) e attività di turismo rurale. Grazie ai questi servizi si creano opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, le donne, gli immigrati e gli handicappati.*

<sup>35</sup> Cfr. la relazione presentata dai ricercatori in occasione dell'incontro di Umeå (<http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umea.html>).

<sup>36</sup> Si sta sviluppando una maggiore consapevolezza di tali questioni a livello europeo; si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili, COM(2000)622 del 11.10.2000.

<http://www.mijarc.org/europe/index.htm>

- ***Un atteggiamento imprenditoriale contribuisce ad accrescere l'indipendenza***

Favorendo un atteggiamento imprenditoriale nella vita di tutti i giorni (scuola, lavoro, famiglia, ecc.), si possono aiutare i giovani a superare le barriere e a sviluppare la fiducia in se stessi; in questo modo si contribuisce anche alla creazione di nuovi posti di lavoro qualitativamente migliori. In molti Stati membri è stata rilevata un tendenza in questo senso: sono sempre più i giovani che scelgono attività in proprio e creano piccole imprese. I giovani rilevano le imprese da genitori o parenti, o costituiscono un'impresa propria. Dando avvio a un'impresa, i giovani trovano un modo per conseguire autonomia e flessibilità, avviare una carriera propria, mettere in dubbio linee di condotta tradizionali (ad esempio, attraverso nuovi stili conferiti alla gestione, imprese meno orientate al profitto, ecc.), applicare modi di pensare e di agire innovativi e quindi contribuire allo sviluppo economico e sociale della società nel suo insieme. Tale sviluppo deve essere promosso sostenendo i giovani imprenditori e gli imprenditori potenziali e incoraggiando una maggiore sensibilizzazione tra i giovani, soprattutto attraverso l'istruzione e la formazione.

***Come i giovani imparano ad avviare una società***

*L'organizzazione svedese senza scopo di lucro "Communicare" incoraggia lo spirito imprenditoriale tra i giovani in modo da renderli artefici di occupazione invece di essere richiedenti di lavoro. I giovani tra i 18 e i 25 anni imparano a costituire, a gestire e a liquidare una società attraverso un metodo che combina teoria e pratica.*

<http://www.communicare.nu>

- ***La necessità di un'informazione, di un'istruzione e di una formazione migliori***

I giovani criticano la mancanza di informazioni, soprattutto sulle questioni che attengono al mercato del lavoro. Ritengono inoltre che l'accesso al mercato del lavoro sia ampiamente, non totalmente, determinato dal grado di istruzione e di formazione professionale. Una volta trovata un'occupazione, i giovani devono costantemente migliorare le proprie qualifiche e competenze per adattarsi alle mutevoli esigenze della vita lavorativa.

I giovani non credono che i sistemi di istruzione formali li preparino per le sfide che saranno chiamati ad affrontare nel mercato del lavoro. Percepiscono un divario tra il mondo del lavoro (nel settore privato) e il mondo dell'istruzione e della formazione (parte del settore pubblico). Creando ponti tra questi settori, si potrebbe contribuire a risolvere le difficoltà connesse alla durata dell'istruzione e alle risorse economiche investite a tal fine. I giovani vorrebbero avere informazioni da organizzazioni sociali ed economiche (sindacati, associazioni patronali, ecc.), ma ritengono anche che ciò che hanno da offrire sia troppo poco e insufficiente rispetto alle necessità e alle aspettative. Vorrebbero che i sindacati e le associazioni patronali avessero più attrattive per i giovani.

Secondo le organizzazioni non governative, sono necessarie maggiori informazioni e campagne di sensibilizzazione per i giovani nei settori della formazione, dell'orientamento professionale e nel campo dei diritti sociali per prepararli meglio al mercato del lavoro. Devono essere inoltre maggiormente accessibili informazioni su aspetti non direttamente collegati alla situazione del mercato del lavoro per i giovani, come i diritti dei lavoratori giovani in malattia o in maternità.

**Formazione continua senza perdita di reddito**

Nel Lussemburgo il “congedo per studio” consente ai lavoratori al di sotto dei 30 anni di lasciare il lavoro per un determinato periodo per terminare la formazione. Ciò non implica alcuna perdita né per il dipendente né per il datore di lavoro, poiché lo Stato versa a quest’ultimo un’indennità corrispondente alla retribuzione del lavoratore.

[http://www.snj.lu/s\\_conge\\_education.asp](http://www.snj.lu/s_conge_education.asp)

- ***I giovani hanno bisogno di una protezione sociale specifica***

I giovani ritengono che debba essere fatto di più in termini di legislazione sociale a livello europeo<sup>37</sup>. È diventato più difficile accedere al mercato del lavoro, mentre i requisiti in termini di conoscenze, esperienza lavorativa, flessibilità geografica e personale sono aumentati notevolmente. Tuttavia, i diritti sociali, in particolare la legislazione volta a soddisfare le esigenze specifiche dei giovani, non sono andati di pari passo con la crescente pressione derivante dal mercato del lavoro. Esistono ancora discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche, delle donne, dei giovani handicappati, ecc.<sup>38</sup>. I giovani pertanto si dichiarano a favore di “un’Europa più sociale”.

Secondo i giovani, l’obiettivo principale dei governi e della Commissione europea deve essere quello di conseguire la piena occupazione nell’Unione<sup>39</sup>. Propongono modi e mezzi per conseguire tale obiettivo: riduzione dell’orario di lavoro- tale riduzione deve essere utilizzata per aiutare le persone ad inserirsi nel mercato del lavoro -, garanzia del reddito minimo e sostegno economico per terminare gli studi, programmi di impiego pubblico migliori e più ampi, ecc. È stata inoltre segnalata la necessità di creare uno status europeo per gli stagisti.

Le organizzazioni non governative hanno espresso preoccupazione per la tendenza sviluppata nell’occupazione giovanile verso posti di lavoro molto precari e non tutelati, come il lavoro studentesco, stagionale, la formazione, i contratti a breve termine o a tempo determinato. I giovani vengono spesso sfruttati, ricevono una retribuzione bassa e sono soggetti ad incidenti sul lavoro. In tutta Europa i giovani sono sottorappresentati nei settori specifici (come i fast food, i servizi di consegna espressi, fornitura di servizi vari, ecc.) o nei lavori nuovi (telelavoro, lavoro da casa). È proprio in tali settori che il tradizionale dialogo sociale tra le parti sociali è meno sviluppato e quindi le condizioni di lavoro sono meno regolamentate nei contratti.

<sup>37</sup> Nell’ambito dell’Agenda per la politica sociale (COM (2000) 379 de 28.6.2000) la Commissione ha delineato una vasta gamma di misure, ad esempio sulla realizzazione del pieno potenziale d’impiego in Europa, creando più posti di lavoro qualitativamente migliori, sull’azione per modernizzare e migliorare la protezione sociale, promuovendo l’inclusione sociale, rafforzando le pari opportunità e i diritti fondamentali e contrastando la discriminazione, e con misure volte a preparare l’allargamento e la promozione della cooperazione internazionale e il dialogo sociale per affrontare le varie sfide.

<sup>38</sup> Nel giugno 2000 il Consiglio, ai sensi dell’articolo 13 del TCE, ha approvato una direttiva volta ad attuare il principio della parità di trattamento delle persone a prescindere dall’origine etnica o razziale. Nel novembre 2000 il Consiglio, ai sensi del medesimo articolo, ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento nel mondo del lavoro e dell’occupazione (GU L 303 del 2.12.2000) e ha deciso di istituire un programma d’azione a favore di attività atte a contrastare la discriminazione basata sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sul credo, sull’handicap, sull’età e sull’orientamento sessuale.

<sup>39</sup> La strategia decisa dal Consiglio europeo di Lisbona indica esplicitamente che si deve “consentire all’Unione di ristabilire le condizioni della piena occupazione”. L’obiettivo della piena occupazione è stato reiterato nelle linee guida per l’occupazione per il 2001 in cui la Commissione suggerisce misure concrete sulle modalità per conseguire questo obiettivo.

**Conosci i tuoi diritti**

*“Know your rights line” (linea per conoscere i tuoi diritti) è un servizio telefonico della Confederazione dei sindacati britannici (the British Trade Union Congress - TUC) istituita appositamente per i lavoratori giovani, affinché possano ricevere informazioni sui propri diritti in materia di lavoro. Nel 2001 il TUC sta preparando una campagna per promuovere i diritti dei giovani lavoratori.*

[http://www.tuc.org.uk/tuc/rights\\_main.cfm](http://www.tuc.org.uk/tuc/rights_main.cfm)

Molto spesso i giovani non guadagnano abbastanza da essere economicamente indipendenti; devono infatti vivere con i genitori fino ai trent'anni e dipendono dal loro sostegno<sup>40</sup>. Inoltre i giovani sono molto spesso soggetti a stress e a pressioni sul lavoro. Sono particolarmente colpite le giovani coppie con figli e le famiglie mononucleari. In pratica i giovani non conoscono i loro diritti e non prendono veramente parte alla contrattazione collettiva. L'ambito di regolamentazione deve quindi essere migliorato per tenere conto delle necessità specifiche dei giovani.

La protezione è particolarmente necessaria per coloro che non conseguono risultati positivi nel mercato del lavoro. Senza tale tutela, soprattutto per gli svantaggiati, i giovani non riescono a vivere la gioventù come una transizione tra l'infanzia e il mondo adulto e come fase di sperimentazione sociale volta a sviluppare la creatività, la personalità, le opinioni soggettive, il senso di responsabilità, ecc.

### 3.2. Proposte emerse dalla consultazione

#### Occupazione

##### A livello nazionale, regionale e locale

Potenziare e rafforzare le misure a livello nazionale, regionale e locale nel quadro della strategia europea per l'impiego.

- Migliorare le informazioni e l'orientamento per i giovani in materia di mercato del lavoro:
  - Sviluppare servizi di informazione e di orientamento in base alle esigenze dei giovani.
  - Coinvolgere i soggetti con poteri decisionali e i datori di lavoro presenti a livello locale nei servizi di informazione e di orientamento destinati ai giovani.
  - Sviluppare risorse di informazione concrete per i giovani sulle offerte di lavoro, sulle condizioni di lavoro, sulla protezione sociale, ecc., a livello nazionale, regionale e locale.

<sup>40</sup>

Esempio significativo: il 20% dei giovani con impiego dice di ricevere la maggior parte delle proprie risorse finanziarie dai genitori. Quando viene chiesto ai giovani perché vivono con i genitori più a lungo rispetto al passato, più del 70% avanza una ragione materiale: non avrebbero i mezzi per vivere da soli. Tra il 1997 e il 2001 la rilevanza dei genitori come fonte di reddito è aumentata, in alcuni casi sensibilmente, in tutti i paesi dell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda e della Finlandia). Infatti più di un giovane su 2 dichiara di ricevere la maggior parte delle proprie risorse economiche dai genitori o dalla famiglia (+ 7% rispetto al 1997). Fonte EB2001, Ibid.

- Diffondere le informazioni nei luoghi che i giovani frequentano abitualmente, come le scuole, le università, gli uffici di collocamento, i club, i centri giovanili, ecc.
- Sviluppare uffici di informazione specificatamente dedicati ai giovani all'interno di servizi di informazione esistenti, sistemi di orientamento concepiti in base alle peculiarità locali e piani d'azione individuali.
- Sollecitare i sindacati ad adottare una strategia per avvicinare i giovani.
- Incoraggiare i datori di lavoro a contribuire alla pianificazione professionale.
- Ampliare la formazione professionale e innalzarne il livello qualitativo:
  - Estendere l'apprendistato e i programmi di stage.
  - Inserire un'ampia gamma di competenze nei programmi didattici della formazione professionale.
  - Potenziare la formazione nel campo delle lingue straniere e nelle tecnologie informatiche.
  - Ispezionare le istituzioni preposte alla formazione e valutare i programmi proposti ai giovani.
- Agevolare l'accesso alla formazione professionale per i giovani, in particolare per i disabili, gli emarginati e per coloro che rischiano l'emarginazione sociale:
  - Offrire formazione gratuitamente.
  - Migliorare la formazione professionale degli operatori che lavorano con i giovani.
- Agevolare la transizione dalla formazione all'occupazione:
  - Offrire opportunità di studio o di formazione in una situazione reale di lavoro, lavori per studenti, corsi serali o sistemi duali di istruzione e di formazione professionale.
  - Apportare sostegno alle associazioni che generano occupazione.
  - Istituire partenariati tra pubblico e privato per favorire l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.
  - Ridurre le disuguaglianze legate alla tematica uomo-donna nelle scelte professionali e il divario salariale tra i vari tipi di occupazione.
  - Consentire ai giovani durante il periodo di transizione tra la scuola e il mondo del lavoro di conciliare lo "status duplice" di stagista/studente/persona in formazione e lavoratore/dipendente.
  - Introdurre un programma di borse di studio alla fine del ciclo di studi.

- Innalzare la qualità dei posti di lavoro destinati ai giovani.
- Agevolare l'accesso ai giovani all'imprenditoria:
  - Ridurre/rimuovere gli ostacoli di natura burocratica e fiscale, le norme fiscali e finanziarie, le normative economiche e sociali, ecc., che possono frapporsi alla libera professione e alla costituzione di piccole imprese da parte dei giovani. Agevolare l'accesso dei giovani alle risorse finanziarie e ai servizi di consulenza.
  - Fornire supporto logistico e finanziario ai giovani imprenditori.
  - Alleggerire il carico della previdenza sociale per i giovani che esercitano una libera professione.

#### A livello europeo

- L'obiettivo della piena occupazione per i giovani deve rimanere una priorità per gli Stati membri e per la Commissione europea:
  - Rafforzare la dimensione giovanile nelle politiche comunitarie attraverso un migliore coordinamento tra i vari livelli decisionali e tra i vari campi d'azione.
  - Invitare la società civile e i gruppi bersaglio a partecipare alle consultazioni periodiche sulla strategia europea per l'impiego.
  - Sostenere i progetti innovativi per reintegrare i giovani disoccupati.
  - Fornire informazioni sulle opportunità di lavoro o di formazione e sulle occupazioni e professioni, individuate in tutta Europa.
  - Migliorare lo status europeo dei giovani stagisti.
  - Sviluppare un sito Internet di informazioni, specificatamente concepito in base alle esigenze dei giovani.
- Migliorare i sistemi di trasferimento e di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze professionali tra gli Stati membri:
  - Migliorare e integrare i sistemi di riconoscimento (come ECTS, NARIC, Europass)<sup>41</sup>.
  - Riconoscere e valorizzare le qualifiche e le competenze acquisite in altri Stati membri o nell'ambito del servizio di volontariato o dei programmi di formazione non formale.

#### **Inclusione sociale**

---

<sup>41</sup> ECTS: Sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici, NARIC: Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico, Europass: il passaporto in cui vengono raccolte le conoscenze e l'esperienza maturate in contesti formali e non formali.

Potenziare e rafforzare le misure a livello nazionale, regionale o locale nel quadro della strategia europea di inclusione sociale.

- Dare accesso ai giovani a risorse, diritti e servizi nei seguenti ambiti:
  - condizioni abitative decorose e sane;
  - assistenza sanitaria appropriata;
  - altri servizi pubblici e privati, ad esempio nel settore della giustizia, della cultura dello sport e delle attività ricreative;
  - accesso a tali risorse, diritti e servizi concepiti per soddisfare le esigenze specifiche dei giovani che si trovano ad affrontare difficoltà di natura sociale ed economica;
  - opportunità nell’ambito della “seconda possibilità” per i giovani che hanno abbandonato programmi concepiti a livello individuale (come la riabilitazione, la formazione professionale, ecc.).
- Sviluppare approcci preventivi per affrontare precocemente le cause dell’emarginazione sociale dei giovani:
  - Concentrarsi sui bisogni individuali attraverso un approccio maggiormente orientato alla persona.
  - Attribuire particolare attenzione ai bisogni dei giovani a livello locale e regionale nell’ambito dei centri sanitari, di orientamento e di consulenza, nelle attività culturali, nello sport, negli asili, nella politica degli alloggi, nei trasporti, ecc., specialmente per coloro che sono emarginati dalla società (come le famiglie mononucleari).
  - Favorire l’integrazione sociale delle minoranze etniche.
  - Favorire la composizione dei conflitti con l’aiuto di assistenti sociali.
  - Assicurarsi che le politiche in materia di condizioni di lavoro, diritti sociali e protezione sociale trovino sistematicamente attuazione.
- Riformare i sistemi di sicurezza sociale e la legislazione sociale:
  - Garantire la solidarietà intergenerazionale nei sistemi pensionistici.
  - Eliminare le discriminazioni nei sistemi di protezione sociale (ad esempio nei confronti delle donne, dei giovani disabili, delle minoranze etniche).
  - Prendere in considerazione le esigenze dei giovani, soprattutto di quelli svantaggiati, nella legislazione sociale in settori quali i contratti di lavoro precario, la flessibilità nell’orario di lavoro, la parità retributiva, l’accesso a strutture di assistenza per le giovani famiglie.

- Fornire ai giovani informazioni sui loro diritti e sulla protezione sociale che compete loro.

#### A livello europeo

- Dare priorità nelle misure sull'integrazione sociale ai bisogni dei giovani più vulnerabili<sup>42</sup>.
- Intensificare il lavoro a favore dell'integrazione sociale dei giovani attraverso i programmi europei<sup>43</sup>.
- Contribuire all'integrazione sociale dei giovani attraverso un approccio basato su percorsi e trampolini previsti dai programmi e dalle politiche sull'occupazione a livello europeo.

## 4. LA GIOVINEZZA: UN'ETÀ DA SFRUTTARE AL MEGLIO

### 4.1. Analisi dei risultati

Nel corso della consultazione è emerso chiaramente che il benessere e l'autonomia dei giovani dipendono da tutta una serie di questioni complesse. L'ambiente, l'immigrazione, i mass media, i sistemi giuridici, la salute, l'abuso di droga, la sessualità, lo sport, la sicurezza personale, ecc., sono tutti temi che influiscono sulla vita dei giovani e sull'impegno che essi approfondono nella vita pubblica, nell'istruzione e nella ricerca di un'occupazione. Ad esempio, la salute dei giovani – o i temi correlati come la droga, la sessualità, la sicurezza personale, l'alimentazione, ecc. – condiziona profondamente la volontà e l'atteggiamento che essi hanno nel frequentare la scuola o nel seguire un corso di formazione professionale. Inoltre il modo in cui il “mondo degli adulti” tratta questi temi incide sulla percezione che i giovani hanno della società e delle opportunità che la società offrirebbe loro. Agli occhi dei giovani la società non è in grado di affrontare, ad esempio, i problemi dell'ambiente; le soluzioni ambientali rimangono infatti pura retorica e quindi la cittadinanza attiva non viene incoraggiata.

- ***Il benessere si fonda sulla giustizia e sulla non-discriminazione***

I giovani hanno un concetto molto ampio di benessere. Ritengono che lo sviluppo personale e l'autonomia dipendano da condizioni sociali propizie, scevre da discriminazioni, eque, in cui sia preservata la diversità. Esiste un rapporto diretto tra, da un lato, il benessere dei giovani nella loro individualità e, dall'altro, la lotta della società contro ogni forma di ingiustizia tra le generazioni e ogni forma di esclusione

---

<sup>42</sup> Nel giugno 2000 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento una proposta di decisione per l'istituzione di un programma pluriennale inteso a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (COM (2000) 368 del 16.6.2000). Il programma punta a sviluppare un approccio integrato verso l'emarginazione sociale in cui si colleghino politiche in aree diverse come l'impiego e la protezione sociale. La decisione definitiva sul programma dipende dall'esito della procedura di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

<sup>43</sup> Molti programmi europei e molte linee di finanziamento, come GIOVENTÙ, LEONARDO, SOCRATES, la lotta contro la discriminazione, ecc. sono diretti ai giovani in condizioni svantaggiate. Il Fondo sociale europeo sostiene le misure a livello nazionale atte a “sostenere l'integrazione occupazionale dei giovani”.



e di discriminazione illegittima di un gruppo sociale e la lotta per una maggiore giustizia e per una ripartizione equa dei mezzi e delle possibilità su scala mondiale.

In linea di principio i sistemi di protezione sociale e i servizi sanitari devono essere accessibili a tutti allo stesso modo e senza discriminazioni. Ne discende che la situazione specifica delle persone svantaggiate deve essere presa pienamente in considerazione. I giovani portatori di handicap fisici e mentali si trovano ancora in condizioni sociali ed economiche precarie. I disabili costretti ad usare sedie a rotelle incontrano difficoltà ad accedere agli eventi culturali. Altri giovani disabili non hanno accesso a Internet, non beneficiano di infrastrutture sufficienti per praticare sport e attività fisiche e molto spesso i gruppi di sostegno non sono pienamente accettati socialmente e non sono sufficientemente sostenuti.

**“Semplicemente euro”**

*Il progetto mira a tracciare una valutazione della situazione attuale, prevede la formazione sull'uso dell'euro per le persone colpite da handicap mentali nei 15 Stati membri dell'Unione europea, promuove l'informazione sull'euro tra i disabili mentali, le loro famiglie e gli operatori.*

*Il progetto ha condotto alla pubblicazione di una guida, a un sito Web di facile lettura (grazie all'utilizzo di simboli) nonché a un video informativo sull'euro.*

<http://www.fvo.nl/html/euro/irish/project.htm>

Come confermato dalla consultazione in genere e dai ricercatori in particolare, in Europa c'è la sensazione che siano emerse nuove forme di disuguaglianze sociali e che si siano creati nuovi divari culturali tra le varie categorie di giovani. La realtà odierna si caratterizza, da un lato, per la crescente uniformità degli stili di vita dei giovani (musica, abbigliamento, ecc.) e, dall'altra, da una crescente polarizzazione delle opportunità, che accentua le tensioni già esistenti tra generazioni, tra uomini e donne, tra gruppi etnici e tra regioni con diversi livelli di prosperità economica. In Europa tra gli strati più indigenti della società i processi di modernizzazione sono selettivi e spesso producono vantaggi solo per una piccola parte dei giovani.

• ***L'autonomia si basa sul reddito, sulla protezione sociale e sull'alloggio***

Secondo i giovani, la mancanza di risorse economiche costituisce l'ostacolo principale all'integrazione sociale, al benessere e all'autonomia ed essi chiedono quindi una riforma globale dei sistemi di previdenza e di protezione sociale, in modo da garantire che tutti i giovani, a prescindere dallo status sociale o dalla posizione che occupano nel mercato del lavoro (compresi quelli che non frequentano la scuola o che sono disoccupati), ricevano una protezione adeguata ed equa. I servizi devono essere facilmente accessibili anche nelle zone scarsamente popolate. Sarebbe opportuno che i giovani fossero meglio informati e informati più tempestivamente circa la loro posizione riguardo alla protezione sociale.

Sono assolutamente insufficienti gli alloggi a costi contenuti che consentirebbero ai giovani di lasciare la famiglia per vivere da soli o per costituire una famiglia propria. Questa necessità è stata sottolineata nell'intento di colmare il divario esistente in materia di copertura sociale per i giovani, soprattutto per i problemi di coloro che non godono di alcuno status sociale. I contributi e/o un reddito minimo concessi a prescindere dallo status sociale e dalle condizioni di occupazione sono considerati dai giovani come passi importanti per consentire loro di acquisire un'indipendenza sempre maggiore.

**“L'Étage” – aiuto per i giovani in difficoltà**

*“L'Étage” è un centro francese destinato primariamente ai giovani che si trovano in estrema difficoltà, in modo da consentire loro di svilupparsi e di mantenere la loro dignità. I giovani possono ricevere due pasti al giorno ad un prezzo simbolico. Il centro li aiuta a trovare un'abitazione o un riparo e può essere utilizzato come recapito per i documenti ufficiali (come i curricula) e per ottenere contributi per l'assistenza sanitaria.*

*Association Espérance, 19, quai des Bateliers, F - 67000 Strasbourg, tel. +33 388 3570768*

• ***Migliorare la salute fisica e mentale e la prevenzione contro la droga***

La conclusione principale, emersa dalla consultazione, è che esiste una forte domanda di informazione in materia di prevenzione sanitaria per tutti, richiesta che deve essere soddisfatta nell'ambito dei programmi scolastici e nel contesto del settore giovanile. Le strutture di aiuto hanno un ruolo importante da svolgere per il sostegno allo sviluppo personale dei giovani. Sono strumenti importanti anche i programmi di educazione tra pari e la cooperazione tra giovani in altri tipi di programmi. La prevenzione deve innanzitutto essere volta a promuovere una maggiore presa di coscienza da parte dei giovani delle loro responsabilità verso il proprio corpo, ad esempio in relazione alle abitudini alimentari.

***“MAHIS – le possibilità sono dentro di voi”***

*Mahis è un programma finlandese di cooperazione che aiuta i giovani a gestire la propria vita e offre il sostegno degli adulti e una socializzazione positiva all'interno di un gruppo di pari. L'obiettivo è quello di accrescere la fiducia in se stessi e nel futuro. Mahis offre soluzioni in alternativa alla droga e modelli di comportamento per far fronte alla pressione sociale.*

*<http://www.nuortenakatemia.fi/>*

I giovani vogliono essere maggiormente informati su tutte le questioni legate alla salute, allo sviluppo personale, ai temi correlati al consumo e all'ambiente. Le informazioni dovrebbero essere diffuse dai mezzi di comunicazione nelle scuole<sup>44</sup>, nelle strutture di aiuto ai giovani, nei servizi di consulenza. L'accesso ai servizi sanitari deve essere libero e non discriminatorio e pertanto devono essere create strutture di assistenza sanitaria dedicate ai giovani.

Le politiche sanitarie devono attribuire maggiore enfasi ai problemi sanitari che investono i giovani in particolare. Dei veri progressi possono essere compiuti solo in presenza di studi scientifici, statistiche e copertura mediatica sulla situazione sanitaria dei giovani.

Il fumo e il consumo di alcool nonché l'abuso di sostanze mediche lecite sono considerati problemi di fondamentale importanza. È infatti in costante aumento il consumo di nicotina, alcool, zuccheri e grassi da parte dei giovani. L'elevato tasso di suicidi tra i giovani infatti è indice di un malessere persistente.

A giudizio dei giovani, la tossicodipendenza deve essere considerata una malattia e non un reato e deve essere affrontata di conseguenza. Essi sottolineano inoltre la necessità di programmi di prevenzione di più ampio respiro e più efficaci, soprattutto attraverso servizi di prevenzione e di consulenza all'interno di gruppi di pari e di

<sup>44</sup>

Nel settore della promozione della salute tra i giovani la Commissione europea, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d'Europa collaborano nel quadro dell'“European Network of Health Promoting Schools” (ENHPS). Questa rete è un esempio concreto di attività di promozione della salute condotta con risultati estremamente positivi grazie agli sforzi congiunti profusi da queste tre organizzazioni nel perseguimento dei loro obiettivi di promozione della salute nelle scuole.

vere strutture di cura e di rieducazione. Le informazioni fornite dai genitori sono viste come una componente fondamentale in questo contesto. Tuttavia, le opinioni divergono per quanto concerne l'orientamento preciso che dovrebbe essere impresso alla politica di lotta alla tossicodipendenza. In alcuni paesi la maggior parte dei giovani sono favorevoli ad un atteggiamento più severo verso la tossicodipendenza, il tabagismo e l'alcolismo. In altri i giovani chiedono la depenalizzazione del consumo, della produzione e della vendita di cannabis e dei derivati per ragioni mediche e pratiche, esigendo allo stesso tempo che sia mantenuto o rafforzato il divieto sulle droghe pesanti.

Per quanto riguarda la salute mentale, è emersa la necessità di un'azione più intensa per la prevenzione (soprattutto centri consultori) e di strutture di cura, specificatamente dirette ai giovani. Sarebbe inoltre opportuno che siano realizzate statistiche più complete sulla situazione dei giovani colpiti da malattie mentali.

***“Penumbra” – sostegno per i giovani portatori di handicap mentali***

*Penumbra è un'associazione scozzese di volontariato che opera da 15 anni nel campo della salute mentale. Il suo obiettivo è quello di incoraggiare i giovani disabili a sviluppare le loro capacità e la fiducia in se stessi, ad affrontare temi difficili nella loro vita e a condurli a riconoscere che la forza viene dall'interno. Nel corso degli anni sono stati organizzati servizi ad hoc e un'ampia gamma di gruppi di sostegno (disturbi alimentari, tossicodipendenza e alcolismo).*

<http://www.penumbra.org.uk/youngpeople/youngpeoplecontent.html>

- ***Maggiore apertura sul tema della sessualità***

I giovani considerano la sessualità un aspetto importante del loro benessere e dell'autonomia personale. Avvertono la necessità di essere meglio informati sulla sessualità, soprattutto in materia di educazione sessuale, contraccezione, malattie sessualmente trasmesse, ecc. Le informazioni devono essere impartite sia a scuola sia al di fuori della scuola in strutture d'istruzione non formale come le organizzazioni giovanili e sportive e presso le strutture ricreative.

***La Risoluzione nordica sui diritti e sulla salute sessuale degli adolescenti***

*La Risoluzione nordica è stata elaborata dalle Associazioni per la pianificazione familiare dei cinque paesi nordici sulla base del programma di azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e sullo sviluppo, tenutasi al Cairo nel 1994. Si tratta di uno strumento importante per difendere l'idea secondo cui fornire ai giovani informazioni precise non li incoraggia ad avere relazioni sessuali (qualora ne abbiano), bensì a proteggerli.*

<http://mirror.ippf.org/cairo/issues/9906/nordic.htm>

I giovani chiedono un accesso equo per tutti a prescindere dalle origini culturali alle informazioni e alla consulenza nonché alla contraccezione e all'educazione sessuale. Chiedono inoltre la legalizzazione dell'aborto. In effetti la gravidanza tra gli adolescenti è considerata un problema specifico che deve essere affrontato.

Tutte le forme di sfruttamento sessuale come il turismo sessuale o la pedofilia vengono respinte con forza e senza possibilità di dubbio. L'intolleranza verso alcuni orientamenti sessuali viene criticata e respinta. I giovani sono a favore di un incremento di misure positive per sensibilizzare alla diversità sessuale.

L'educazione sessuale impartita da altri giovani (“educazione tra pari”) può contribuire a superare situazioni familiari difficili o a raggiungere persone che trovano difficile parlare di sessualità. Devono inoltre essere individuati metodi di educazione specifici per le ragazze che fanno parte di minoranze etniche e/o che provengono da ambienti svantaggiati, poiché per alcune la maternità rimane ancora il solo modo per integrarsi nella società.

- ***I temi inerenti alla famiglia e alla parità tra uomini e donne meritano una maggiore attenzione***

I giovani ritengono che negli ultimi decenni i progressi in materia di parità uomo-donna siano stati scarsi. Si avverte la necessità di una relazione più equa tra gli uomini e le donne nella società e di una maggiore consapevolezza degli stereotipi specifici in tale tematica e della definizione dei ruoli. I giovani pensano che sia necessario riconsiderare la tradizionale suddivisione dei compiti, soprattutto nelle zone in cui la disoccupazione è elevata e sono insufficienti i servizi pubblici di assistenza all'infanzia.

***Mobilizzare le giovani donne per la parità in Europa***

*Nel settembre 1999 la Lobby europea per le donne (European Women's Lobby - EWL) ha varato un progetto intitolato "Mobilising Young Women for Equality in Europe" che mira ad integrare i problemi delle giovani donne nell'elaborazione delle politiche europee e nazionali, coinvolgendo più giovani donne nelle azioni organizzate e nel processo decisionale.*

<http://www.womenlobby.org>

Conciliare la famiglia e il lavoro è considerata una delle sfide principali per il futuro, che potrebbe essere affrontata, ad esempio, attraverso l'introduzione del congedo parentale e il miglioramento dei servizi di assistenza all'infanzia. In questo contesto è opportuno portare l'attenzione sui bisogni specifici delle ragazze e delle giovani donne, soprattutto in materia di salute e di sicurezza. La violenza contro le donne rimane elevata, quindi bisogna agire. In determinate situazioni di stress le giovani donne sono più soggette dei coetanei a contrarre malattie specifiche come la bulimia e l'anoressia. Molti giovani chiedono un sostegno materiale e morale più forte per le famiglie, anche per le coppie non sposate con figli.

- ***Esprimere la propria cultura***

I giovani sottolineano la funzione importante inerente a tutte le forme di attività culturale in relazione al loro benessere e sviluppo personale. Propongono che siano apportate modifiche ai programmi scolastici, all'istruzione non formale e alla politica culturale da parte delle autorità pubbliche. Considerano l'educazione culturale impartita nella gioventù come un mezzo potente per sviluppare il tipo di competenze sociali necessarie per il progresso della società della conoscenza.

***Club 15-29 – attività artistiche per giovani svantaggiati***

*Il "Club 15-29" in Grecia si rivolge ai giovani, ragazzi e ragazze, che non fanno parte di alcun tipo di organizzazione. Il "Club" comprende tutti i generi di programmi ricreativi. Uno degli obiettivi consiste nel raggiungere i giovani delle regioni periferiche e le persone colpite da handicap per eliminare le disparità culturali ed educative e attuare progetti che coinvolgano i giovani sordi e ciechi in attività artistiche come il teatro.*

<http://www.neagenia.gr/club1529b.html>

I giovani, tuttavia, ritengono che una quantità eccessiva di informazioni e il carattere commerciale delle stesse possano mettere a repentaglio la loro identità culturale. Si vedono come il bersaglio di forze commerciali che mirano ad influenzare i comportamenti in quanto consumatori. In questo modo, si possono verificare casi in cui i giovani si sentono di dover guadagnare subito per rimanere in linea con i modelli stereotipati del mercato.

In un'epoca in cui le frontiere tra le culture dei giovani e le culture degli adulti diventano più permeabili, emergono nuove forme culturali, mutevoli e talvolta complesse. In questi nuovi modelli culturali sembra che il criterio dell'età si vada

stemperando. È importante pertanto consentire ai giovani di modellare e di esprimere la propria cultura.

- ***I giovani vogliono vivere in un ambiente più sicuro e vogliono essere più informati in materia ambientale***

I giovani considerano la sicurezza nelle aree urbane e la prevenzione degli incidenti stradali come questioni importanti, in particolare il problema specifico dei rischi e la sicurezza sul lavoro. Si profila pertanto la necessità di potenziare le norme di sicurezza e i meccanismi normativi.

Le questioni ambientali rivestono grande interesse per i giovani e hanno un impatto sostanziale sulle condizioni di vita e sul benessere. Molti giovani sono consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, ma vorrebbero saperne di più ed essere più informati sull'attuazione dello sviluppo sostenibile e ciò rientra negli obiettivi del sesto programma d'azione per l'ambiente<sup>45</sup>, che mira a promuovere l'educazione ambientale e ad esplorare modalità per intensificare la sensibilizzazione alle questioni ambientali all'interno dei programmi scolastici e nell'elaborazione di programmi educativi destinati a promuovere modi di vita più ecologici.

#### **4.2. Proposte emerse dalla consultazione**

##### A livello nazionale, regionale e locale

- Condizioni materiali di benessere:
  - intensificazione degli sforzi per migliorare la situazione in materia di alloggi;
  - un'infrastruttura socio-culturale adeguata per tutti i giovani, compresi quelli che provengono da ambienti a basso reddito e dalle zone rurali.
- In materia di salute e di lotta contro la droga:
  - accesso non discriminatorio ai servizi sanitari;
  - miglioramento generale delle strutture di assistenza sanitaria;
  - promozione dell'educazione sanitaria (compresi temi legati al consumo);
  - maggiore sostegno per i programmi di informazione e di prevenzione;
  - migliore comunicazione e sensibilizzazione per i mass media;
  - consulenza e informazioni attraverso gruppi di pari;
  - informazione familiare;
  - migliori cure per la tossicodipendenza, preferibilmente in centri specializzati;

---

<sup>45</sup> COM(2001) 31 def. del 24.01.2001.

- maggiore sostegno per la ricerca medica e per la raccolta di dati statistici.
- Altre questioni (salute mentale, sessualità, famiglia, parità tra uomini e donne, sicurezza personale):
  - miglioramento della copertura medica per i disturbi psicologici e le malattie psicosomatiche;
  - consulenza migliore e più precoce e creazione di strutture specializzate nella cura di malattie mentali;
  - istituzione di programmi di reintegrazione più adatti ai giovani colpiti da malattie mentali;
  - migliore accesso alle informazioni e alla consulenza in materia di sessualità;
  - maggiore sostegno ai programmi di contraccezione e di pianificazione familiare;
  - miglioramento e ampliamento delle strutture di terapia per le vittime di sfruttamento e di violenza sessuale;
  - miglior sostegno materiale e organizzativo alle famiglie, soprattutto per le strutture di assistenza all'infanzia a costi contenuti;
  - accesso equo e gratuito a tutte le donne ai servizi sanitari di ginecologia e di pianificazione familiare;
  - criteri più severi e attuazione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro;
  - strutture di formazione speciali per i neopatentati;
  - servizi di trasporto adeguati anche nelle ore non di punta;
  - intensificare la sensibilizzazione sulle questioni ambientale e sostenere l'educazione ambientale nell'istruzione e nella formazione formale e non formale.

#### A livello europeo

L'Unione europea è invitata a concentrarsi maggiormente su due poli principali d'azione: introdurre alcune norme e adattare maggiormente le politiche e i programmi alle esigenze dei giovani.

- Partendo dal presupposto che l'Unione europea è in grado di stabilire determinate norme, sono state suggerite quattro categorie disciplinari:
  - norme per una copertura adeguata di protezione sociale per tutti i giovani senza discriminazioni, che si basi sul principio di un trattamento più equo tra generazioni;

- norme in materia di assistenza sanitaria per tutti i giovani senza discriminazioni, prestando particolare attenzione alla prevenzione; tali norme devono essere sufficientemente flessibili, in modo da prendere pienamente in considerazione le esigenze specifiche di determinate categorie di giovani;
  - norme relative ad un politica europea sull'abuso di talune sostanze, che tenga conto della realtà odierna, che copra l'intera gamma di sostanze lecite e illegali e che consideri la tossicodipendenza come una malattia e non come un reato;
  - norme europee sulle strutture di assistenza all'infanzia e sul congedo parentale come mezzi per promuovere una politica di parità uomo-donna e per sostenere la famiglia.
- L'Unione europea è invitata a meglio tenere in considerazione gli interessi dei giovani nella definizione e nell'attuazione delle politiche e dei programmi d'azione europei:
    - Sono necessarie più iniziative europee in materia di informazioni destinate alla gioventù, in particolare nei settori che contribuiscono a fare dei giovani dei cittadini autonomi.
    - La politica europea deve mirare a salvaguardare la pluralità delle culture e dei modi di vita in Europa.
    - I programmi LEONARDO, SOCRATES e GIOVENTÙ devono essere più accessibili ai giovani disabili e ai giovani svantaggiati; i prodotti culturali destinati alle persone colpite da handicap alla vista o all'udito devono ricevere un sostegno più significativo.
    - Sono necessari dati specifici sulle malattie legati alla tematica uomo-donna nell'UE.

## 5. UN'EUROPA FONDATA SUI VALORI

### 5.1. Analisi dei risultati

Per i giovani nella fascia d'età tra i 15 e i 25 anni, l'Europa ha più volti: torre di Babele, burocrazia e “grande macchina a gettoni”, ma anche uno spazio di scambio e di incontro e baluardo dei valori democratici.

#### • *L'Europa nel mondo*

Considerati individualmente o collettivamente, i giovani respingono l'idea di un'Europa che si limita a una grande area economica di libero scambio in competizione con l'America settentrionale o con il sud-est asiatico. Il fine dell'avventura comunitaria non deve essere quello di creare una “fortezza Europa”, accampata su posizioni e retaggi del passato: la dominazione europea in altri continenti in determinate epoche storiche non deve essere un pretesto per continuare in tale direzione. Al contrario, l'Europa deve dimostrare apertura verso il resto del mondo e porsi come crocevia culturale, spazio di tolleranza e di scambio.

È chiaro inoltre che per i giovani l'Europa va ben al di là dell'Unione europea. Essi sostengono l'allargamento, benché siano del tutto consapevoli del fatto che l'adesione dei paesi candidati, la transizione dei regimi ex comunisti verso sistemi democratici e dell'economia pianificata verso un'economia di mercato rendono talvolta precaria la situazione dei giovani di tali paesi.

- ***Un'Europa che difende i valori***

I giovani e le associazioni giovanili ribadiscono il proprio sostegno per l'ideale europeo fondato sui valori della pace, della prosperità e della democrazia. È chiaro per tutti che l'affermazione forte di uno spazio di libertà e di diritti oggi è molto più necessario di un'Europa economica. Neppure l'idea di unità nella diversità li lascia più indifferenti.

La questione della lotta contro le discriminazioni è emersa chiaramente in tutti i dibattiti. I valori di solidarietà, di uguaglianza, di multiculturalismo sono stati unanimemente riaffermati. Sono al cuore dell'integrazione europea, ma anche della cooperazione con il resto del mondo. I partecipanti alle consultazioni hanno infatti auspicato l'attuazione di una politica europea comune per proteggere i diritti fondamentali universali.

I giovani chiedono che sia applicata con rigore la clausola di non discriminazione contenuta nel Trattato di Amsterdam (art. 13), che consente alle istituzioni europee di intraprendere misure per combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale. Questo articolo ha trovato una prima applicazione nel piano d'azione contro le discriminazioni che mira primariamente a cambiare le prassi e gli atteggiamenti, mobilitando gli attori interessati. Tali sforzi devono essere perseguiti.

I giovani inoltre temono che determinati effetti della mondializzazione possano favorire o rafforzare le disuguaglianze tra popoli e regioni del mondo. Hanno espresso grande preoccupazione per la tratta di esseri umani, conseguenza su scala mondiale dei fenomeni di povertà.

*Creazione di un fondo in Portogallo per la solidarietà "carte giovani per Timor", ovvero come conferire ad uno strumento che originariamente è destinato al consumo una vera funzione di solidarietà. Sono previsti due tipi di carta giovani: quella "classica" in vendita per € 6 e la "MegaCartão Jovem" al prezzo di € 12. Dal 1° giugno 1999 per ogni carta "classica" acquistata € 0.50 vengono attribuiti a progetti attuati a Timor est, per ogni "Mega carta" invece il contributo è di € 1..*

<http://www.timorlorosac.fdti.pt/campanhas/cartaojovem.htm>

- ***La lotta contro il razzismo e la xenofobia***

Consta di due aspetti: la prevenzione e l'atteggiamento fermo ("tolleranza zero") di fronte a comportamenti estremisti.

In genere, i giovani sono aperti verso gli altri, sono sensibili al problema del razzismo e sono pronti a impegnarsi in questa lotta. Si sentono però particolarmente vulnerabili di fronte ai tentativi di manipolazione.

L'azione politica pertanto deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:



- L’istruzione, l’occupazione e l’integrazione sociale sono presupposti per prevenire il razzismo e la xenofobia.
- La partecipazione giovanile, soprattutto da parte delle minoranze, ai progetti di base (“grassroots”), l’istruzione e la formazione non formali sono in questo senso strumenti privilegiati.
- L’informazione dei giovani da parte dei giovani, soprattutto in questo ambito, è il modo migliore per sensibilizzare la gioventù.
- Il sostegno di rete a tutti i livelli e lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione tra le reti costituisce uno strumento idoneo per le azioni future.

***Tutti diversi / tutti uguali***

*Campagna di lotta contro il razzismo e l’intolleranza, organizzata dal Consiglio d’Europa nel 1996. Ha fornito eccellenti risorse e motivazioni per il lavoro di educazione tra pari nell’ambito della lotta contro l’esclusione. Nonostante non prevedesse una durata particolarmente estesa, la campagna ha prodotto materiale pedagogico prezioso che tuttora viene utilizzato dalle organizzazioni giovanili in tutta Europa.*

<http://www.ecri.coe.int/>

***La European Peer Training Organisation (EPTO)***

*È una rete europea di giovani formatori per la lotta contro il razzismo e la xenofobia. L’obiettivo è di dare ai giovani e soprattutto ai leader dei movimenti giovanili degli strumenti di formazione che consentano loro di organizzare laboratori sul rispetto della diversità culturale. La rete è presente in 10 paesi europei.*

<http://www.ceji.org/new/epto/frameset2.html>

• ***Un’Europa a cui i giovani vogliono prendere parte***

I giovani e i loro rappresentanti rivendicano un’Europa che ascolti le loro preoccupazioni senza esclusioni o stigmatizzazioni. Intravedono l’Europa come un vasto spazio allargato senza frontiere, volta a facilitare gli studi, i viaggi, il lavoro e la vita quotidiana. Infine, vogliono trovare un luogo ideale per la promulgazione di leggi a favore dell’ambiente, in difesa del patrimonio, di lotta contro tutte le forme di estremismo, di rafforzamento dei diritti sociali, di parità di opportunità, ecc.

L’Europa rimane uno spazio in fieri, costituito talvolta con grandi progressi politici, ma fatto anche da una molteplicità di piccoli passi rappresentati dagli interventi concreti. Alcuni giovani hanno deprecato le lacune, affermano di non comprenderne le ragioni e ne evidenziano la natura complessa; altri hanno espresso speranza. Tutti però hanno chiesto una partecipazione alla costruzione europea, prendendo la parola pubblicamente su temi che li interessano e/o che li coinvolgono, non solo in quanto giovani, ma anche in veste di cittadini. Tuttavia, il semplice ascolto non è ritenuto sufficiente.

Le associazioni che per natura sono portate ad entrare più spesso in contatto con le istituzioni comunitarie (richieste di sovvenzioni, inserimento di progetti nei programmi, ecc.) deplorano la complessità delle strutture esistenti. Nel contesto più generale del sostegno tecnico nel settore esteso della politica europea per la gioventù, il Forum europeo della gioventù propone l’istituzione di un’agenzia.

***InfoMobil – Informazioni pratiche sui paesi europei***

*InfoMobil è un servizio Web della rete d’informazione giovanile ERYICA. I settori interessati sono: gli studi, l’impiego, la formazione, l’alloggio, le attività culturali e sportive, le attività ricreative, la*

salute, i servizi di informazione per i giovani, i servizi sociali, i mezzi di trasporto, ecc., in più di 20 paesi.  
<http://www.eryica.org/infomobil/>

Il divario tra le giovani generazioni e l'Europa conduce i ricercatori a lanciare un monito contro alcune idee diffuse secondo cui i giovani d'oggi sarebbero i "primi veri europei". Sono invece molti i giovani che rimangono ancora profondamente radicati nei contesti locali e nelle prospettive nazionali. Deve essere ancora compiuto un lungo e paziente lavoro teso a rafforzare la coscienza e la cittadinanza europee.

***Mettere in pratica l'Europa con l'"Euregione Mosa-Reno" e la rete EFI – Associazione euroregionale per le attività ricreative e l'informazione giovanile.***

*L'euroregione è una regione poliglotta e multiculturale, composta da tre paesi – Belgio, Germania, Paesi Bassi – e si articola tra le città di Liegi, Maastricht e Aix-la-Chapelle. Il suo motto è: "la partecipazione di tutti come condizione per la costruzione dell'Europa". In questa prospettiva, i giovani devono poter beneficiare dell'opportunità di scoprire l'ambiente circostante con altri al di là delle frontiere e nel tempo libero. L'EFI infatti non organizza solo seminari e altre attività di riflessione per i bambini, per i giovani e per tutti coloro che operano nel settore socio-educativo, ma anche laboratori e altre attività creative, atte a favorire la partecipazione giovanile.*

[http://www.efi-aachen.de/f/frames\\_f.htm](http://www.efi-aachen.de/f/frames_f.htm)

Infine, coscienti che le decisioni sono prese sempre più a livello europeo, i giovani vogliono mobilitarsi per l'Europa. Auspicano una nuova iniziativa europea a favore della gioventù, un migliore coordinamento delle politiche nazionali per la gioventù, e la considerazione della dimensione giovanile nelle varie politiche che li coinvolgono, senza essere visti sistematicamente come un problema, bensì come un elemento di sostegno ai problemi che tali politiche intendono risolvere.

• ***La mobilità: la carta vincente della costruzione europea***

Sono emerse due constatazioni:

- La prima è positiva e incoraggiante. La mobilità infatti è sempre più diffusa e il valore aggiunto che ne deriva è ormai ampiamente riconosciuto. Sia che riguardi lo scambio tra più paesi o tra il mondo rurale e quello urbano, sia che si rivolga ai milioni di studenti europei o ai giovani in formazione, sia che riguardi i giovani portatori di handicap o provenienti da minoranze o da ambienti svantaggiati, la mobilità porta apertura verso il mondo e l'arricchimento esperienziale.
- La seconda constatazione attenua questa visione positiva. Esistono ostacoli dovuti alla mancanza di informazioni a tutti i livelli, a barriere mentali (stereotipi), a procedure burocratiche (visti), alla mancanza di equivalenti dei diplomi e del riconoscimento delle esperienze acquisite, ma anche a una conoscenza insufficiente delle lingue straniere. La mobilità rimane pertanto un'esperienza riservata a una minoranza di giovani.

Bisogna quindi passare dall'eccezione alla regola generale: la mobilità deve fare parte integrante dell'apprendimento fin dalla più giovane età. I programmi devono infatti essere accessibili a tutti i giovani a prescindere dalla loro origine socio-economica e geografica.

A tal fine, sono necessari nuovi finanziamenti, una maggiore implicazione dei partner e l'istituzione di criteri di qualità. Se i programmi comunitari hanno

consentito di acquisire esperienza e si pongono come esempi da seguire, a causa della dotazione limitata di risorse, non possono però continuare ad accollarsi unilateralmente la funzione di favorire la mobilità. È pertanto indispensabile un migliore coordinamento dei vari livelli decisionali.

- ***Il volontariato: una risposta alle aspettative dei giovani***

I giovani intravedono nel volontariato, definito come ogni tipo di lavoro gratuito, un mezzo per acquisire competenze ed esperienza, elementi che possono essere valorizzati nella vita professionale. Tuttavia, il volontariato per sua stessa natura non può sostituirsi ad un impiego remunerato.

Esso risponde altresì all'evoluzione della società che, offrendo in questo modo uno spazio di socializzazione ai giovani, trae beneficio dalle attività non commerciali che in questi ultimi anni sono diventate sempre più necessarie. D'altro canto, l'obiettivo del 30% dei giovani che partecipa alle attività di volontariato è stato citato più volte. In alcuni paesi da quando il servizio militare non è più obbligatorio sono emerse queste nuove forme di impegno.

Inoltre, il volontariato è allo stesso tempo un modo di partecipazione sociale e un'esperienza educativa. È fattore di integrazione sociale e consente di contrastare i pregiudizi in maniera molto concreta. Ha un potenziale universale e deve rimanere aperto a tutti. Si configura quindi come una delle risposte esemplari agli auspici espressi in sede di consultazioni sul Libro bianco.

Le attività di volontariato sono condotte a livello locale, nazionale ed europeo. In quest'ultimo caso il volontariato contribuisce senza ombra di dubbio alla costruzione di un'identità europea e deve essere uno strumento efficace per avvicinare i popoli in vista dell'adesione di nuovi Stati membri.

I lavori svolti in questo senso nell'ambito del Consiglio d'Europa<sup>46</sup>, su scala nazionale con l'introduzione del servizio civile, nel Consiglio dei ministri dell'Unione con i dibattiti in corso in materia, all'interno del programma GIOVENTÙ dell'Unione Europea, o presso le Nazioni Unite<sup>47</sup> vanno tutti nel senso dello sviluppo del volontariato.

***Servizio volontario sociale o ambientale***

*In Germania una legge in materia di servizio volontario sociale (Freiwilliges Soziale Jahr-FSJ) consente ai giovani (16-27 anni) di svolgere attività a tempo pieno nell'ambito di un progetto sociale, sanitario o educativo per un periodo da 6 a 12 mesi. Nel 1993 la legge è stata emendata per integrare il servizio volontario ambientale. (Freiwilliges Ökologisches Jahr -FOJ). Garantisce ai giovani volontari il mantenimento del versamento delle prestazioni durante il periodo di servizio (come gli assegni familiari e i punti di bonus per l'ottenimento di posti all'interno di università) e il pagamento dei versamenti di previdenza sociale da parte dell'organizzazione d'accoglienza. La legge enfatizza in particolare il valore educativo del servizio, in quanto stabilisce norme di sostegno minime per i volontari.*

<http://www.ijgd.de>

<sup>46</sup> Cfr. "La risoluzione europea relativa al volontariato giovanile attivo nella politica per i giovani".

<sup>47</sup> Cfr. 2001 – Anno del volontariato.

## 5.2. Proposte emerse dalla consultazione

### **Relazioni con il resto del mondo**

#### A livello europeo

Gli elementi indicati di seguito sono emersi dalla consultazione, in particolare con i giovani:

- Affinché tutti i popoli possano beneficiare delle stesse opportunità di benessere e di sviluppo, è necessario:
  - Alleggerire il debito del terzo mondo (con la condizione che siano rispettati i diritti dell'uomo e i valori democratici).
  - Dare seguito alla richiesta dell'ONU di dedicare lo 0,6% del prodotto interno lordo agli aiuti pubblici a favore dello sviluppo dei paesi poveri.
  - Adottare le misure che possano aiutare efficacemente i popoli del sud del mondo.
- Sostenere le politiche a favore dei giovani nei paesi in via di sviluppo e inserire una dimensione "gioventù" nei programmi di cooperazione.
- Creare un istituto di prevenzione dei conflitti in Europa o in prossimità dell'Europa.
- Introdurre programmi di prevenzione dei conflitti in Europa e nel resto del mondo, tenendo conto del contributo alla pace apportato dai contatti e dagli scambi tra i giovani. La politica per i giovani e soprattutto i programmi di scambio hanno infatti ricadute concrete sulla scena internazionale.

### **I flussi migratori**

#### A livello europeo

- Mettere in atto programmi di aiuto per i paesi di emigrazione. In concreto, concedere loro aiuti economici preventivi e offrire opportunità di impiego nei paesi stessi.
- Attribuire un'importanza particolare ai rifugiati e ai richiedenti asilo che giungono in territorio europeo e promuovere iniziative adatte alla situazione in cui si trovano.
- Rendere i programmi comunitari accessibili ai giovani che provengono da paesi terzi (ad esempio, lo scambio di informazioni, eliminare gli ostacoli linguistici e amministrativi).

### **Difesa dei valori fondamentali e rispetto dei diritti umani**

#### A livello nazionale, regionale e locale

- Far progredire le legislazioni nazionali a favore degli omosessuali, includendo il diritto al matrimonio e all'adozione alla stessa stregua dei diritti di cui godono le coppie eterosessuali.
- Aprire la scuola alle questioni della società e all'evoluzione dei comportamenti. Preparare corsi di educazione sessuale che comprendano tutti gli orientamenti.
- Promuovere un'“educazione al mondo”, un insegnamento completo e obbligatorio sui diritti dell'uomo.
- Prevedere formazioni specifiche per gli insegnanti, per i funzionari e per il personale di polizia.

#### A livello europeo

- Incorporare nei Trattati i diritti fondamentali dei cittadini europei, integrando la Carta firmata a Nizza nel dicembre 2000 che riprende e completa la convenzione dei diritti dell'uomo, che l'Unione d'altro canto, e conformemente agli auspici dei giovani, dovrebbe firmare. I diritti fondamentali inoltre devono essere garantiti anche agli immigrati e ai rifugiati.
- Creare la carica di mediatore europeo per il rispetto delle leggi contro ogni forma di discriminazione.

#### **La lotta contro il razzismo e la xenofobia**

##### A livello nazionale, regionale e locale

- Fare di questo tema una priorità nelle azioni nazionali a favore dei giovani.
- Favorire e sostenere il lavoro di prossimità attraverso progetti locali sulla solidarietà e sulla responsabilità. In questa logica, il lavoro delle organizzazioni giovanili deve essere riconosciuto e valorizzato.
- A seguito della Dichiarazione fatta in occasione del Consiglio “gioventù” del maggio 2001, sviluppare un' comprensione comune delle leggi sulla pubblicazione e sulla diffusione di informazioni razziste e xenofobe, soprattutto tramite Internet.
- Promuovere azioni in cooperazione con le imprese, volte a evidenziare i vantaggi della gestione della diversità.
- L'istruzione e la formazione devono basarsi sul rifiuto per il razzismo e la xenofobia: insegnamento delle lingue straniere alle minoranze e agli immigrati, ma anche corsi nella lingua madre; formazione degli insegnanti alla diversità; partecipazione al sistema educativo, in particolare per gli immigrati e le minoranze.

##### A livello europeo

- Fare di questo tema un punto ricorrente nell'ordine del giorno delle riunioni ministeriali.

- Inserire le iniziative dei giovani nel piano d'azione di lotta contro la discriminazione adottato dall'Unione nel 2001.
- Fare della lotta contro il razzismo e la xenofobia una priorità in tutti i programmi e in tutte le azioni comunitarie che coinvolgono i giovani, compreso il Fondo sociale.
- Istituire, attraverso il programma GIOVENTÙ, una piattaforma Internet di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- Rafforzare la cooperazione con il Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (Vienna) e sostenere l'azione della società civile in tale ambito.
- Attribuire all'interno dei programmi comunitari un'attenzione particolare ai giovani provenienti da gruppi etnici minoritari e immigrati della seconda o terza generazione.
- Meglio coordinare alcuni elementi della politica d'immigrazione dell'Unione europea e la volontà di contrastare la xenofobia.
- Intensificare gli sforzi per sviluppare la cittadinanza europea e l'identità europea.
- Armonizzare i diritti dei rifugiati e degli immigrati e migliorare il loro status in tutta Europa.

#### A tutti i livelli

- Invitare i responsabili politici a tutti i livelli a valorizzare maggiormente i progetti locali per stabilire una vicinanza con i giovani.
- Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche devono riflettere la diversità della società e le minoranze devono essere rappresentate in maniera adeguata.
- Agevolare l'accesso all'informazione e alla comunicazione e sostenere le iniziative e i progetti, soprattutto ai livelli di base ma anche all'interno delle imprese, nel mondo del lavoro e in quello della cultura e dell'arte.
- Sostenere la costituzione di reti a tutti i livelli e organizzare le consultazioni tra gli attori.

#### **L'Europa istituzionale e la politica per la gioventù**

##### A livello europeo

- Rafforzare le politiche e le azioni esistenti a livello comunitario, ma anche incoraggiare la promozione della politica per la gioventù negli Stati membri.
- Rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni europee e rendere ampiamente visibili le esperienze positive affinché i giovani ne possano trarre il massimo beneficio.
- Sviluppare una visione d'insieme delle varie politiche che investono i giovani.

- Consultare i giovani in sede di elaborazione di iniziative che li riguardano direttamente o indirettamente, tra l'altro utilizzando portali Internet sviluppati a tal fine a livello europeo.
- Oltre all'azione della Commissione, il Consiglio dei ministri per la gioventù deve potenziare il proprio operato e il gruppo gioventù del Consiglio deve continuare a svolgere la propria funzione di preparazione delle decisioni. Insieme le istituzioni devono creare una dinamica positiva a favore delle giovani generazioni.
- Sviluppare strumenti di accompagnamento e di seguito attraverso una collaborazione più stretta tra l'UE e il Consiglio d'Europa e avviare con tale istituzione un dialogo permanente per sviluppare azioni comuni.

### **La mobilità**

#### A livello nazionale, regionale e locale

- Attuare il piano d'azione<sup>48</sup> e la raccomandazione sulla mobilità<sup>49</sup> e quindi vegliare affinché la mobilità dei giovani non sia mai ostacolata né svantaggiata e affinché le persone in mobilità beneficino degli stessi vantaggi dei cittadini nazionali, tra cui le riduzioni nei trasporti pubblici, gli aiuti per l'alloggio, e l'accesso all'assistenza sanitaria.
- Estendere i programmi di scambi bilaterali che formano l'essenza della politica di cooperazione in materia. Questi scambi bilaterali sono complementari agli scambi multilaterali condotti nell'ambito del programma GIOVENTÙ.
- Poiché la mobilità locale è spesso il primo passo verso la dimensione internazionale, inserire nel lavoro di rete i vari interlocutori a livello locale seguendo due direttrici di azione:
  - Intensificare la mobilità tra il mondo rurale e il mondo urbano;
  - Attuare “partenariati per la mobilità” che coinvolgano le collettività territoriali, le parti sociali ma anche le imprese e le ONG più diverse.
- Sostenere la formazione (soprattutto linguistica) delle persone che nelle università, nelle associazioni, nelle amministrazioni, ecc. sono incaricati di gestire gli scambi. Dal sostegno che essi riceveranno, dalla condivisione della loro esperienza dipende anche lo sviluppo della mobilità nei prossimi anni. Allo stesso modo, la mobilità degli insegnanti deve essere incrementata. Entro il 2006 tutti i professori di lingue straniere dovranno avere la possibilità di partecipare a un programma di mobilità.

<sup>48</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relative al piano d'azione per la mobilità - 2000/C371/03-, nella GU C 371/4 del 23.12.2000.

<sup>49</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori - COM (1999) 708 - C5 - 0052 / 2000 - 2000 / 0021 (COD), GU C 178 del 22.6.2001.

- Potenziare ulteriormente la qualità dei progetti di mobilità e predisporre tutto quanto necessario affinché il giovane sia autonomo nel corso del periodo di mobilità (qualità delle informazioni, dell'inquadramento, della preparazione linguistica e culturale, sostegno finanziario).
- Integrare una dimensione europea, un apprendimento interculturale nell'istruzione e nella formazione di tutti i giovani all'interno degli istituti scolastici, ma anche nelle sfere di istruzione e formazione informali. In questo modo, sarebbe agevolata la mobilità fisica.
- Infine, tenere conto della popolazione giovanile in sede di elaborazione delle politiche di trasporto.

#### A livello europeo

- Dare attuazione ai meccanismi di seguito previsti nell'ambito del piano d'azione e della raccomandazione sulla mobilità.
- Allargare il cerchio dei beneficiari dei programmi. In concreto:
  - Attribuire priorità ai giovani per cui la mobilità è più difficile per ragioni di carattere sociale.
  - Stimolare la mobilità dei giovani in formazione professionale e dei giovani lavoratori.
  - Sensibilizzare il prima possibile i giovani alle questioni della mobilità.
  - Concedere a tal fine un sostegno finanziario più consistente.
- Dare avvio a un vero dibattito sulla mobilità dei giovani portatori di handicap.
- Mettere parallelamente in pratica misure molto concrete prima della partenza e al ritorno dei giovani:
  - Semplificare le procedure amministrative, in particolare per l'ottenimento dei visti per i giovani provenienti da paesi terzi. A livello europeo, la mancanza di un "passaporto di mobilità" ostacola molti trasferimenti.
  - Estendere in maniera generalizzata l'utilizzo della "Carta giovani", garantendo la copertura geografica a tutta l'Europa, moltiplicando le possibilità di sconti per i giovani, aumentando i servizi accessibili grazie all'uso della carta e migliorando l'informazione su questo tema.
  - Potenziare la preparazione linguistica.
  - Definire un'informazione più mirata sulle possibilità di mobilità, in linea con le esigenze e il linguaggio dei giovani, informazioni facili da reperire, creando sinergie con le iniziative già in corso in questo campo.
  - Riconoscere ufficialmente l'esperienza (formale e informale) così acquisita.



## **Il volontariato**

### **A livello nazionale, regionale e locale**

- Sviluppare in modo significativo il volontariato dei giovani a tutti i livelli di intervento (locale, regionale, nazionale ed europeo) nell'arco dei prossimi dieci anni.
- Sviluppare in tutti gli Stati membri un servizio volontario in varie forme, attuare strutture adeguate, aumentare il numero dei siti di accoglienza e assicurarne il finanziamento. Le amministrazioni comunali, le regioni, le associazioni, le organizzazioni giovanili dovrebbero svolgere un ruolo essenziale in tale contesto. I giovani stessi dovrebbero poter condividere la loro esperienza e partecipare alla definizione e all'attuazione dei servizi volontari.
- Istituire uno status nazionale del giovane volontario da integrare eventualmente in uno status più ampio. In questo modo, saranno stabiliti i diritti e le responsabilità del volontario, sarebbe agevolato lo sviluppo del volontariato e sarebbe garantita la protezione sociale del giovane.
- Mettere immediatamente in atto la raccomandazione e il piano d'azione sulla mobilità (cfr. prossimi paragrafi).
- Sensibilizzare i datori di lavoro sulle qualifiche acquisite nel corso di azioni di volontariato (iniziativa, fiducia in se stessi, lavoro di squadra).
- Coinvolgere i giovani stessi nella promozione e nello sviluppo del volontariato.

### **A livello europeo**

- Procedere al seguito qualitativo e quantitativo dei servizi di volontariato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Dovranno essere definiti degli indicatori per il confronto, per lo scambio di esperienze e per l'individuazione di tendenze future.
- A livello mondiale sono attive molte organizzazioni di volontariato, pubbliche e private. Queste attività in genere non sono molto aperte ai giovani. La Commissione europea potrebbe essere incaricata di negoziare con queste organizzazioni per conseguire una maggiore apertura verso i giovani.
- Aprire ulteriormente il servizio di volontariato europeo ai giovani in difficoltà e ai giovani portatori di handicap.
- Riconoscere e valorizzare il volontariato come esperienza educativa non formale.

## **6. CONTRIBUTI AL LIBRO BIANCO**

**(a) Dal sito della Commissione europea all'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/index.html> possono essere scaricati i seguenti documenti:**

- *Libro bianco sulla politica giovanile, Consultazione nazionale con i giovani, maggio - luglio 2000:*
  - relazione sintetica, seconda versione [DE, FR];
  - sintesi, 27.9.2000;
  - relazioni nazionali e siti Web delle conferenze nazionali.
- *Incontro europeo dei giovani a Parigi, 5-7 ottobre 2000. Raccomandazioni dei 450 giovani delegati [EN, DE].*
- *Relazione sull'audizione in materia di politica giovanile, svoltasi presso il Comitato economico e sociale a Bruxelles il 20 febbraio.*
- *Incontro sulle condizioni dei giovani in Europa, relazione della conferenza del 16-17 marzo 2001, Folkets Hus a Umeå, Svezia.*
- *Libro bianco della Commissione europea sul progresso di consultazione dei giovani: relazione dei ricercatori presentata a Umeå il 16-17 marzo 2001.*
- *Documento sulla posizione delle autorità federali tedesche.*
- *Eurobarometro 55.1 sui giovani in Europa nel 2001.*

**(b) Dal sito del Parlamento europeo all'indirizzo: [http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes\\_en.pdf](http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf) può essere scaricato il seguente documento:**

- *Parlamento europeo, Direzione generale della ricerca, sintesi dell'audizione pubblica sui giovani, 24 aprile 2001, Bruxelles, IV/WIP/2001/04/0094.*

**(c) Dal sito del Comitato economico e sociale all'indirizzo: [http://www.ces.eu.int/pages/avis/11\\_00/en/CES1418-2000\\_AC\\_it.doc](http://www.ces.eu.int/pages/avis/11_00/en/CES1418-2000_AC_it.doc), può essere scaricato il seguente documento:**

- *Opinione del Comitato economico e sociale sul Libro bianco: politica giovanile (iniziativa propria) approvato il 29 novembre 2000, CES 1418/2000 [ES, DA, DE, EL, FR, IT, NL, PT, FI, SV].*

**(d) Dal sito del Forum europeo della gioventù <http://www.youthforum.org/start/whitepaper/whitepaper.htm> possono essere scaricati i seguenti documenti:**

- *Contributi delle organizzazioni della società civile alle consultazioni della Commissione europea per il Libro bianco sulla politica giovanile, 3° edizione, Audizione al Comitato economico e sociale a Bruxelles del 20 febbraio 2001.*
- *Strategia e obiettivi chiave per la politica giovanile nell'Unione europea, secondo contributo del Forum europeo della gioventù per il Libro bianco della Commissione europea sulla politica giovanile, approvato dal Consiglio dei membri, Bruxelles 6-7 aprile 2001 [FR].*

## ALLEGATO 2

### SINTESI DELLE AZIONI EUROPEE NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ

#### 1. IL PROGRAMMA GIOVENTÙ

Nel 1988 L'Unione europea ha varato il programma Gioventù per l'Europa, teso a favorire gli scambi tra i giovani di paesi diversi<sup>50</sup>. Nel periodo tra il 1989 e il 1991 sono stati circa 80.000 i giovani tra i 15 e i 25 anni che vi avevano preso parte. Nel luglio 1991, ai sensi dell'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è stato approvato GIOVENTÙ per l'Europa (seconda fase)<sup>51</sup>, mentre nel marzo 1995 è stata varata la terza fase del programma, che è poi terminato nel 1999<sup>52</sup>.

Nel 1996 la Commissione europea è andata ben oltre scambi, proponendo un programma d'azione comunitario sul servizio volontario europeo per i giovani<sup>53</sup>. Il programma ha preso definitivamente corpo nel 1998, consentendo ai giovani di partecipare come volontari ad attività sociali, culturali e ambientali a beneficio della comunità locale<sup>54</sup>.

In linea generale il programma GIOVENTÙ PER L'EUROPA e il programma sul Servizio volontario europeo hanno stimolato lo sviluppo di progetti europei, nazionali e locali con i giovani come protagonisti, in particolare i giovani in situazioni difficili.

Nell'aprile 2000 il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno approvato il programma GIOVENTÙ per il periodo 2000-2006<sup>55</sup>. Tale programma va al di là di GIOVENTÙ PER L'EUROPA e del Servizio volontario europeo, in quanto si orienta maggiormente sull'acquisizione di conoscenze da parte dei giovani e stimola la cooperazione tra gli Stati membri per l'elaborazione delle politiche nazionali sulla gioventù<sup>56</sup>. Inoltre, l'istruzione e la formazione al di fuori della scuola ("istruzione non formale") svolgono un ruolo più importante all'interno del programma e i progetti che vi fanno parte devono collegarsi ai seguenti elementi:

- (1) Scambi GIOVENTÙ PER L'EUROPA;
- (2) Servizio volontario europeo;
- (3) Iniziative di gruppo e capitale futuro;
- (4) Azioni congiunte con i programmi nel settore dell'istruzione (SOCRATES) e della formazione professionale (LEONARDO DA VINCI);
- (5) Misure di sostegno.

---

<sup>50</sup> GU L 158 del 25.6.1988.

<sup>51</sup> GU L 217 del 6.8.1991.

<sup>52</sup> GU L 87 del 20.4.1995.

<sup>53</sup> COM(1996)610 del 23.12.1996.

<sup>54</sup> GU L 214 del 31.7.1998.

<sup>55</sup> GU L 117 del 18.5.2000, pp. 1-10.

<sup>56</sup> Per maggiori informazioni, cfr. <http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html>.

Il programma è aperto anche alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein nonché ai paesi candidati (ovvero l'Europa orientale, Cipro, Malta, Turchia). A determinate condizioni le attività possono essere condotte anche con paesi terzi (paesi dell'area mediterranea, dell'Europa sud-orientale, della Comunità degli Stati indipendenti e dell'America latina).

## 2. INIZIATIVE POLITICHE CHE PRODUCONO UN IMPATTO SUI GIOVANI

Le questioni relative ai giovani in quanto tali rientrano ampiamente nelle competenze delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri. Tuttavia, da un esame più attento dei Trattati<sup>57</sup> emerge la portata della dimensione europea nelle tematiche giovanili in molti settori d'intervento comunitario.

Ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE) “ L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto”. L'articolo fa riferimento alla Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950.

L'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) verte sulla lotta contro le varie forme di discriminazione nell'Unione europea. Ai sensi di tale articolo, l'Unione europea “[...] può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

Secondo quanto stabilito all'articolo 17 del TCE, l'Unione europea disciplina la cittadinanza europea. L'articolo prevede che “È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. [...] I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato”.

Ai sensi dell'articolo 125 del TCE – che deve essere interpretato alla luce dell'articolo 2 del medesimo Trattato – gli Stati membri e la Comunità europea “si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici”. A tal fine l'Unione europea nel 1997 ha varato in Lussemburgo la Strategia europea per l'impiego.

All'articolo 136 del TCE la Comunità europea riconosce i diritti sociali dei lavoratori. In tale contesto, “La Comunità e gli Stati membri, [...], hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, [...], una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione”.

All'articolo 137 del TCE sono indicate le attività nazionali suscettibili di ricevere sostegno dalla Comunità europea, tra cui il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le condizioni di lavoro,

---

<sup>57</sup> Per maggiori informazioni sui Trattati, cfr. [http://europa.eu.int/abc/treaties\\_it.htm](http://europa.eu.int/abc/treaties_it.htm).

l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, ecc.

L'articolo 146 del TCE fa riferimento al Fondo sociale europeo (FES), che contribuisce al finanziamento delle misure nel settore dello sviluppo delle risorse umane per "promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione". I giovani infatti sono direttamente coinvolti nei progetti finanziati attraverso il FES.

L'articolo 149 del TCE costituisce la base giuridica della cooperazione a livello europeo nel settore dell'istruzione e della gioventù. Sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel creare opportunità per i giovani, affinché possano vivere, studiare e circolare liberamente in un'Europa senza confini. L'articolo 149 del TCE, inoltre, indica i vari settori in cui la Comunità europea può sviluppare la cooperazione: "[...] L'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; [...] mobilità degli studenti e degli insegnanti [...]; cooperazione tra gli istituti di insegnamento; [...] scambi di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; [...] scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative; [...] istruzione a distanza". L'articolo 149 costituisce la base giuridica dei programmi GIOVENTÙ e SOCRATES.

Ai sensi dell'articolo 150 del TCE, la Comunità europea "attuа una politica di formazione professionale" che funge da complemento alle azioni degli Stati membri. Definisce inoltre gli obiettivi da conseguire e sottolinea che "in particolare [...] i giovani" devono avere accesso alle azioni per la formazione professionale e la mobilità.

L'articolo 151 del TCE costituisce la base per la cooperazione culturale a livello europeo. Ai sensi di tale articolo, la Comunità integra le azioni degli Stati membri nel settore della "cultura e storia dei popoli europei [...] patrimonio culturale di importanza europea [...] scambi culturali [...] creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo". Sebbene i giovani non siano espressamente citati, sono direttamente interessati dalle azioni previste in tale ambito. L'articolo 151 costituisce la base giuridica del programma CULTURA 2000 che, tra gli altri, attribuisce fondi a progetti nel settore del patrimonio culturale, della creazione artistica e letteraria, della mobilità dei professionisti, della diffusione dell'arte e della cultura e nell'ambito del dialogo interculturale e della conoscenza della storia europea.

In base all'articolo 152 del TCE la Comunità europea garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività comunitarie. L'articolo indica espressamente la competenza comunitaria nello sviluppo dell'"azione volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione".

L'articolo 153 del TCE riguarda la protezione dei consumatori e stabilisce che "la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".

Gli articoli 163-173 del TCE fanno riferimento all'obiettivo della Comunità europea di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, favorendone la competitività a livello internazionale. Partendo da tale presupposto, la Commissione nel febbraio 2001 ha proposto un programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che costituisce uno strumento fondamentale per sostenere la creazione di un'area di ricerca europea (ARE), in cui è previsto il sostegno alla formazione e alla mobilità dei giovani ricercatori a livello europeo (cfr. articolo 164, punto d), del TCE).

Ai sensi dell'articolo 177 del TCE, la Comunità europea contribuisce allo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, alla loro integrazione nell'economia mondiale e alla campagna contro la povertà in tali paesi. L'articolo rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno comunitario atto a soddisfare le necessità dei giovani nei paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di tali articoli sono state sviluppate o sono in via di definizione iniziative politiche a favore dei giovani. I temi principali sono:

- *Giovani*

Oltre al programma GIOVENTÙ, le attività in questo settore prendono sostanzialmente la forma di risoluzioni del Consiglio dei ministri, come quelle sulla partecipazione dei giovani<sup>58</sup>, sulla dimensione dell'istruzione non formale nelle attività sportive<sup>59</sup>, sull'inclusione sociale dei giovani<sup>60</sup> e sulla promozione dell'iniziativa, delle imprese e della creatività dei giovani<sup>61</sup>.

- *Occupazione*

La Strategia europea per l'impiego è stata varata in occasione del Consiglio europeo straordinario tenutosi in Lussemburgo nel novembre 1997, ed è definita anche come "processo di Lussemburgo". Il fatto che gli Stati membri e la Commissione europea abbiano consentito a procedere in questo nuovo processo, prima della ratifica di Amsterdam e del titolo sull'occupazione che ne costituisce la base giuridica<sup>62</sup>, è indice della priorità assegnata sin da allora alle questioni connesse all'occupazione e al mercato del lavoro e alla serie di settori politici ivi correlati.

All'interno della Strategia europea per l'impiego la Commissione europea e gli Stati membri attribuiscono una chiara priorità ai giovani come gruppo bersaglio principale negli sforzi comuni volti a ridurre e a prevenire la disoccupazione. Negli orientamenti sull'occupazione il riferimento è costante, ad esempio, all'obiettivo degli Stati membri di offrire a ciascun giovane una "nuova possibilità" prima dello scadere dei sei mesi di disoccupazione. A seguito del Vertice di Lisbona le componenti dell'istruzione e della formazione all'interno degli orientamenti sono state rafforzate per evidenziare la necessità che gli Stati membri – insieme ad altri interlocutori, come le parti sociali – sviluppino e attuino strategie complete e coerenti

<sup>58</sup> GU C 42 del 17.2.1999, pp. 1-2.

<sup>59</sup> GU C 8 del 12.1.2000, p. 5.

<sup>60</sup> GU C 374 del 28.12.2000, pp. 5-7.

<sup>61</sup> GU C 196 del 12.7.2001, pp. 2-4.

<sup>62</sup> Cfr. Titolo VIII, occupazione, del Trattato che istituisce la Comunità europea; in merito a tale procedura si veda in particolare l'articolo 128 del TCE.

in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Riferimenti più particolareggiati sono stati fatti ad esempio per "fornire ai giovani le competenze di base per affrontare il mercato del lavoro", "ridurre l'analfabetismo dei giovani" e "ridurre notevolmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente la scuola"<sup>63</sup>. Gli Stati membri inoltre devono ottemperare al seguente requisito: "Va prestata particolare attenzione ai giovani con difficoltà di apprendimento e problemi educativi". Altri orientamenti sull'inclusione sociale, sulla promozione dell'imprenditorialità e sulle pari opportunità tra uomini e donne sono di grande importanza per i giovani.

- *Istruzione e formazione*

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha approvato una strategia a lungo termine per favorire un'economia competitiva fondata sulla conoscenza, per creare più posti di lavoro di migliore qualità e per assicurare la coesione sociale. La strategia ha stabilito nuovi obiettivi nei vari settori di politica strettamente correlati con la gioventù, come l'istruzione, l'occupazione, l'inclusione sociale, l'informazione e la società civile. Definisce inoltre nuove priorità per creare nuove opportunità di istruzione e di formazione identificate in base ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita. Consta di tre componenti principali: a) sviluppo dei centri di istruzione e formazione; b) promozione di nuove competenze di base; c) maggiore trasparenza nelle qualifiche. Gli obiettivi più importanti prevedono l'aumento degli investimenti in risorse umane, il dimezzamento dei giovani tra i 18 e i 24 anni con istruzione media inferiore che entro il 2010 non seguono programmi di istruzione superiore, la trasformazione delle scuole e dei centri di formazione – tutti collegati ad Internet – in centri di istruzione e formazione aperti, il sostegno ad ogni gruppo sociale e l'utilizzo di metodi più appropriati per definire le nuove competenze di base.

Nel novembre 2001 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality"<sup>64</sup>. Una delle priorità di azione verte sulla valorizzazione dell'apprendimento e sulla necessità di migliorare la percezione e l'idea della partecipazione e dei risultati, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e della formazione al di fuori della scuola (ovvero l'istruzione non formale).

Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato il piano d'azione *eLearning* sulla connessione delle scuole a Internet, che copre le questioni delle infrastrutture, della formazione, dei servizi e dei contenuti nonché della cooperazione e del dialogo<sup>65</sup>.

Nel maggio 2001 il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno adottato la raccomandazione concernente la mobilità degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori, che mira a eliminare gli ostacoli alla mobilità, a introdurre la mobilità transnazionale nelle politiche nazionali e a contribuire alla diffusione delle buone prassi<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> GU L 22/18 del 24.1.01, pp. 18-26.

<sup>64</sup> Comunicazione della Commissione "Fare dell'educazione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, una realtà".

<sup>65</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano d'azione *eLearning* – Pensare all'istruzione di domani, COM(2001)172, 28.3.2001.

<sup>66</sup> Pubblicazione prevista nella Gazzetta ufficiale.

Nel luglio 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul “rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore”<sup>67</sup> con due obiettivi: formare risorse umane di qualità nei paesi partner e in seno alla Comunità attraverso lo sviluppo reciproco di risorse umane e promuovere l’Unione europea come centro mondiale di eccellenza per gli studi/la formazione e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Al momento la Commissione sta preparando una proposta di direttiva in merito all’ammissione nel territorio dell’Unione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio o di formazione professionale. Tale disposizione riguarda centinaia di migliaia di studenti. La proposta mira a favorire l’accoglienza di studenti stranieri e a rafforzare anche in tale ambito la posizione dell’Europa come luogo di formazione di eccellenza a livello mondiale.

- *Società dell’informazione*

Una parte essenziale della strategia di Lisbona, il piano d’azione eEurope 2002<sup>68</sup>, approvato nel corso del Vertice di Feira nel giugno 2000, prevede una serie di azioni per accelerare l’accesso dell’Europa nella società dell’informazione. L’azione “i giovani d’Europa nell’era digitale” mira a promuovere l’uso delle tecnologie digitali e di Internet nelle scuole europee e l’acquisizione di nuovi comportamenti. Il ruolo essenziale di eEducation, nell’attuazione degli obiettivi del piano d’azione eEurope 2002, ha condotto la Commissione ad adottare il piano d’azione eLearning.

Inoltre, altre tre azioni del piano d’azione eEurope faciliteranno l’integrazione dei giovani nella società dell’informazione: “un accesso più rapido per ricercatori e studenti” che mira a migliorare la ricerca e le reti universitarie dell’UE, “Lavorare nell’economia basata sulla conoscenza”, che enfatizza l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e le competenze nel settore del digitale, “Partecipazione di tutti” che promuove gli sportelli di accesso a Internet.

Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della società dell’informazione, la Commissione europea ha varato una serie di iniziative per creare una massa critica di risorse in grado di sostenere, guidare e stimolare la ricerca e l’innovazione nell’istruzione e nella formazione. Le tecnologie eLearning svolgeranno un ruolo fondamentale, consentendo ai cittadini europei di avere un accesso flessibile, appropriato e con un buon rapporto costi-efficacia alle risorse e ai servizi in materia di istruzione, affinché essi possano sviluppare attitudini essenziali e necessarie alla società della conoscenza. All’interno del programma di ricerca IST (Information Society Technologies), che fa parte del quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l’istruzione e la formazione sono una priorità. Una serie di progetti IST vengono attualmente finanziati dal settore istruzione e formazione che coprono lo sviluppo tecnologico e le opere che favoriscono l’accesso e l’integrazione dei giovani nella società dell’informazione.

- *Lo spirito imprenditoriale*

---

<sup>67</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore COM (2001) 385 def.

<sup>68</sup> “eEurope 2002 – Una società dell’informazione per tutti. Piano d’azione” (<http://europa.eu.int/eeurope>).



Nel maggio 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla “politica d’impresa nell’economia della conoscenza”<sup>69</sup> in cui si afferma che “la formazione allo spirito di impresa è un altro fattore determinante di una cultura d’impresa più dinamica. Un bagaglio generale sull’impresa e sullo spirito imprenditoriale deve essere parte integrante del programma didattico elementare, secondario e superiore” e che “per incrementare il numero degli imprenditori, la politica d’impresa mirerà a migliorare il tasso di creazione di start-up tra le donne, i giovani e i disoccupati [...]”.

Il forum sulla “Formazione all’imprenditoria” (Nizza, ottobre 2000)<sup>70</sup> – co-organizzato dalla Commissione europea e dalle autorità francesi – ha favorito lo scambio di buone prassi in questo ambito e ha consentito di svolgere un’opera di sensibilizzazione a livello europeo sugli obiettivi da conseguire.

A seguito delle conclusioni del forum e nel quadro del programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale (2001-2005)<sup>71</sup> la Commissione ha varato un progetto di “procedure Best” sull’istruzione e la formazione per lo spirito imprenditoriale. Tale progetto è dedicato all’istruzione – dalla scuola elementare fino all’università – al fine di identificare e di valutare le misure e le buone prassi sviluppate a livello nazionale o locale per promuovere attitudini e competenze imprenditoriali nei sistemi d’istruzione.

Il 20 giugno 2000 il Consiglio europeo di Santa Maria da Faria ha approvato la Carta europea delle piccole imprese<sup>72</sup> in cui si chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere misure in una serie di settori per sostenere e incoraggiare le piccole imprese. Uno dei settori chiave indicati dalla Carta è proprio “l’istruzione e la formazione allo spirito imprenditoriale”.

- *Affari sociali*

La strategia di Lisbona ha richiamato la necessità di realizzare un modello sociale europeo rinnovato che comprenda tre temi chiave: 1) investire nelle persone, 2) costruire uno stato sociale attivo e dinamico, 3) rafforzare le azioni di lotta contro la disoccupazione, l’emarginazione sociale e la povertà. Per quanto riguarda l’integrazione sociale, il Consiglio europeo di Lisbona ha affermato che è inaccettabile il numero delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e nell’emarginazione sociale. Devono essere compiuti degli sforzi per migliorare le competenze dei giovani per promuovere l’accesso alla conoscenza e per contrastare la disoccupazione.

Il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha approvato gli obiettivi della lotta contro la povertà e contro l’emarginazione sociale adottati dal Consiglio. I quattro obiettivi approvati a Nizza sono tutti di grande importanza per i giovani e sono: 1) agevolare la partecipazione all’impiego e l’accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi (sono indicate: la protezione sociale, gli alloggi e i servizi di base, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la giustizia, la cultura, gli sport, le attività ricreative), 2) prevenire i rischi di esclusione, 3) aiutare i più vulnerabili, 4)

---

<sup>69</sup> COM(2000)256 def. (GU C311E, 31.10.2000, pp. 180-186).

<sup>70</sup> [http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support\\_measures/training\\_education/index.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/index.htm).

<sup>71</sup> GU L 333, 29.12.2000, pp. 84-91.

<sup>72</sup> La Carta europea per le piccole imprese è stata adottata dal Consiglio “affari generali” il 13.06.2000

mobilitare tutti gli organismi interessati. È stato fatto specifico riferimento alla prevenzione dell'esclusione a scuola e l'eliminazione dell'emarginazione sociale tra i giovani.

Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a sviluppare le proprie priorità in relazione a questi obiettivi e a presentare entro il giugno 2001 piani d'azione nazionali sulla lotta alla povertà e all'emarginazione sociale, che coprano un periodo di due anni. Tutti gli Stati membri hanno presentato tali piani, i quali confermano che il tema della povertà e dell'emarginazione sociale tra i giovani costituisce una preoccupazione importante per la maggior parte degli Stati.

Il Consiglio europeo di Nizza ha inoltre approvato l'Agenda della politica sociale che definisce priorità specifiche di azione per i prossimi cinque anni ribadito poi l'importanza delle strategie volte a combattere tutte le forme di discriminazione in ottemperanza all'articolo 13 del Trattato.

Il Vertice di Stoccolma del marzo 2001 ha confermato questa strategia e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a trovare un accordo entro il 2001 sulla proposta relativa al programma sull'inclusione sociale. Il programma proposto offrirà possibilità importanti di scambio di conoscenze e di buone prassi tra gli Stati membri sui mezzi per ridurre e prevenire la povertà e l'emarginazione sociale tra i giovani.

- *Salute*

I giovani rientrano nella strategia delineata nel programma d'azione comunitario sulla sanità pubblica. Il Consiglio dei ministri della sanità del giugno 2001 ha raggiunto una posizione comune sul programma (2001-2006)<sup>73</sup>. Uno degli aspetti principali riguarda il miglioramento delle informazioni sulla sanità e delle conoscenze in materia di salute. Il programma comprende inoltre la prevenzione dell'AIDS e della tossicodipendenza. Il Consiglio ha inoltre adottato una raccomandazione contro l'abuso di alcool da parte dei giovani, soprattutto dei bambini e degli adolescenti.

- *La lotta contro il razzismo e la xenofobia*

Nel 1997 il Consiglio ha accolto positivamente l'anno europeo contro il razzismo, sottolineando che dovevano essere intensificati gli sforzi profusi dagli Stati membri e ha insistito sull'importanza dell'istruzione. Nel 2000 il Consiglio "istruzione e gioventù" ha preso atto della necessità di combattere il razzismo e la xenofobia tra i giovani. In occasione del Consiglio "gioventù" del maggio 2001 è stata adottata una dichiarazione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia su Internet attraverso l'intensificazione del lavoro con i giovani.

- *Lo sport*

Il Trattato di Amsterdam nella dichiarazione n. 29 ha riconosciuto la rilevanza sociale dello sport, in particolare nella funzione di formazione di identità e di riunire la gente. La dichiarazione sottolinea inoltre il ruolo importante delle associazioni sportive e dello sport amatoriale. Partendo da tale presupposto, l'UE ha sviluppato un

---

<sup>73</sup> GU C 307 del 31.10.2001, pp. 27-40.

ruolo attivo nel settore dello sport. Sostiene, tra gli altri, progetti che promuovono l'integrazione dei giovani attraverso le attività sportive, la lotta contro il *doping* nello sport e una campagna di informazione scolastica sui valori etici sportivi e sull'ideale olimpico. La risoluzione del Consiglio del dicembre 1999<sup>74</sup> ha sottolineato la necessità di sfruttare il potenziale delle attività sportive in materia di istruzione informale nel contesto della politica di cooperazione europea a favore dei giovani. Il Consiglio europeo di Nizza ha approvato una dichiarazione sulle caratteristiche specifiche dello sport, invitando la Comunità a tenere conto, nella sua azione condotta in conformità con le varie disposizioni del Trattato, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport. Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto di intensificare la cooperazione in materia di lotta contro il *doping*.

La Commissione europea ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo di proclamare il 2004 "l'anno europeo di educazione attraverso lo sport". I principali obiettivi dell'iniziativa saranno quelli di incoraggiare il settore educativo e le organizzazioni sportive a cooperare per sfruttare le funzioni di educazione e di integrazione sociale dello sport, di sottolineare l'importanza delle attività di volontariato nello sport e nell'ambito dell'istruzione non formale e di incoraggiare le scuole ad attribuire una maggiore importanza alle attività sportive nei programmi e negli scambi scolastici.

### **3. FINANZIAMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DEI GIOVANI**

Esiste una serie di linee di finanziamento nel settore dell'istruzione, dell'occupazione, della cultura e della protezione dei giovani che direttamente o indirettamente sostengono le misure a favore dei giovani. Ad esempio:

- Infrastrutture: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo regionale europeo concede aiuti a determinate regioni per i progetti infrastrutturali che comprendono progetti a beneficio dei giovani (come centri giovanili, scuole, ecc.).
- Occupazione e inclusione sociale: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo sociale europeo sostiene le misure che vertono specificatamente sui giovani nei settori del lavoro, dell'integrazione sociale, dell'informazione e dell'orientamento, ecc., a livello nazionale e regionale.
- Istruzione: il programma SOCRATES sostiene le misure di scambio e di mobilità per i giovani della scuola e nell'università.
- Formazione professionale: il programma LEONARDO consente ai giovani di avere accesso a servizi moderni di formazione professionale, ad attrezzature per l'apprendimento delle lingue e al lavoro all'estero.
- Cultura: il programma CULTURA 2000 attribuisce risorse a progetti nel settore della creatività e della mobilità, della diffusione dell'arte e della cultura nonché

---

<sup>74</sup> GU C 8 del 12.1.2000, p. 5.

nell'ambito del dialogo interculturale e della conoscenza della storia europea; implica un elemento "gioventù".

- Protezione dei giovani: il programma DAPHNE sostiene le misure di prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

#### **4. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI**

La promulgazione della Carta dei diritti fondamentali avvenuta a Nizza nel dicembre 2000 ha rappresentato una tappa importante. La Carta riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari. Nei due capitoli dedicati alle libertà (capitolo II) e alla solidarietà (capitolo IV) riconosce espressamente i diritti dei bambini e dei giovani (cfr. l'articolo 14 "diritto all'istruzione", l'articolo 24 "diritti del fanciullo" e l'articolo 32 "divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul posto di lavoro").

#### **5. SOSTEGNO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo sostiene attivamente le azioni condotte a livello europeo a favore dei giovani, in particolare per quanto concerne l'adozione dei programmi nel settore della gioventù. Nel marzo 1999 ha approvato la "risoluzione su una politica della gioventù per l'Europa" in cui è stata sottolineata "la crescente importanza del fattore "giovani" derivante dalla trasformazione economica e culturale delle nostre società europee"<sup>75</sup>.

Nell'aprile 2001 la commissione incaricata delle questioni della gioventù ha organizzato un'audizione pubblica sul tema dei giovani a cui hanno preso parte parlamentari europei, esperti del settore, rappresentanti di organizzazioni economiche e sociali e giovani non appartenenti ad organizzazioni. Il numero dei partecipanti e il livello elevato dei dibattiti sono stati eccezionali e hanno contribuito all'esito positivo dell'incontro.

Il relatore della commissione per la gioventù nel corso dell'audizione ha affermato che "una politica coerente dell'UE per i giovani [...] manca da sempre e il principale obiettivo del Libro bianco deve essere quello di fungere da fonte di idee, ispirazione e dibattito per mostrare esempi di buone prassi e sviluppare un approccio integrato per rispondere alle preoccupazioni dei giovani"<sup>76</sup>. A nome del Parlamento europeo è stato inoltre sottolineato che il Libro bianco deve fungere da fonte di idee, ispirazione, discussione per mostrare esempi di buone prassi e per incoraggiare gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intraprendere nuove iniziative.

I giovani hanno dichiarato di attendersi molto dal Libro bianco, soprattutto in settori quali l'informazione, la lotta contro la discriminazione, le pari opportunità per i giovani disabili, l'istruzione formale e non formale, l'occupazione e l'integrazione sociale, la partecipazione a programmi di scambio, l'evoluzione demografica in

---

<sup>75</sup> GU C 175 del 21.6.1999, p. 50.

<sup>76</sup> Parlamento europeo, Direzione generale per la ricerca, sintesi dell'audizione pubblica sulla gioventù, organizzata dalla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di comunicazione e lo sport, 24 aprile 2001 a Bruxelles, IV/WIP/2001/04/0094, Lussemburgo, 18 maggio 2001.

Europa e la partecipazione dei giovani alla società. Hanno soprattutto espresso il parere secondo cui “una vera politica europea della gioventù è necessaria [e che] le politiche della gioventù condotte [a] tutti i livelli da quello locale a quello europeo devono essere complementari e... coordinate tra i vari livelli”.

## **6. CONTRIBUTI DAL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E DAL COMITATO DELLE REGIONI**

I giovani godono di una rappresentanza diretta presso il Comitato economico e sociale (CES), in quanto molti dei membri del CES sono collegati a organizzazioni che hanno sezioni giovanili attive a livello nazionale, regionale e locale. Nel novembre 2000 il CES ha adottato un parere d’iniziativa sulla politica per la gioventù<sup>77</sup> in cui si indica che la politica in materia deve considerare i giovani come “risorsa per la società” e consentire loro di diventare “cittadini attivi, liberi e responsabili”. La politica della gioventù è vista come una politica “intersectoriale e integrata” volta a “migliorare e a sviluppare le condizioni di vita e la partecipazione dei giovani, inglobando l’insieme dei temi sociali, culturali e politici che li riguardano nonché altri gruppi sociali”.

Nel febbraio 2001 il CES e la Commissione europea hanno organizzato in cooperazione con il Forum della gioventù dell’Unione europea un’audizione della società civile nel contesto del Libro bianco. L’audizione è stata estremamente utile, poiché ha apportato informazioni di prima mano sulla situazione dei giovani in Europa e sulle loro aspettative a livello sociale, economico e personale.

Le autorità regionali e locali rappresentate dal Comitato delle regioni (CDR) sono interlocutori fondamentali nella maggior parte degli Stati membri in relazione all’attuazione delle politiche per i giovani. Nel 1999 il CDR ha adottato un parere sulla “cooperazione regionale e locale per proteggere i bambini e gli adolescenti contro il maltrattamento e la negligenza nell’Unione europea”<sup>78</sup> in cui è stata sottolineata la necessità di una strategia a livello di Unione in materia di prevenzione dei maltrattamenti e della negligenza di cui sono vittime i bambini e i giovani senza fare sconti sulle responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali. Il CDR ritiene che fare partecipare i bambini e i giovani alle decisioni che hanno un impatto sulla loro vita e dare loro la possibilità di farsi ascoltare sono elementi che contribuiscono alla prevenzione. Le strutture decentralizzate di un’Europa vicina ai cittadini necessitano di maggiore coordinamento, di una maggiore cooperazione transfrontaliera e transnazionale. I bambini e i giovani non devono essere ignorati in tale processo.

## **7. DIALOGO CON IL FORUM EUROPEO DELLA GIOVENTÙ**

Il Forum europeo della gioventù è stato fondato nel 1979 per rappresentare le organizzazioni giovanili a livello europeo e per avviare un dialogo con i giovani. È composto dai consigli giovanili nazionali degli Stati membri dell’UE e da organizzazioni giovanili internazionali non governative. Intrattiene contatti continui e

---

<sup>77</sup> Parere del Comitato economico e sociale sul Libro bianco sulla politica della gioventù (iniziativa propria), CES 1418/2000, 29-30.11.2000, pp. 2-4.

<sup>78</sup> Parere del Comitato delle regioni del 18.11.1999, COM-7/017.

comunicazioni con i membri, che riuniscono complessivamente milioni di giovani, e con i giovani a titolo personale. Persegue l'obiettivo di allargare la propria rappresentanza. Il Forum ha acquisito competenze significative nel settore dell'animazione della gioventù, della politica della gioventù, dei settori non governativi della gioventù e delle questioni della società civile. È rappresentato nei gruppi di lavoro della Commissione europea e partecipa alla selezione dei progetti nel quadro del programma GIOVENTÙ.

Il Forum ha svolto un ruolo importante nel processo di consultazione che ha portato al presente Libro bianco. Ha preso parte alla consultazione dei giovani e ha organizzato, di concerto con la Commissione e con il CES, le consultazioni delle organizzazioni della società civile. Ha elaborato un contributo proprio e lo ha presentato nel corso del dibattito sul Libro bianco<sup>79</sup>.

## 8. I LAVORI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Negli anni '70 il Consiglio d'Europa ha istituito a Strasburgo il Centro europeo per la gioventù e il Fondo europeo per la gioventù. Nel 1995 un secondo centro è stato aperto a Budapest. I programmi e i progetti attuati dal Centro e dal Fondo sono stati gestiti in base al principio di cogestione<sup>80</sup>.

Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di dichiarazioni e di risoluzioni su temi quali la partecipazione giovanile, la cittadinanza, l'istruzione non formale, la mobilità e la lotta contro il razzismo.

Nel marzo 1992 ha approvato la Carta europea sulla partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale<sup>81</sup> in cui si richiede una maggiore partecipazione dei giovani agli affari pubblici a livello regionale e locale e l'attuazione di "diverse forme di partecipazione" che si applichino "a tutti i giovani senza discriminazioni". Nella raccomandazione sulla partecipazione giovanile e sul futuro della società civile, approvata nel 1997, il Comitato dei Ministri ha riaffermato "il ruolo capitale della partecipazione dei giovani nella costruzione della società civile, introducendo una visione risolutamente positiva dei giovani considerati come una risorsa per il rinnovo permanente della società democratica"<sup>82</sup>.

Nel corso della quinta Conferenza del Consiglio d'Europa, tenutasi a Bucarest nell'aprile del 1998, i ministri per la gioventù hanno dichiarato che l'integrazione dei giovani nella vita attiva deve fondarsi sulle competenze e sulle qualifiche che otterranno dall'istruzione non formale, che arricchisce i modelli di istruzione tradizionali. Un'altra tappa è stata segnata dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'istruzione non formale del gennaio 2000, in cui si afferma che i sistemi d'istruzione formale non possono da soli far fronte all'evoluzione tecnologica,

---

<sup>79</sup> Strategia e obiettivi chiave per la politica della gioventù nell'Unione europea, secondo contributo al Forum della gioventù al Libro bianco della Commissione europea sulla politica della gioventù, approvato dal consiglio dei membri, Bruxelles, 6-7 aprile 2001.

<sup>80</sup> In merito al principio di cogestione, cfr. la nota a piè di pagina n. 19.

<sup>81</sup> Risoluzione 237, adottata il 19.3.1992 dal Congresso delle autorità locali e regionali d'Europa (Congress of Local and Regional Authorities of Europe - CLRAE).

<sup>82</sup> Comitato dei Ministri, raccomandazione n. R(97)3 adottata in data 4.2.1997.

sociale ed economica rapida e costante della società e che devono quindi essere rafforzati attraverso prassi educative non formali<sup>83</sup>.

La lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ha una lunga tradizione in seno al Consiglio d'Europa. All'inizio degli anni '90 fu varata una grande campagna europea per la gioventù con la cooperazione delle organizzazioni giovanili per una società tollerante nell'intento di attuare progetti pilota. Il Consiglio d'Europa si dedica inoltre allo sviluppo della carta giovani come carta di servizi volta a migliorare la situazione dei giovani che prendono parte a progetti di mobilità. Si è attivato inoltre per promuovere un servizio volontario per i giovani a livello nazionale ed europeo, per mantenere il sistema Interrail a un prezzo contenuto e a sostenere le piattaforme senza fini di lucro che si occupano attivamente dell'organizzazione di scambio per i giovani. Un partenariato tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa è stato istituito nel 1998 per elaborare un programma di formazione per i formatori dei giovani, che sostiene valori comuni come i diritti umani, la democrazia pluralista, lo Stato di diritto, la cittadinanza attiva e la cooperazione europea<sup>84</sup>. Tra le azioni concrete derivanti dal partenariato si annoverano le pubblicazioni in materia di formazione e la cooperazione tra l'ambito dei consigli e della ricerca in relazione alle manifestazioni sulla formazione.

## 9. STUDI E SONDAGGI DI OPINIONE VARATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nell'ambito del programma GIOVENTÙ PER L'EUROPA, sono stati cofinanziati circa trenta studi in cinque anni. Si tratta soprattutto di analisi comparative, ma alcuni sono studi di casi specifici. I temi affrontati possono essere classificati in tre categorie: 1) giovani svantaggiati e portati ai rischi, 2) valori, aspettative e identità dei giovani, soprattutto nei confronti dell'Europa (compresa la questione dei giovani immigrati, del razzismo e della xenofobia), 3) metodi di istruzione non formale.

Nell'ambito del Servizio volontario europeo sono stati finanziati quattro studi che riguardano lo sport come strumento di integrazione sociale dei giovani, i servizi civili nazionali, l'accesso dei giovani disabili al Servizio volontario europeo, la certificazione derivante dai servizi volontari (nazionali o altro).

Va inoltre osservato che le analisi sono state arricchite da una serie di lavori di valutazione sull'impatto del Servizio volontario europeo.

Uno studio sulla situazione dei giovani e delle politiche per la gioventù negli Stati membri è stato realizzato dall'Istituto IARD (Milano) e pubblicato nel giugno 2001<sup>85</sup>. Questo studio offre una visione d'insieme dei dati quantitativi e qualitativi che descrivono la situazione dei giovani e le loro aspettative. Descrive inoltre le politiche e le strutture della gioventù negli Stati membri.

All'interno del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione europea (1997-2000)<sup>86</sup> la Commissione ha presentato lo studio sui

---

<sup>83</sup> Assemblea parlamentare, raccomandazione 1437 sull'istruzione non formale, approvata in data 24.1.2000, § 7.i.

<sup>84</sup> <http://www.coe.fr/youth/english/partnership/new>.

<sup>85</sup> <http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/studies.html>.

<sup>86</sup> GU L 6, 10.01.1997, pp. 25-31.

“giovani imprenditori, le donne imprenditrici, gli imprenditori appartenenti a minoranze etniche e i coimprenditori nell’Unione europea e nei paesi dell’Europa centro-orientale”. Lo studio ha identificato i principali problemi e sfide incontrati dai gruppi bersaglio di imprenditori e ha presentato una serie di raccomandazioni che possono contribuire a favorire lo sviluppo.

Parallelamente a questi lavori la Commissione si sta adoperando per tracciare un quadro corredato da dati quantitativi sulle opinioni dei giovani in Europa. Nel 1997 infatti è stato realizzato un sondaggio di opinione – Eurobarometro 47.2 “i giovani europei”. In preparazione del presente Libro bianco la Commissione europea ha varato un nuovo Eurobarometro sui giovani i cui risultati sono stati resi pubblici nel novembre 2001<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup>[http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/eurobarometer\\_youth.html](http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/eurobarometer_youth.html).





**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 novembre 2009 (17.11)**

**15131/09**

**JEUN 50  
EDUC 169  
SOC 633**

**NOTA**

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio
prop. Com.:	9008/09 JEUN 25 EDUC 72 SOC 274 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4
doc. prec.:	14451/09 JEUN 46 EDUC 157 SOC 597
Oggetto:	Risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) - <i>Adozione</i>

Il progetto di risoluzione allegato è stato preparato dal gruppo "Gioventù" nel corso di varie riunioni. Il testo, messo a punto sotto il profilo linguistico, incontra ora l'approvazione di tutte le delegazioni.

Al termine dei negoziati e tenendo conto sia dell'ambito che del contenuto del progetto di risoluzione, nonché del contesto economico e politico attuale, il gruppo "Gioventù" ha ritenuto opportuno inviare il messaggio seguente al Consiglio europeo di dicembre:

*Ricordando che il Consiglio europeo del marzo 2005 ha adottato il Patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di crescita e occupazione, e alla luce dell'adozione di un nuovo quadro di cooperazione nel settore della gioventù per il periodo 2010 - 2018 - che mette in evidenza tra l'altro l'urgenza di combattere l'alto livello di disoccupazione giovanile nell'UE -*

*il Consiglio invita il Consiglio europeo:*

- *a provvedere affinché nella strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010 sia preservata una dimensione giovanile e a sostenere la continuità delle iniziative conformemente agli obiettivi generali del Patto europeo per la gioventù, nonché ad assicurare l'applicazione del nuovo quadro di cooperazione europea nel settore della gioventù per il periodo 2010-2018.*

Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'accordo del gruppo "Gioventù" sul testo della risoluzione e a trasmetterlo al Consiglio affinché questi possa adottarlo insieme al messaggio per il Consiglio europeo; nell'adottare i suddetti testi, il Consiglio dovrebbe altresì decidere di pubblicare la risoluzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a fini d'informazione.

---

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO

la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù<sup>1</sup>, che comprende l'applicazione del metodo di coordinamento aperto e l'integrazione delle questioni relative ai giovani nelle altre politiche, e il Patto europeo per la gioventù adottato dal Consiglio europeo del marzo 2005<sup>2</sup> come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona per la crescita e l'occupazione;

l'Agenda sociale rinnovata, nella quale ai giovani e ai bambini è attribuita una delle priorità principali<sup>3</sup>,

e TENENDO PRESENTI

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 maggio 2009, sulla valutazione dell'attuale quadro di cooperazione europea in materia di gioventù e sulle future prospettive del quadro rinnovato<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 168 del 13.7.2002, pagg. 2-5.

<sup>2</sup> 7619/1/05.

<sup>3</sup> 11517/08.

<sup>4</sup> 9169/09.

## ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE

la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: *Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità - Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù*<sup>5</sup>,

RICONOSCE quanto segue:

1. i giovani -donne e uomini- svolgono un ruolo cruciale nel raccogliere le numerose sfide e opportunità socioeconomiche, demografiche, culturali, ambientali e tecnologiche cui l'Unione europea e i suoi cittadini devono far fronte attualmente e negli anni a venire. La promozione dell'integrazione sociale e professionale dei giovani è, assieme alla promozione della realizzazione personale, della coesione sociale e della cittadinanza attiva, una delle componenti essenziali per il conseguimento degli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione che l'Europa ha definito a Lisbona.
2. La relazione dell'UE sulla gioventù del 2009<sup>6</sup> mostra che, sebbene le condizioni di vita della maggior parte dei giovani europei siano oggi buone, si pongono ancora sfide riguardanti la disoccupazione giovanile, la non partecipazione dei giovani all'istruzione e alla formazione, la povertà tra i giovani, i bassi livelli di partecipazione e di rappresentanza dei giovani nell'ambito del processo democratico e vari problemi sanitari. Le flessioni dell'economia, come quella iniziata nel 2008, hanno in linea di massima un notevole impatto negativo sui giovani e gli effetti rischiano di essere a lungo termine.
3. L'attuale quadro di cooperazione europea in materia di gioventù si è dimostrato per gli Stati membri una piattaforma preziosa in cui trattare le tematiche giovanili, mentre il metodo di coordinamento aperto, l'integrazione delle questioni relative ai giovani nelle altre politiche ed iniziative quali il Patto europeo per la gioventù<sup>7</sup> hanno facilitato l'applicazione di un approccio flessibile consono al settore, nel rispetto delle competenze degli Stati membri e del principio di sussidiarietà.

---

<sup>5</sup> 9008/09.

<sup>6</sup> 9008/09 + ADD 4.

<sup>7</sup> 7619/05: Allegato I delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005.

4. Un quadro rinnovato che preveda per il prossimo decennio una strategia di cooperazione europea in materia di gioventù, basato sui progressi compiuti e sull'esperienza maturata finora, sempre nel rispetto della competenza degli Stati membri in materia di politiche giovanili, migliorerebbe ulteriormente l'efficienza e l'efficacia di tale cooperazione e offrirebbe benefici maggiori ai giovani nell'Unione europea, specialmente nell'ambito della strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010.
5. È essenziale mettere i giovani in condizione di sfruttare al meglio le loro potenzialità. A tal fine occorre non soltanto investire nei giovani, attivando maggiori risorse per sviluppare i settori politici che influiscono sulla loro vita quotidiana e migliorano il loro benessere, ma anche emanciparli promuovendone l'autonomia e le potenzialità al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile della società e alla realizzazione dei valori e obiettivi europei. È altresì necessaria una cooperazione più stretta fra le politiche giovanili e i settori politici pertinenti, in particolare l'istruzione, l'occupazione, l'inclusione sociale, la cultura e la sanità,

CONVIENE PERTANTO quanto segue:

1. nel periodo fino al 2018 incluso, la cooperazione europea in materia di gioventù perseguirà gli obiettivi generali seguenti:
  - i) creare per tutti i giovani, all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro;
  - ii) promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà.

2. Questi i principali settori d'intervento in cui iscrivere le iniziative (per i particolari v. Allegato I):
- Istruzione e formazione
  - Occupazione e imprenditorialità
  - Salute e benessere
  - Partecipazione
  - Attività di volontariato
  - Inclusione sociale
  - I giovani nel mondo
  - Creatività e cultura
3. Nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri sulle politiche giovanili e data la volontarietà della cooperazione europea in materia di gioventù, il conseguimento dei due obiettivi globali correlati implica un approccio duplice, articolato nello sviluppo e nella promozione:
- i) di iniziative specifiche nel campo dei giovani, ossia politiche ed azioni rivolte specificamente a loro in settori quali l'apprendimento non formale, la partecipazione e il volontariato, l'animazione socioeducativa, la mobilità e l'informazione;
- e
- ii) di iniziative d'integrazione, ossia iniziative che s'iscrivono in un approccio trasversale nel quale si tiene conto delle tematiche inerenti ai giovani nell'elaborare, attuare e valutare le politiche ed azioni in altri settori che hanno ripercussioni considerevoli sulla vita dei giovani. Ispirandosi all'esempio del Patto europeo per la gioventù, si dovrebbe continuare ad integrare la dimensione giovanile sia nella strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010 e nell'Agenda sociale rinnovata sia nei pertinenti programmi e strategie dell'UE, quali il nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, gli orientamenti in materia di occupazione, la strategia sanitaria e l'Agenda per la cultura.

SOTTOLINEA quanto segue:

1. la cooperazione europea sulle politiche della gioventù dovrebbe essere saldamente ancorata al sistema internazionale dei diritti umani. Si dovrebbero osservare alcuni principi guida in tutte le politiche ed attività rivolte ai giovani, ossia:
  - a) promuovere il principio della parità di genere e combattere la discriminazione in qualsiasi forma, rispettando i diritti e osservando i principi riconosciuti tra l'altro agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
  - b) tener presenti le possibili differenze fra i giovani in termini di condizioni di vita, bisogni, aspirazioni, interessi e atteggiamenti, dipendenti da vari fattori, riservando attenzione particolare ai giovani che, per motivi diversi, potrebbero godere di minori opportunità;
  - c) riconoscere che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società e affermare il diritto dei giovani di partecipare all'elaborazione delle politiche che hanno ripercussioni sulla loro vita, mediante un dialogo strutturato costante con i giovani e le organizzazioni giovanili,

CONVIENE INOLTRE quanto segue:

1. nel periodo fino al 2018, la cooperazione europea in materia di gioventù dovrebbe essere attuata mediante un metodo di coordinamento aperto rinnovato sulla base degli obiettivi generali, dell'approccio duplice e dei principali settori d'intervento delineati sopra.
2. La cooperazione europea in materia di gioventù dovrebbe fondarsi su dati certi e concreti ed essere pertinente e concreta. Dovrebbe produrre risultati chiari e visibili che dovrebbero essere presentati, riesaminati e diffusi periodicamente e in modo strutturato, creando così la base per una valutazione e uno sviluppo continui.

3. Il successo del metodo di coordinamento aperto in materia di gioventù dipende dalla volontà politica degli Stati membri e dall'efficacia dei metodi di lavoro a livello nazionale e dell'UE. In quest'ottica, la cooperazione europea dovrebbe seguire metodi di lavoro basati sugli elementi seguenti:
- i) *cicli di lavoro* - Il periodo fino al 2018 sarà diviso in una serie di cicli triennali, il primo dei quali coprirà il triennio 2010 - 2012;
  - ii) *priorità*: - In ciascun ciclo si sceglieranno alcune priorità per la cooperazione europea che contribuiscano ai settori d'intervento individuati in questo quadro. Le priorità saranno adottate dal Consiglio sulla base della pertinente relazione comune del Consiglio e della Commissione - come delineato qui di seguito - e in cooperazione con i rappresentanti dei due trii di presidenza che copriranno il ciclo di lavoro in questione. Tali priorità di cooperazione europea saranno concepite per consentire la cooperazione tra tutti gli Stati membri oppure una più stretta cooperazione tra un numero più limitato di Stati membri (cluster), in funzione delle priorità nazionali. Le priorità per la prima parte del primo ciclo dei lavori di questo nuovo quadro sono illustrate nell'allegato II. Le priorità per la seconda parte di tale ciclo saranno presentate e adottate dal Consiglio a una data successiva;
  - iii) *strumenti di attuazione* - Un'attuazione efficace del quadro di cooperazione presuppone strumenti sia nel campo specifico dei giovani sia in altri settori politici collegati.



Gli strumenti nel campo specifico dei giovani sono illustrati nelle seguenti lettere da a) a g). Essi dovrebbero fungere da supporto all'approccio duplice, ossia sia per l'attuazione di iniziative specifiche nel campo dei giovani sia per la promozione della trasversalità ai fini dell'integrazione della dimensione giovanile negli altri settori politici collegati. Ai fini di quest'opera d'integrazione gli strumenti dovrebbero servire di base per il dialogo con gli altri settori politici e il loro sostegno, affinché questi possano integrare la dimensione giovanile ogniqualvolta pertinente.

- a) **Acquisizione di conoscenze e politiche giovanili fondate su dati certi e concreti** Le politiche giovanili dovrebbero fondarsi su dati certi e concreti. Occorre acquisire una conoscenza e una migliore comprensione delle condizioni di vita, dei valori e degli atteggiamenti dei giovani, che va poi condivisa con gli altri settori politici pertinenti al fine di permettere la tempestiva adozione di misure appropriate. Si possono promuovere tali conoscenze, *tra l'altro*, sostenendo il Centro europeo di conoscenze sulle politiche della gioventù e i suoi corrispondenti, la capacità analitica pan-UE (Eurydice), la ricerca sui giovani, gli studi, i sondaggi speciali sulla gioventù europea e le reti di ricercatori. La relazione dell'UE sulla gioventù sarà inoltre un contributo essenziale all'elaborazione di politiche fondate su dati certi e concreti. Si dovrebbe promuovere la cooperazione tra autorità pertinenti, ricercatori nel settore della gioventù, giovani e organizzazioni giovanili nonché coloro che sono attivi nell'animazione socioeducativa.
- b) *Apprendimento reciproco* - L'apprendimento reciproco è un elemento fondamentale in tale quadro di cooperazione. Esso dà la possibilità di identificare e imparare dalle buone pratiche nei vari Stati membri. L'apprendimento reciproco sarà attuato tramite mezzi come attività di apprendimento tra pari, conferenze e seminari, consessi o gruppi di esperti ad alto livello, nonché mediante studi e analisi e reti a base web, con il coinvolgimento delle pertinenti parti interessate. L'oggetto di tali attività dovrebbe essere strettamente legato alle priorità stabilite per i rispettivi cicli di lavoro triennali. Tutte queste iniziative dovrebbero essere sviluppate in funzione di obiettivi chiari e sulla base di mandati, scadenziari e risultati previsti ben definiti, proposti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Occorre proseguire il dialogo politico con i paesi terzi e la cooperazione con organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'OCSE<sup>8</sup> e le Nazioni Unite, per disporre di una base di riferimento e di una fonte d'ispirazione.

- c) *Relazioni sull'andamento dei lavori* - La relazione dell'Unione Europea sulla gioventù dovrebbe essere redatta dalla Commissione al termine di ciascun ciclo di lavoro - e, quindi, per la prima volta nel nuovo quadro nel 2012. La relazione dell'UE sulla gioventù comprende due parti: una relazione comune del Consiglio e della Commissione (parte politica) e documenti giustificativi (parte statistica e analitica). La relazione dell'UE sulla gioventù valuterà i progressi compiuti sia verso il conseguimento degli obiettivi generali del quadro sia per quanto riguarda le priorità stabilite per l'ultimo ciclo di lavoro e identificherà le buone pratiche. La relazione dell'UE sulla gioventù dovrebbe basarsi sia sulle relazioni nazionali elaborate dagli Stati membri in materia di gioventù e in altri settori politici pertinenti sia su altre informazioni e dati statistici disponibili. Occorre evitare qualsiasi sovrapposizione delle iniziative. La relazione dell'UE sulla gioventù dovrebbe inoltre servire da base per stabilire le priorità per il ciclo successivo.
- d) *Divulgazione dei risultati* - Per migliorare la visibilità e l'impatto della cooperazione a titolo di tale quadro a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, i risultati della cooperazione dovrebbero essere ampiamente divulgati a tutte le parti interessate e, se del caso, discussi a livello di Direttori generali o di Ministri.
- e) *Controllo del processo* - Per promuovere l'ottenimento dei risultati attraverso il metodo di coordinamento aperto, nonché l'appropriazione del metodo a livello sia nazionale che dell'UE, gli Stati membri e la Commissione collaboreranno strettamente per orientare, portare avanti e valutare il processo e i suoi risultati. In questo contesto si dovrebbe operare in base agli indicatori esistenti che si applicano alla situazione dei giovani in settori quali l'istruzione, l'occupazione, la salute, l'inclusione sociale e si dovrebbero proporre, ove opportuno, eventuali nuovi indicatori da sottoporre all'esame del Consiglio.

---

<sup>8</sup> Andrebbe garantito a tutti gli Stati membri il diritto di partecipare a tali lavori.

- f) Consultazioni e dialogo strutturato con i giovani e organizzazioni giovanili - Occorre proseguire e sviluppare il dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili: si tratta infatti di una sede di riflessione comune permanente sulle priorità, l'attuazione e la valutazione della cooperazione europea in materia di gioventù.

I temi dovrebbero essere conformi agli obiettivi globali della cooperazione europea in materia di gioventù e alle priorità di ciascun ciclo di lavoro. Ai fini della continuità e del follow-up, occorre stabilire per ciascun ciclo di dialogo obiettivi chiari e procedure realistiche. Il dialogo dovrebbe essere quanto più inclusivo possibile, andrebbe sviluppato a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE e dovrebbe includere i ricercatori nel settore della gioventù e le persone che sono attive nell'animazione socioeducativa. Occorre sostenere il dialogo strutturato con i giovani e con le organizzazioni giovanili anche in altri settori politici. L'attuazione del dialogo strutturato è ulteriormente definita nell'allegato III.

- g) *Mobilizzazione dei programmi e fondi dell'UE*: Si dovrebbero sfruttare adeguatamente i fondi dell'UE a disposizione, come i fondi strutturali, e i programmi pertinenti, ad esempio i programmi *Gioventù in azione*, *Apprendimento permanente*, *Cultura*, *Progresso*, *Media*, *Erasmus giovani imprenditori*, *Competitività e innovazione* nonché i pertinenti fondi e programmi dell'UE nei settori delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo.

4. In ciascun ciclo triennale si dovrebbero, per quanto possibile, sfruttare gli strumenti ai fini delle priorità.

5. A titolo di tale quadro di cooperazione occorre considerare il sostegno all'animazione socioeducativa e la sua promozione come questioni trasversali. L'animazione socioeducativa è un termine di ampia portata che copre una vasta gamma di attività di natura sociale, culturale, legate all'istruzione o alla politica svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani. Sempre di più, tali attività comprendono lo sport e i servizi per i giovani. L'animazione socioeducativa appartiene al settore dell'educazione extrascolastica, comprende specifiche attività ricreative organizzate da professionisti o da operatori ed animatori socioeducativi volontari e si basa su processi di apprendimento non formale e sulla partecipazione volontaria. In questo quadro di cooperazione si dovrebbero esaminare e discutere ulteriormente i modi in cui l'animazione socioeducativa può concorrere al conseguimento degli obiettivi generali individuati sopra e si dovrebbe vagliare come la si possa sostenere e se ne possa riconoscere il valore aggiunto per il contributo economico e sociale. Tra le questioni da discutere vi sono: una formazione appropriata per gli operatori e gli animatori socioeducativi, il riconoscimento delle loro competenze mediante gli strumenti europei appropriati, il sostegno alla loro mobilità e la promozione di servizi e impostazioni innovativi per il loro lavoro.
6. Il Consiglio può rivedere il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù e può apportargli gli adeguamenti necessari alla luce di eventuali nuovi sviluppi importanti in Europa, in particolare alla luce delle decisioni prese sulla strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010.

INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI a:

1. collaborare, con il sostegno della Commissione e avvalendosi del metodo di coordinamento aperto delineato nella presente risoluzione, per rafforzare la cooperazione europea in materia di gioventù nel periodo fino al 2018 in base agli obiettivi generali, ai settori d'intervento, all'approccio duplice, ai principi e agli strumenti di attuazione illustrati sopra, nonché alle priorità convenute per ciascun ciclo di lavoro.
2. Adottare a livello nazionale, in funzione delle priorità nazionali, misure che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi generali delineati nel quadro rinnovato e valutare se, nell'elaborare politiche nazionali in materia di gioventù e in altri settori politici correlati, si possa trarre ispirazione dall'apprendimento reciproco a livello UE,

## INVITA LA COMMISSIONE a:

1. collaborare con gli Stati membri e sostenerli, durante il periodo fino al 2018, nella cooperazione a titolo del presente quadro in base agli obiettivi generali, ai settori d'intervento, all'approccio duplice, ai principi e agli strumenti di attuazione illustrati sopra, nonché alle priorità convenute per ciascun ciclo di lavoro.
2. esaminare, in particolare attraverso la relazione dell'UE sulla gioventù, il grado di realizzazione degli obiettivi generali del presente quadro. In questo contesto s'invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro che discuta, in consultazione con i pertinenti settori politici, dei dati disponibili sulla situazione dei giovani e dell'eventuale necessità di elaborare indicatori in settori in cui non ne esistono o in cui non sia visibile alcuna dimensione giovanile. I risultati di questi lavori e le proposte di potenziali nuovi indicatori dovrebbero essere sottoposti all'esame del Consiglio entro dicembre 2010;
3. proporre un quadro flessibile per attività di apprendimento tra pari e avviare studi utili per gli obiettivi e le priorità generali, come pure riferire regolarmente al Consiglio su questa gamma di attività;
4. elaborare nel 2017, in associazione con gli Stati membri, una relazione finale di valutazione che copra questo quadro di cooperazione. Il Consiglio dovrebbe discutere la relazione di valutazione finale nel 2018.

**ALLEGATO I****OBIETTIVI PER I GIOVANI E POSSIBILI INIZIATIVE  
DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE**

Molti dei settori d'intervento elencati nel punto 2 della precedente parte "CONVIENE PERTANTO quanto segue" e precisati qui di seguito hanno chiaramente obiettivi generali e priorità propri, sono illustrati in strategie e quadri di cooperazione separati e affrontati nei rispettivi metodi di coordinamento aperti. Occorre tuttavia adoperarsi affinché la dimensione giovanile continui ad essere tenuta adeguatamente presente in ciascun settore. In quest'ottica il presente allegato propone sia una serie di iniziative da attuare in *tutti* i settori (parte A) sia una serie di obiettivi specifici ai giovani (parte B) tesi a precisare la dimensione giovanile in ciascuno dei settori d'intervento elencati, corredate di un elenco non completo di possibili iniziative che gli Stati membri e/o la Commissione possono lanciare nella rispettiva sfera di competenza, fatto salvo il principio di sussidiarietà.

**A) INIZIATIVE GENERALI**

In *tutti* i settori d'intervento individuati si dovrebbero prendere in considerazione le iniziative generali seguenti:

- sviluppare e rafforzare la cooperazione fra i responsabili politici nei rispettivi settori d'intervento e i responsabili delle politiche giovanili, fra l'altro mediante un dialogo rafforzato e la condivisione di conoscenze ed esperienze;
- promuovere e sostenere il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni giovanili nell'elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche;
- offrire servizi di orientamento e di consulenza di qualità;
- migliorare l'accesso ad informazioni di qualità per i giovani e divulgare le informazioni attraverso tutti i canali possibili a livello locale, regionale e nazionale oltre che tramite organizzazioni a livello europeo come Eurodesk, ERYICA e EYCA e altre reti europee;
- rafforzare la cooperazione con le autorità regionali e locali;
- sostenere il miglioramento delle conoscenze sulla situazione dei giovani, ad esempio sostenendo la ricerca in materia, le reti di ricerca, gli studi specifici, ecc.;

- sostenere lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e riconoscerne il valore;
- sfruttare efficacemente tutti i fondi e programmi dell'UE a disposizione e facilitarne l'accesso ai giovani;
- sostenere l'elaborazione di programmi e progetti sperimentali per provare idee nuove e innovative e scambiare buone prassi;
- riconoscere il valore della cooperazione bilaterale e multilaterale per la cooperazione europea in materia di politiche giovanili;
- includere, se del caso, una dimensione di politica per l'infanzia, tenendo presente i suoi diritti, la sua protezione e il fatto che la vita e le prospettive future dei giovani sono determinate in larga misura dalle opportunità, dal sostegno e dalla protezione ricevuti durante l'infanzia.

## **B) OBIETTIVI PER I GIOVANI E POSSIBILI INIZIATIVE IN CIASCUN SETTORE D'INTERVENTO**

### **Istruzione e formazione**

*Obiettivo:* sostenere il pari accesso dei giovani ad un'istruzione e formazione di qualità a tutti i livelli, nonché a possibilità di apprendimento permanente. Promuovere e riconoscere l'apprendimento non formale per i giovani a complemento dell'istruzione formale e migliorare i collegamenti fra le due tipologie. Agevolare e sostenere i giovani nella transizione dall'istruzione/formazione al mercato del lavoro e ridurre la dispersione scolastica.

#### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Sostenere lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e altre possibilità di apprendimento non formale come uno strumento tra gli altri per lottare contro la dispersione scolastica.
- Sfruttare pienamente l'insieme degli strumenti disponibili a livello dell'UE per la trasparenza e la validazione delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche<sup>9</sup>
- Promuovere la mobilità di tutti i giovani nel quadro delle loro attività di apprendimento
- Lottare contro gli stereotipi di genere e altri stereotipi mediante l'istruzione formale e l'apprendimento non formale.
- Ricorrere all'istruzione formale e all'apprendimento non formale per promuovere la coesione e la conoscenza tra i diversi gruppi, promuovere pari opportunità e ridurre il divario tra i risultati conseguiti.
- Sviluppare le strutture partecipative nel sistema educativo e la cooperazione tra le scuole, le famiglie e le comunità locali
- Stimolare l'istruzione formale e l'apprendimento non formale a sostegno dell'innovazione, della creatività e dell'imprenditorialità dei giovani.
- Sensibilizzare un pubblico più ampio all'importanza dei risultati dell'apprendimento non formale.

La Commissione svilupperà ulteriormente l'*Europass* in quanto strumento europeo per la trasparenza delle competenze, inclusi gli strumenti per l'autovalutazione delle competenze e la registrazione delle competenze da parte di terzi, quali le organizzazioni promotrici di *Europass-Mobility*.

<sup>9</sup> Trasparenza e validazione delle competenze sono garantite da strumenti come l'*Europass*, il CEC o l'*ECVET*, il riconoscimento delle qualifiche dalla direttiva 2005/36/CE.



## Occupazione e imprenditorialità

*Obiettivo:* sostenere l'integrazione dei giovani, come dipendenti o come imprenditori, nel mercato del lavoro. Agevolare e sostenere la transizione dall'istruzione/formazione o dalla disoccupazione/inattività al mercato del lavoro. Migliorare le possibilità di conciliare vita professionale e vita familiare. Nel contesto della strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010, occorre garantire una dimensione giovanile e proseguire le attività svolte conformemente agli obiettivi generali del Patto europeo per la gioventù.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Investire maggiormente e meglio nella formazione dei giovani al fine di dotarli delle competenze adatte a soddisfare la domanda del mercato del lavoro; a breve termine, equilibrare meglio le competenze offerte e le esigenze del mercato del lavoro e, a lungo termine, prevedere meglio le competenze necessarie.
- Tener presente la situazione specifica dei giovani nell'elaborazione delle strategie di flessicurezza.
- Incoraggiare per i giovani le aperture professionali e di formazione professionale al di là delle frontiere nazionali.
- Definire misure a breve termine nei piani di rilancio per promuovere l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, nonché misure strutturali che tengano conto dei giovani.
- Sviluppare servizi d'orientamento e di consulenza professionale.
- Ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE.
- Promuovere tirocini e periodi di apprendistato di qualità per facilitare l'ingresso e l'avanzamento nel mercato del lavoro.
- Migliorare le strutture di custodia dei bambini e promuovere la corresponsabilità dei partner al fine di facilitare la conciliazione fra vita professionale e vita privata dei giovani, sia donne che uomini.
- Sostenere l'imprenditorialità dei giovani tra l'altro mediante la formazione all'imprenditorialità, il sostegno ai fondi di assistenza all'avvio di imprese e programmi di tutoraggio, e incoraggiare il riconoscimento delle imprese create dagli studenti ("junior enterprise").
- Sostenere lo sviluppo di strutture e reti europee al fine di promuovere l'imprenditorialità giovanile.
- Promuovere l'imprenditorialità nel settore dello sviluppo sostenibile.

## Salute e benessere

*Obiettivo:* sostenere la salute e il benessere dei giovani, soprattutto promuovendo la salute psichica e sessuale, l'attività sportiva, l'attività fisica e stili di vita sani, nonché la prevenzione e il trattamento delle lesioni, dei disturbi alimentari, delle dipendenze e dell'abuso di sostanze nocive.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Dare seguito alla risoluzione del Consiglio relativa alla salute e al benessere dei giovani<sup>10</sup> e incoraggiare la buona condizione fisica e l'attività fisica seguendo le linee d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività fisica<sup>11</sup>.
- Nelle attività volte a promuovere la salute e il benessere dei giovani occorre tener conto del fatto che la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità.
- Incoraggiare uno stile di vita sano nei giovani mediante l'educazione fisica, l'educazione alimentare, l'attività fisica e la collaborazione tra scuole, operatori socioeducativi, professionisti della salute e organizzazioni sportive.
- Sottolineare il ruolo svolto dallo sport in quanto attività che favorisce il lavoro di gruppo, l'apprendimento interculturale, la parità di condizioni e il senso di responsabilità.
- Migliorare la conoscenza e la consapevolezza degli operatori ed animatori socioeducativi nei confronti delle questioni sanitarie.
- Mobilitare tutte le parti interessate a livello locale per individuare i giovani a rischio e aiutarli e, se necessario, indirizzarli verso altri servizi.
- Incoraggiare l'educazione alla salute tra pari.
- Promuovere la protezione dei bambini e dei giovani, soprattutto per quanto riguarda le competenze in materia di nuovi mezzi di comunicazione, e tutelarli da determinati pericoli derivanti dall'uso di nuovi media, riconoscendo anche nel contempo i vantaggi e le opportunità che i nuovi media possono offrire ai giovani, ad esempio dando seguito alle conclusioni del Consiglio, del 21 maggio 2008 e del 27 novembre 2009, relative all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale.
- Facilitare l'accesso alle strutture sanitarie esistenti rendendole più accoglienti.

<sup>10</sup> GU C 319 del 13.12.2008, pag. 1.

<sup>11</sup> Azioni politiche raccomandate nel quadro del sostegno di un'attività fisica favorevole alla salute, 2008

## Partecipazione

*Obiettivo:* Sostenere la partecipazione dei giovani alla democrazia rappresentativa e alla società civile a tutti i livelli e nella società in generale.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Sviluppare meccanismi di dialogo con i giovani e la partecipazione dei giovani all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di gioventù.
- Favorire l'uso di orientamenti già disponibili -o il loro sviluppo- in materia di partecipazione, di informazione e di consultazione dei giovani al fine di garantire la qualità di queste attività.
- Sostenere sul piano politico e finanziario, le organizzazioni giovanili e i consigli locali e nazionali della gioventù e promuovere il riconoscimento dell'importante ruolo che essi svolgono in democrazia.
- Promuovere la partecipazione di un numero maggiore di giovani di provenienza diversa alla democrazia rappresentativa, alle organizzazioni giovanili e ad altre organizzazioni della società civile.
- Fare un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per ampliare e approfondire la partecipazione dei giovani.
- Sostenere varie forme di "apprendimento della partecipazione" sin dalla più tenera età, mediante l'istruzione formale e l'apprendimento non formale.
- Aumentare ulteriormente le occasioni di discussione tra le istituzioni pubbliche e i giovani.

La Commissione riesaminerà il Portale europeo della gioventù e incoraggerà le attività di sensibilizzazione dirette ai giovani.

## Attività di volontariato

*Obiettivo:* Sostenere le attività di volontariato dei giovani riconoscendone maggiormente il valore in quanto forma importante di apprendimento non formale. Eliminare gli ostacoli alle attività di volontariato e promuovere la mobilità dei giovani al di là delle frontiere nazionali.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Promuovere il riconoscimento delle competenze acquisite grazie ad attività di volontariato, mediante strumenti come l'Europass e lo Youthpass e gli strumenti finanziati dagli Stati membri.
- Attuare la raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa<sup>12</sup>.
- Sensibilizzare al valore del volontariato anche attraverso processi tra pari.
- Promuovere la tutela dei giovani volontari e la qualità nel volontariato.
- Coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili nella pianificazione, definizione e valutazione del futuro Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) .
- Promuovere la solidarietà intergenerazionale attraverso il volontariato.

<sup>12</sup> GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.

## Inclusione sociale

*Obiettivo:* Prevenire l'esclusione sociale e la povertà dei giovani ed impedirne la trasmissione da una generazione all'altra e rafforzare la reciproca solidarietà tra la società e i giovani. Promuovere pari opportunità per tutti e combattere la discriminazione in qualsiasi forma.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Sfruttare pienamente le possibilità offerte dall'animazione socioeducativa e dai centri giovanili come strumento di inclusione.
- Impostare ad un approccio trasversale le iniziative per migliorare la solidarietà e la coesione comunitaria e ridurre l'esclusione sociale dei giovani, affrontando ad esempio le interconnessioni tra l'istruzione giovanile, l'occupazione e l'inclusione sociale dei giovani.
- Sostenere la sensibilizzazione di tutti i giovani alla dimensione interculturale, rafforzare le competenze interculturali e combattere i pregiudizi.
- Sostenere le attività di informazione e istruzione dei giovani per quanto attiene ai loro diritti.
- Affrontare il problema dei senzatetto, degli alloggi in generale e dell'esclusione finanziaria.
- Promuovere l'accesso a servizi di qualità – ad es. i trasporti, l'inclusione digitale, la salute e i servizi sociali.
- Promuovere strutture di sostegno specifiche per le giovani famiglie.
- Coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili nella pianificazione, definizione e valutazione dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010).

## I giovani nel mondo

*Obiettivo:* Sostenere la partecipazione e il contributo dei giovani ai processi globali di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche (su temi come i cambiamenti climatici, gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU, i diritti umani, ecc.), nonché la cooperazione dei giovani con le regioni extraeuropee.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Sensibilizzare i giovani ai temi globali come lo sviluppo sostenibile e i diritti umani.
- Offrire ai giovani opportunità per scambiare opinioni con i responsabili delle politiche su temi globali (ad esempio tramite la partecipazione a riunioni internazionali, piattaforme/forum virtuali ecc.).
- Incoraggiare la comprensione reciproca tra i giovani di tutto il mondo mediante il dialogo e il ricorso ad azioni di sostegno come corsi di formazione professionale, scambi e riunioni.
- Incoraggiare i giovani a partecipare al volontariato naturalistico nonché a modi di consumo e di produzione più ecologici (riciclaggio, risparmio energetico, veicoli ibridi, ecc.).
- Promuovere le opportunità imprenditoriali, occupazionali, educative e di volontariato in ambito extraeuropeo.
- Promuovere la cooperazione con le persone che sono attive nell'animazione socioeducativa di diversi continenti, nonché gli scambi fra le stesse.
- Incoraggiare i giovani a partecipare ad attività di cooperazione allo sviluppo nel loro paese di residenza o all'estero.

## Creatività e cultura

*Obiettivo:* Sostenere la creatività e la capacità d'innovazione dei giovani mediante un migliore accesso e migliore partecipazione alla cultura e alle espressioni culturali fin dall'infanzia, promuovendo così lo sviluppo personale e rafforzando le capacità d'apprendimento, le competenze interculturali, la comprensione e il rispetto della diversità culturale e lo sviluppo di competenze nuove e flessibili funzionali a futuri sbocchi professionali.

### *Iniziative degli Stati membri e della Commissione nella rispettiva sfera di competenza*

- Sostenere lo sviluppo della creatività tra i giovani dando seguito alle conclusioni del Consiglio sulla promozione di una generazione creativa: Sviluppare la creatività e la capacità d'innovazione dei bambini e dei giovani mediante l'espressione culturale e un accesso più diffuso alla cultura<sup>13</sup>.
- Ampliare l'accesso di qualità alla cultura e agli strumenti creativi, in particolare quelli che implicano l'utilizzo di nuove tecnologie, e aumentare le occasioni per i giovani di vivere la cultura e di esprimere e sviluppare la loro creatività in ambito scolastico o extrascolastico.
- Facilitare l'accesso alle nuove tecnologie in modo da dare alla creatività e alla capacità d'innovazione dei giovani la possibilità di esprimersi e risvegliare l'interesse per la cultura, le arti e le scienze.
- Garantire l'accesso ad ambienti in cui i giovani possano sviluppare la loro creatività e i loro interessi trascorrendovi proficuamente il tempo libero.
- Facilitare sinergie a lungo termine tra politiche e programmi nel campo della cultura, dell'istruzione, della salute, dell'inclusione sociale, dei media, dell'occupazione e della gioventù al fine di promuovere la creatività e la capacità d'innovazione dei giovani.
- Promuovere corsi di formazione specializzati per gli operatori socioeducativi in materia di cultura, nuovi mezzi di comunicazione e competenze interculturali.

<sup>13</sup> 14453/09.

- Promuovere partenariati tra il settore della cultura e i settori creativi, le organizzazioni giovanili e gli operatori socioeducativi.
- Facilitare e sostenere lo sviluppo del talento e delle capacità imprenditoriali dei giovani al fine di potenziarne l'occupabilità e le opportunità lavorative future.
- Promuovere la conoscenza dei giovani della cultura e del patrimonio culturale degli Stati membri dell'UE, ricorrendo anche alle nuove tecnologie



**ALLEGATO II****PRIORITA' DELLA COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI GIOVENTU' PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2010 E IL 30 GIUGNO 2011****Priorità generale - Occupazione giovanile**

La priorità tematica generale della cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e 30 giugno 2011 sarà l'occupazione giovanile. In questi 18 mesi, la tematica verrà discussa nel quadro del dialogo strutturato. Priorità specifiche dovrebbero, in tutto o in parte, contribuire alla priorità tematica generale.

***1° gennaio 2010-30 giugno 2010 - Inclusione sociale***

Nella prima metà del 2010 saranno evidenziati i seguenti punti:

- Rafforzamento del Patto europeo per la gioventù nel contesto della strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010.
- Inclusione sociale dei giovani con minori opportunità.
- Il ruolo delle autorità locali e regioni nella politica giovanile.
- Cooperazione con i paesi dell'America latina.

***1° luglio 2010-30 dicembre 2010 - Animazione socioeducativa***

Nella seconda metà del 2010 saranno evidenziati i seguenti punti:

- Animazione socioeducativa e accessibilità all'animazione e alle attività socioeducative per i bambini e i giovani più poveri .
- Accesso dei giovani alla cultura.

***1° gennaio 2011-30 giugno 2011- Partecipazione***

Nella prima metà del 2011 saranno evidenziati i seguenti punti:

- Cittadinanza e partecipazione dei giovani, con particolare attenzione alla partecipazione sociale, economica, culturale e politica e ai diritti umani.
- Attività di volontariato dei giovani e loro contributo allo sviluppo delle comunità locali.

**ALLEGATO III****ATTUAZIONE DEL DIALOGO STRUTTURATO**

I principi guida generali del dialogo strutturato con i giovani e le loro organizzazioni sono definiti al punto 3 iii), lettera f) della parte introdotta da "CONVIENE INOLTRE quanto segue". Nel presente allegato, è ulteriormente sviluppata l'attuazione del dialogo strutturato a livello nazionale e di UE.

Il dialogo strutturato dovrebbe basarsi su cicli di lavoro di 18 mesi, ciascuno incentrato su una tematica generale corrispondente alle priorità generali della cooperazione europea per il periodo di 18 mesi in questione. Per il suo mandato, ciascuna presidenza può inoltre scegliere una tematica prioritaria specifica, connessa alla tematica generale.

Il dialogo strutturato dovrebbe includere consultazioni con i giovani e le relative organizzazioni a tutti i livelli negli Stati membri, nonché in occasione delle conferenze sulla gioventù organizzate a livello dell'UE dai paesi di presidenza e durante la settimana europea della gioventù.

Allo scopo di migliorare l'attuazione del dialogo strutturato, nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà:

- si invita la Commissione a convocare un comitato direttivo europeo per ciascun periodo di 18 mesi composto tra l'altro da rappresentanti dei ministeri della gioventù dei paesi del trio di presidenza, dei consigli nazionali della gioventù e delle agenzie nazionali per la gioventù nel programma d'azione, nonché da rappresentanti della Commissione europea e del Forum europeo della gioventù. In caso saranno consultati ricercatori nel settore della gioventù e operatori socioeducativi. Il comitato direttivo europeo assicura il coordinamento generale del dialogo strutturato. Creerà una struttura di sostegno composta di formatori e mediatori di apprendimento che possano offrire supporto metodologico e continuità all'organizzazione del dialogo strutturato a livello di UE.

- Si invitano gli Stati membri ad appoggiare la creazione di un piccolo gruppo di lavoro nazionale. Detto gruppo può, in caso, usare le strutture esistenti ed essere composto, tra l'altro, da rappresentanti dei ministeri della gioventù, consigli nazionali della gioventù, consigli locali e regionali della gioventù, organizzazioni giovanili, persone impegnate in attività socioeducative, giovani di diverse provenienze e ricercatori nel settore della gioventù. Si incoraggiano gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile, a dare un ruolo di primo piano ai consigli nazionali della gioventù in detti gruppi. I gruppi nazionali avrebbero il compito di assicurare il processo partecipativo negli Stati membri.
  
- Si invitano Commissione e Stati membri, con la collaborazione di tutte le parti interessate, a seguire costantemente il dialogo strutturato, nonché a raccogliere e divulgare buone prassi.

---



CARTA EUROPEA RIVEDUTA  
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI  
ALLA VITA LOCALE E REGIONALE  
(21 maggio 2003)

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa



CARTA EUROPEA RIVEDUTA  
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI  
ALLA VITA LOCALE E REGIONALE  
(21 maggio 2003)

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa





# Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale

adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa  
il 21 maggio 2003  
(10<sup>a</sup> sessione – Allegato alla Raccomandazione 128)

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	5
<b>Preambolo</b> .....	7
<b>I principi</b> .....	8
<b>Titolo I: Le politiche settoriali</b> .....	9
I.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa.....	9
I.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani .....	9
I.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti .....	10
I.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani.....	12
I.5 Una politica di mobilità e di scambi .....	12
I.6 Una politica sanitaria .....	13
I.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini .....	14
I.8 Una politica specifica per le regioni rurali.....	15
I.9 Una politica di accesso alla cultura .....	15
I.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale .....	16
I.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza .....	16
I.12 Una politica di lotta alla discriminazione .....	17
I.13 Una politica in materia di sessualità.....	18
I.14 Una politica di accesso ai diritti .....	18

<b>Titolo II: Gli strumenti per la partecipazione dei giovani .....</b>	<b>20</b>
II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani .....	20
II.2 L'informazione dei giovani .....	21
II.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione .....	22
II.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media .....	22
II.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività .....	23
II.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani .....	23
II.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili .....	24
II.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici .....	25
 <b>Titolo III : La partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale.....</b>	 <b>26</b>
III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani.....	26
III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani .....	28

## Introduzione

Le basi di quella che doveva diventare la Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale vennero poste al momento della prima e della seconda conferenza sulle politiche per la gioventù, organizzate dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), a Losanna (giugno 1998) e a Langollen (settembre 1991). Poco dopo, nel marzo del 1992, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 237 e il suo Articolo 22 relativo all'adozione della Carta.

Per celebrare il 10° anniversario della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa, in collaborazione con la Direzione della Gioventù e dello Sport del Consiglio d'Europa, ha organizzato una conferenza intitolata «I giovani, protagonisti nella loro città e nella loro regione». L'obiettivo generale della Conferenza, che si è svolta a Cracovia il 7 e 8 marzo 2002 era quello di valutare i progressi compiuti in materia di partecipazione dei giovani nei dieci anni di esistenza della Carta, esaminando i mezzi per sviluppare maggiormente tale partecipazione, per esempio grazie alla diffusione di buone pratiche. I partecipanti alla conferenza hanno adottato la Dichiarazione di Cracovia, nella quale ribadiscono che i giovani sono cittadini dei comuni e delle regioni in cui vivono allo stesso titolo dei membri delle altre fasce d'età e che devono di conseguenza avere accesso a tutte le forme di partecipazione alla vita della società. Il ruolo dei giovani a favore dello sviluppo di una società democratica e in particolare nella vita pubblica locale e regionale viene confermato e ridefinito in quanto processo permanente. La conferenza costituiva inoltre un contributo al progetto integrato del Consiglio d'Europa intitolato «Le istituzioni democratiche in azione».

I partecipanti alla conferenza hanno inoltre chiesto che vengano fornite delle risposte alle nuove sfide che devono affrontare i giovani odierni. Hanno pertanto invitato il CPLRE e il Consiglio Consultivo per le questioni giovanili del Consiglio d'Europa a designare degli esperti incaricati di formulare delle proposte in vista della modifica della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, in modo da adattarla alle sfide del 21° secolo.

E' grazie ai dibattiti del gruppo di esperti che è stata elaborata la presente carta « della seconda generazione». La nuova versione si articola in tre parti. La prima contiene dei principi guida destinati agli enti locali e regionali sulle modalità di attuazione delle politiche riguardanti la gioventù in vari settori. La seconda parte contiene un inventario degli strumenti atti a stimolare la partecipazione dei giovani. Infine, la terza parte fornisce dei consigli su come attuare il quadro istituzionale per favorire la partecipazione dei giovani.

## **PREAMBOLO**

La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono vigilare affinché non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma vengano offerte loro le possibilità di farne l'esperienza in modo concreto. Tuttavia, la partecipazione dei giovani non ha l'unica finalità di formare dei cittadini attivi o di costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un'influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente ad uno stadio ulteriore della loro vita.

Nel sostenere e nell'incoraggiare la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali contribuiscono ugualmente ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna in cui l'anonimato e l'individualismo sono spesso accentuati. Nondimeno, perché la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale si riveli un successo duraturo e significativo, non è sufficiente sviluppare o ristrutturare i sistemi politici ed amministrativi. Ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto della diversità delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Deve inoltre comportare una dimensione di svago e di piacere.

## **I PRINCIPI**

1. La partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec (2001) 19 del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale.
2. Gli enti locali e regionali sono convinti che ogni politica settoriale dovrebbe comportare una dimensione imperniata sulla gioventù. Pertanto, si impegnano ad aderire ai principi della presente Carta e ad attuare le varie forme di partecipazione che vi vengono raccomandate, in concertazione e in cooperazione con i giovani e i loro rappresentanti.
3. I principi e le varie forme di partecipazione previsti dalla presente Carta riguardano a tutti i giovani, senza discriminazione. Per conseguire tale obiettivo, si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla promozione della partecipazione alla vita locale e regionale da parte di giovani provenienti dai ceti più svantaggiati della società o appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sociali, sessuali, culturali, religiose e linguistiche.

## **Titolo I : Le politiche settoriali**

### *1.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa*

4. Gli enti locali e regionali dovrebbero dare il loro sostegno alle attività socio-culturali organizzate – dirette, cioè, da associazioni ed organizzazioni giovanili, da gruppi di giovani o da centri comunali di quartiere - , che, accanto alla famiglia e alla scuola o al lavoro, costituiscono uno dei pilastri della coesione sociale in un comune o in una regione; tali attività restano l'ambito ideale per la partecipazione dei giovani e per l'attuazione di politiche per la gioventù, sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale.
5. Al fine di sviluppare l'associazionismo locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero, tramite mezzi appropriati, aiutare particolarmente gli organismi che formano gli animatori e i responsabili di associazioni e di organizzazioni giovanili, come pure gli operatori specializzati nel campo della gioventù, protagonisti indispensabili di questa vita associativa locale e regionale.
6. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare le associazioni a favorire la partecipazione attiva dei giovani nei loro organi statuari.

### *1.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani*

7. Le condizioni economiche e sociali nelle quali vivono i giovani incidono sulla loro volontà e sulla loro capacità di partecipare alla vita locale. Quando i giovani sono disoccupati, o vivono nella povertà, è più raro che avvertano l'esigenza, che trovino le risorse e il necessario sostegno sociale per diventare dei cittadini attivi a livello locale e regionale. I giovani disoccupati rischiano di trovarsi tra i membri più emarginati della società e gli enti locali e regionali dovrebbero di conseguenza elaborare delle politiche e promuovere delle iniziative volte a ridurre la disoccupazione giovanile.

8. Gli enti locali e regionali dovrebbero pertanto:
- i. in associazione con i giovani (compresi i disoccupati o quelli che rischiano di divenirlo), con i datori di lavoro locali, con i sindacati, con i responsabili dell'educazione, della formazione e dell'occupazione e con le organizzazioni giovanili, elaborare delle politiche e dei programmi volti a lottare contro le cause della disoccupazione dei giovani e promuoverne le possibilità occupazionali;
  - ii. creare degli uffici di collocamento locali, per fornire ai giovani disoccupati l'aiuto e l'assistenza di specialisti, in modo che possano trovare un'occupazione stabile e gratificante. I giovani disoccupati dovrebbero avere il diritto di partecipare alla gestione di tali uffici di collocamento, se lo desiderano;
  - iii. sostenere la creazione di commerci, di imprese e di cooperative da parte di giovani o di gruppi giovanili, fornendo loro dei finanziamenti e altri aiuti, come per esempio dei locali, del materiale, una formazione e delle consulenze di professionisti;
  - iv. incoraggiare presso i giovani le esperienze di economia sociale e le iniziative di mutua assistenza o le cooperative.

*1.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti*

9. Assieme ai rappresentanti di organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di una politica ambientale urbana basata sulla costruzione di aree meno compartimentate e meglio integrate, atte a favorire la convivialità e a contribuire allo sviluppo di uno spazio pubblico di qualità.
10. Gli enti locali e regionali dovrebbero perseguire delle politiche in materia di habitat e di ambiente urbano che associno strettamente i giovani ai programmi di concertazione che riuniscono amministratori comunali o regionali, decisori economici, responsabili di associazioni ed architetti. Tale politica deve mirare a:



- i. elaborare dei programmi a favore di un quadro di vita più armonioso e più propizio alla realizzazione personale e allo sviluppo di un'autentica solidarietà tra le generazioni;
  - ii. sviluppare una politica concertata dell'ambiente urbano che tenga conto delle realtà sociali ed interculturali degli abitanti al momento dell'elaborazione di programmi per la costruzione di alloggi e/o di rinnovo dell'habitat.
11. In stretta collaborazione con le organizzazioni giovanili, con le organizzazioni di inquilini e/o di consumatori, con gli enti che gestiscono gli alloggi sociali e con gli assistenti sociali, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire all'interno delle strutture sociali esistenti la creazione o lo sviluppo:
- i. di servizi di informazione locali sulle possibilità di alloggio per i giovani;
  - ii. di programmi locali (di prestiti a tassi ridotti, di fondi di garanzia per gli affitti), destinati ad aiutare i giovani ad avere accesso ad un'abitazione.
12. La mobilità dei giovani dipende da un facile accesso ai mezzi di trasporto pubblici, di cui sono i principali utilizzatori. Tale mobilità è indispensabile per partecipare alla vita sociale e per diventare inoltre un cittadino di pieno diritto.
13. I giovani dovrebbero quindi essere associati all'organizzazione dei trasporti pubblici, sia a livello locale, che regionale. Una tariffazione adattata dovrebbe consentire ai giovani più svantaggiati di spostarsi con maggiore facilità.
14. Nelle zone rurali, la mobilità e i trasporti costituiscono una necessità assoluta per la qualità della vita e non sono semplicemente utili per agevolare la partecipazione. Pertanto, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le iniziative di trasporto rurale volte a garantire dei servizi (pubblici o privati, individuali o collettivi) ed accrescere nelle zone rurali la mobilità di quei gruppi che, come i giovani, sono attualmente esclusi, per mancanza di un mezzo di locomozione.

*1.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani*

15. La scuola è l'istituzione nella quale i giovani passano gran parte del loro tempo e seguono un programma di educazione formale, ma è ugualmente un luogo nel quale vengono forgiate in gran parte le loro opinioni e le loro concezioni della vita. E' essenziale che i giovani si familiarizzino con la partecipazione e la democrazia nel corso della loro vita scolastica ed usufruiscano di lezioni ben documentate sulla democrazia, la partecipazione e la cittadinanza. La scuola deve essere ugualmente un luogo in cui i giovani possano vivere la democrazia in azione e dove la loro partecipazione al processo decisionale venga sostenuta, incoraggiata e considerata utile. Pertanto:

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare attivamente la partecipazione dei giovani alla vita scolastica. Dovrebbero fornire degli aiuti finanziari e di altro tipo, come per esempio delle sale di riunione, per permettere ai giovani di creare delle associazioni democratiche di allievi. Tali associazioni dovrebbero essere indipendenti ed autogestite e, se lo desiderano, avere il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la gestione dell'istituto scolastico, in partnership con gli insegnanti e l'amministrazione.
- ii. Quando gli enti locali e regionali sono responsabili dei programmi scolastici, dovrebbero vigilare affinché gli allievi e le associazioni di allievi siano regolarmente consultati in merito a tali programmi e alla loro attuazione. Dovrebbero inoltre accertarsi che l'istruzione civica e politica sia integrata nel programma scolastico, occupi il posto preminente che le spetta ed usufruisca dei mezzi necessari nel quadro del programma di insegnamento per tutti gli allievi.

*1.5 Una politica di mobilità e di scambi*

16. Gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le organizzazioni o i gruppi che favoriscono la mobilità dei giovani (giovani lavoratori, studenti o volontari), mediante politiche di scambi, al fine di sviluppare la solidarietà, la costruzione dell'Europa ed una consapevolezza della cittadinanza europea.

17. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare i loro istituti scolastici e i loro giovani a partecipare attivamente a dei gemellaggi internazionali, come pure a scambi di ogni tipo e a delle reti europee. Dovrebbero ugualmente essere disposti ad accordare loro un sostegno finanziario, al fine di favorire l'apprendimento delle lingue, gli scambi interculturali e la condivisione di esperienze.
18. Dovrebbero integrare i giovani e/o i loro rappresentanti nei Comitati di gemellaggio e nei vari enti incaricati di tali scambi.

#### *1.6 Una politica sanitaria*

19. Per favorire l'emergere e l'attuazione di progetti promossi da giovani e che rientrino nella prospettiva dello sviluppo, nel concetto di salute nella sua dimensione più vasta e di dinamica della vita collettiva, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire o sviluppare dei meccanismi istituzionali di concertazione tra le organizzazioni giovanili, gli amministratori e tutti i partner sociali e professionali che si preoccupano della prevenzione sociale e della promozione della salute.
20. Di fronte ai danni causati dal tabacco, dall'alcol e dalla droga nei giovani, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire, sviluppare o favorire, in collaborazione con dei rappresentanti delle organizzazioni giovanili e dei servizi sanitari, delle politiche locali di informazione, delle strutture di accoglienza per i giovani che hanno tali problemi e delle politiche di formazione appropriate per i giovani assistenti sociali, per gli animatori e per i responsabili volontari di organizzazioni impegnate in una strategia di prevenzione e di reinserimento dei giovani.
21. Di fronte all'attuale evoluzione delle malattie trasmesse sessualmente, gli enti locali e regionali dovrebbero intensificare l'informazione presso i giovani e le azioni di prevenzione, favorendo quindi uno spirito di solidarietà tra la cittadinanza, che generi delle relazioni sociali senza pregiudizi morali e senza segregazione. I giovani e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili locali e dei servizi sanitari dovrebbero essere strettamente associati all'elaborazione e all'attuazione di tali programmi di informazione e di azione.

*1.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini*

22. Nel quadro delle loro politiche miranti ad istituire le condizioni ottimali per la parità uomo-donna nel campo della partecipazione alla vita locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero adottare dei provvedimenti a favore dell'accesso dei giovani, uomini e donne, a posti di responsabilità nella vita professionale, associativa, politica, e nell'ambito delle autorità locali e regionali.
23. Nel limite della loro sfera di competenza, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire, fin dalla più giovane età, una politica educativa che miri alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini.
24. Al fine di favorire tale politica di uguaglianza, gli enti locali e regionali dovrebbero:
  - i. studiare un piano a medio termine con l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze tra i giovani dei due sessi;
  - ii. adottare delle misure specifiche a favore delle ragazze e delle giovani donne e procedere alla valutazione di tali misure.
25. Nel perseguire tale obiettivo, le suddette politiche dovrebbero segnatamente permettere alle ragazze e alle giovani donne:
  - i. di ricevere un'informazione specifica sulle formazioni che permettono di ottenere delle qualifiche professionali;
  - ii. di seguire una formazione professionale grazie a borse di studio e a cicli di studi specifici, che comprendano ugualmente le professioni riservate tradizionalmente agli uomini;
  - iii. di essere informate sulla gestione degli affari pubblici, e di assumere delle responsabilità ai massimi livelli decisionali, sulla base di una quota di posti riservati alle donne;
  - iv. di usufruire di misure di assistenza finanziaria per i servizi sociali destinati alle ragazze e alle giovani donne.

*1.8 Una politica specifica per le regioni rurali*

26. Gli enti locali e regionali dovrebbero tener conto dei diversi bisogni dei giovani delle zone rurali al momento dell'elaborazione o della messa in opera di misure e di attività di promozione della partecipazione dei giovani. Dovrebbero inoltre:

- i. vigilare affinché le politiche in materia di educazione, di occupazione, di alloggio, di trasporti e di altri settori riflettano e soddisfino le particolari esigenze dei giovani delle zone rurali. Tali politiche dovrebbero aiutare i giovani desiderosi di vivere in una zona rurale a farlo. I giovani rurali non dovrebbero essere obbligati di accontentarsi di un livello di prestazioni e di servizi sociali inferiore a quello di cui godono i cittadini;
- ii. fornire aiuti finanziari e di altra natura alle organizzazioni giovanili e alle altre associazioni locali attive nelle zone rurali. Tali organizzazioni possono stimolare la vita sociale e culturale dei comuni rurali e costituire uno sbocco importante per i giovani. Le associazioni giovanili e le altre associazioni non si limitano a svolgere un ruolo importante incoraggiando la partecipazione dei giovani, ma possono inoltre contribuire a migliorare la qualità della vita e a lottare contro problemi quali l'isolamento di una zona rurale.

*1.9 Una politica di accesso alla cultura*

27. L'arte e la cultura assumono forme molteplici ed evolutive a seconda delle sensibilità, dei luoghi e delle epoche. Fanno parte, tuttavia, del patrimonio personale e collettivo, passato, presente e futuro al quale ogni generazione successiva fornisce il proprio contributo. Sono in un certo qual senso il riflesso delle nostre società. I giovani, tramite la pratica della loro cultura e il loro potenziale di iniziative, di inventiva e di innovazione, si creano e svolgono un ruolo in tale evoluzione culturale. E' pertanto importante permettere loro di accedere alla cultura sotto tutte le sue forme e favorire il loro potenziale di creatività, ugualmente in campi ancora nuovi.

28. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi adottare, in concertazione con i giovani e con le loro organizzazioni, delle politiche volte a consentire ai giovani di diventare i protagonisti culturali accedendo alla conoscenza, alla pratica e alla creazione in luoghi e grazie a metodi studiati a tal fine.

*1.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale*

29. Di fronte ad un degrado dell'ambiente sempre più percepibile, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere finanziariamente i progetti educativi delle scuole e delle associazioni che intendono sensibilizzare ai problemi ambientali.

30. Consapevoli del fatto che i problemi legati all'ambiente preoccupano molto i giovani, che, domani, dovranno assumere gli errori commessi oggi, gli enti locali e regionali dovrebbero fornire un sostegno alle attività e ai progetti che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale ai quali partecipano i giovani e le loro organizzazioni.

*1.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza*

31. Considerando che le vittime della delinquenza e della violenza sono spesso dei giovani e riconoscendo la necessità di trovare delle risposte appropriate ai reati e agli atti di violenza perpetrati nella società contemporanea e di far partecipare più direttamente i giovani alla lotta contro tali problematiche,

32. Gli enti locali e regionali dovrebbero:

- i. accertarsi della presenza di giovani in seno ai consigli per la prevenzione della delinquenza, laddove esistono tali consigli;
- ii. occuparsi, in modo particolare, dei giovani che rischiano di essere coinvolti nella delinquenza, o che lo sono già stati;
- iii. lottare contro la violenza con ogni mezzo;

- iv. affrontare ogni forma di violenza a scuola, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, ossia le autorità incaricate dell'educazione e le forze di polizia, gli insegnanti, i genitori, e gli stessi giovani;
  - v. contribuire all'istituzione di reti di associazioni e di progetti volti a promuovere la non violenza e la tolleranza, sia negli istituti scolastici, che negli ambienti extra-scolastici;
  - vi. fare tutto quanto è in loro potere per tutelare i giovani dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e da altre forme di maltrattamenti e mettere in opera delle strutture di sostegno materiale e psicologico, come pure un sistema di consultazione confidenziale per le vittime.
33. In tal modo, gli enti locali e regionali contribuiranno a stabilire un clima di fiducia e di rispetto tra i giovani e i pubblici poteri, quali la polizia.

*1.12 Una politica di lotta alla discriminazione*

34. Le autorità locali e regionali dovrebbero sforzarsi di promuovere i diritti dell'uomo e adottare delle misure per lottare contro la discriminazione nei confronti delle minoranze, – razziali, etniche, nazionali, religiose, sessuali, ecc. – nei confronti dei portatori di handicap e di altri gruppi esposti e di favorire lo sviluppo di comunità multiculturali, grazie all'integrazione delle minoranze e alla presa in considerazione delle loro esigenze, delle loro culture, delle loro abitudini e dei loro modi di vita.
35. Al riguardo, gli enti locali e regionali dovrebbero:
- i. adottare o rafforzare la legislazione in materia di discriminazione, in vista di garantire a tutti i cittadini un pari accesso ai luoghi pubblici, alla formazione professionale, alla scuola, all'abitazione, alle attività culturali e agli altri aspetti della vita. La possibilità di tale accesso dovrebbe essere controllata e garantita da organi paritetici, composti da rappresentanti delle autorità locali, delle minoranze e dei giovani;
  - ii. favorire nei programmi scolastici gli aspetti multiculturali e la sensibilizzazione alla lotta al razzismo e alla discriminazione.

### *1.13 Una politica in materia di sessualità*

36. Nel momento in cui i giovani passano dall'infanzia – periodo in cui dipendono ancora dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità religiosa o da un'altra "autorità" – ad una vita di adulto autonomo, si pongono delle domande sulle loro relazioni personali (in seno alla famiglia, tra di loro, con il loro amico e il loro partner). La loro sessualità – dal risveglio alla pratica – non è sempre facile, anche se non sono disposti ad ammetterlo. Inoltre, permane una diffusa ignoranza in merito alle questioni di igiene sessuale, come pure una diffidenza nei confronti dei discorsi ufficiali relativi ai rischi legati a certi comportamenti sessuali.
37. Per aiutare i giovani a trovare la loro via verso una vita affettiva sana e gratificante, gli enti locali e regionali, in collaborazione con i genitori, le scuole e le organizzazioni specializzate in questo campo dovrebbero promuovere e favorire :
- i. un'educazione sessuale non direttiva nelle scuole;
  - ii. le strutture e i servizi volti ad offrire delle informazioni sulle relazioni, le pratiche sessuali e il controllo delle nascite;
  - iii. la riflessione collettiva dei giovani al riguardo.
38. I giovani dovrebbero essere attivamente associati alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione delle informazioni e degli altri servizi che vengono forniti loro in questo campo.

### *1.14 Una politica di accesso ai diritti*

39. Per poter coesistere, le società sono rette da regole di vita che tutti dobbiamo rispettare. Nelle società democratiche, tali regole vengono discusse ed adottate dai rappresentanti eletti dai cittadini sotto forma di testi legislativi che conferiscono a tutti dei diritti e degli obblighi.
40. Con il moltiplicarsi di tali testi, diventa sempre più difficile per ognuno conoscerli, rispettarli ed applicarli, e ne derivano delle disparità tra i cittadini. I giovani sono naturalmente i membri della società maggiormente toccati da tale fenomeno.



41. Gli enti locali e regionali dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani ai loro diritti:
- i. aumentando le loro conoscenze mediante la divulgazione di informazioni, segnatamente a livello della scuola, dei gruppi giovanili e dei servizi di informazione;
  - ii. facendo applicare i loro diritti grazie al supporto di servizi incaricati di affiancare i giovani quando essi lo desiderano;
  - iii. permettendo ai giovani di partecipare all'elaborazione di nuove norme.

## **Titolo II : Gli strumenti per la partecipazione dei giovani**

42. Per ottenere un'autentica partecipazione dei giovani, deve essere messo a loro disposizione un certo numero di strumenti, per cui è necessario sviluppare la formazione dei giovani in materia di partecipazione, mantenerli informati, fornire loro dei mezzi di comunicazione e un'assistenza per la realizzazione dei loro progetti e riconoscere e valorizzare i loro impegni e il volontariato. La partecipazione assume tutto il suo significato unicamente allorché viene riconosciuto il ruolo dei giovani nei partiti politici, nei sindacati e nelle associazioni e quando ci si sforza di favorire la creazione di associazioni da parte di giovani e rivolte ai giovani

### *II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani*

43. Gli enti locali e regionali, consci del ruolo essenziale della scuola nella vita dei giovani, dovrebbero in questo ambito fornire dei locali, dei sussidi e una formazione nel campo della partecipazione dei giovani, dell'educazione ai diritti dell'uomo e dell'insegnamento informale. Inoltre, dovrebbero garantire una formazione e un appoggio alla partecipazione dei giovani alla vita associativa e alla vita della loro comunità favorendo:

- i. una formazione professionale per la pratica della partecipazione dei giovani, rivolta agli insegnanti e agli operatori che lavorano a contatto con la gioventù;
- ii. ogni forma di partecipazione degli allievi a scuola;
- iii. dei programmi di istruzione civica nelle scuole;
- iv. un'educazione per gruppi di giovani in situazioni simili, fornendo i locali e i mezzi e favorendo gli scambi di buone pratiche.

## II.2 *L'informazione dei giovani*

44. L'informazione è spesso un elemento chiave della partecipazione e il diritto dei giovani di avere accesso a delle informazioni sulle possibilità che sono loro offerte e sui temi che li riguardano è sempre maggiormente riconosciuto nei documenti ufficiali europei ed internazionali<sup>1</sup>, e non solo nel contesto della vita locale e regionale.
45. Perché possano partecipare alle attività e alla vita della loro comunità, oppure usufruire delle prestazioni e dei servizi loro destinati, i giovani devono essere debitamente informati. La partecipazione ad attività e a progetti che li interessano e che essi stessi organizzano è spesso la prima tappa di un processo che porterà i giovani a coinvolgersi maggiormente nella vita della collettività, ivi compresa la vita politica
46. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere e migliorare i centri esistenti di informazione e di consulenza destinati ai giovani, in modo che tali centri propongano dei servizi di qualità, tesi a soddisfare le esigenze espresse dai giovani. Nelle località che non sono ancora dotate di tali centri, i pubblici poteri e gli altri attori competenti dovrebbero incoraggiare e favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani, soprattutto nell'ambito di strutture esistenti, quali gli istituti scolastici, i servizi per la gioventù e le biblioteche. Occorrerebbe adottare misure specifiche per trovare delle risposte alle necessità in materia di informazione dei gruppi di giovani che hanno delle difficoltà ad accedere all'informazione (ostacolo della lingua, assenza di accesso a Internet, ecc.).

---

<sup>1</sup> Si veda, per esempio, la Raccomandazione n° R (90) 7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 21 febbraio 1990, relativa all'informazione e alle consulenze da fornire ai giovani in Europa.

47. I servizi di informazione per i giovani devono rispettare un certo numero di norme e di principi professionali<sup>2</sup>. I pubblici poteri sono incoraggiati a garantire il rispetto di tali norme e a migliorarle continuamente, riferendosi, per quanto possibile, ad un insieme di misure e di norme di qualità stabilite a livello nazionale (o regionale). I giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle attività e dei prodotti offerti dai Centri o dai Servizi di informazione per la gioventù ed essere rappresentati in seno agli organi direttivi di tali centri.

### *11.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*

48. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani. In tal modo, Internet, i telefoni portatili, i mini-messaggi (sms) permettono loro di ricevere informazioni diversificate e talvolta di reagire in modo interattivo. Gli enti locali e regionali dovrebbero utilizzare tali tecniche nelle loro politiche di informazione e di partecipazione, accertandosi della loro accessibilità a tutti, in termini di luoghi di accesso e di formazione a questi nuovi mezzi di comunicazione.

### *11.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media*

49. I giovani, che sono grandi utilizzatori di media, possono ugualmente divenirne dei protagonisti ampliando le loro possibilità di esprimersi e di partecipare alla produzione di informazioni divulgate attraverso i media. Grazie alla loro sensibilità e all'impostazione con cui affrontano certi argomenti, possono fornire agli altri giovani un'informazione diversa e spesso maggiormente accessibile. Tale partecipazione permette ugualmente ai giovani di capire come vengono elaborate le informazioni e di acquisire il senso critico indispensabile.

---

<sup>2</sup> Si veda, per esempio, la Carta europea dell'informazione alla gioventù, adottata dall'Agenzia europea per l'informazione e le consulenze ai giovani (ERYICA).

50. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere la creazione e il funzionamento di media (giornali, radio, televisione, media elettronici) realizzati da giovani e rivolti a dei giovani e favorire dei programmi di formazione appropriati.

*11.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività*

51. I giovani dovrebbero essere aiutati ed incoraggiati ad impegnarsi nel volontariato. In un'epoca in cui i giovani sono sempre più spinti alla riuscita individuale negli studi e nella vita professionale, è importante promuovere e riconoscere il valore del volontariato. Di conseguenza :

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere la creazione di centri di volontariato e promuovere delle iniziative volte a sostenere e a favorire la partecipazione dei giovani a delle attività di volontariato, per esempio lanciando delle campagne di informazione e di promozione;
- ii. gli enti locali e regionali, in partnership con i giovani, le associazioni, i responsabili della pubblica istruzione e i datori di lavoro dovrebbero istituire dei dispositivi che permettano il riconoscimento e la convalida delle attività svolte nel contesto del volontariato nel sistema educativo formale e nel mondo del lavoro.

*11.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani*

52. Perseguendo le loro aspirazioni e i loro desideri, i giovani manifestano molte idee che possono diventare concrete nell'ambito di progetti e di realizzazioni locali vantaggiose per tutti. Se sono ben affiancati, tali progetti, accompagnati dal numero inevitabile di riuscite e di fallimenti, possono inoltre aiutare i giovani a sviluppare il loro senso di responsabilità e la loro autonomia e a diventare dei protagonisti sociali. Gli enti locali dovrebbero di conseguenza facilitare le realizzazioni di tali progetti, siano essi modesti o più importanti, facendo in modo che vengano affiancati da operatori professionali e facilitando l'accesso a dei sostegni finanziari, materiali e tecnici.

*11.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili*

53. Le organizzazioni giovanili assumono una rilevanza essenziale, nel senso in cui si prefiggono lo scopo principale di rispecchiare il punto di vista dei giovani, di rispondere alle loro esigenze e di servire i loro interessi. Offrono inoltre un luogo in cui i giovani possono, insieme ad altri giovani con simili interessi, partecipare alle decisioni e alle attività e diventare consapevoli delle sfide poste da tale partecipazione. Tali organizzazioni possono essere molto strutturate, oppure essere delle reti informali locali. L'essenziale è che i giovani che lo desiderano abbiano la possibilità e la scelta se desiderano aderire ad un'organizzazione giovanile nella loro località. I giovani dovrebbero avere ugualmente il diritto, se lo desiderano, di creare la loro organizzazione e di essere assistiti per le pratiche da seguire. Pertanto:
- i. Gli enti locali e regionali dovrebbero disporre di una linea di bilancio specifica destinata unicamente a sostenere le organizzazioni giovanili che realizzano delle attività, forniscono dei servizi o agiscono in quanto portavoce dei giovani all'interno della comunità e ne difendono la causa. Occorrerebbe dare la preferenza alle organizzazioni che agiscono a favore dei giovani e sono dirette da giovani o la cui politica e struttura organizzativa permettono una partecipazione attiva dei giovani;
  - ii. In partnership con i giovani e con le organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero sviluppare il principio della cogestione e il sistema di presa di decisioni del Consiglio d'Europa nei settori di attività che interessano i giovani. E' importante che laddove vengono istituite tali strutture di cogestione, i giovani e le organizzazioni giovanili siano considerati dei partner di diritto, ma possano ugualmente astenersi dal partecipare, se tale è il loro desiderio.

*11.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici*

54. Un settore non governativo dinamico ed indipendente è un elemento essenziale di ogni vera società democratica. Occorre ugualmente che altri settori della società civile, quali i partiti politici, siano forti ed attivi a livello locale e regionale. Partecipare alla vita democratica di qualsiasi paese, regione o comune non si limita a recarsi a votare ad intervalli regolari. Per questo, la partecipazione a delle organizzazioni non governative e a dei partiti politici assume una tale importanza, poiché tali organi permettono ai cittadini di partecipare costantemente alle decisioni e alle attività e di influire su di esse. Appare quindi essenziale aiutare ed incoraggiare i giovani a partecipare alla vita associativa della loro località.
55. Gli enti locali e regionali dovrebbero fornire delle risorse finanziarie e di altro tipo alle organizzazioni non governative (ONG) e degli aiuti supplementari alle ONG che incoraggiano attivamente la partecipazione dei giovani alle loro attività e alle loro strutture, come pure ai loro processi decisionali.
56. In partnership con i partiti politici, gli enti locali e regionali dovrebbero, senza partito preso, promuovere la partecipazione dei giovani al sistema politico dei partiti, in generale, e sostenere le azioni specifiche, come la formazione.

### **Titolo III: Partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale**

57. Per attuare le politiche settoriali espone nel Titolo I, gli enti locali e regionali devono mettere in opera delle strutture o dei dispositivi appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.
58. Le suddette strutture assumeranno forme diverse a seconda che verranno istituite in un villaggio, in una città, in un quartiere, oppure in una regione. Dovrebbero creare le condizioni favorevoli ad un dialogo e ad un autentico partenariato tra gli enti locali e regionali e i giovani e permettere a questi ultimi e ai loro rappresentanti di essere dei protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Tali strutture dovrebbero normalmente essere rappresentative e permanenti e trattare di tutte le questioni che interessano i giovani. Si può ugualmente prevedere la creazione di strutture puntuali per discutere o per risolvere un problema specifico. Se del caso, potrebbe essere saggio abbinare varie forme di strutture.

#### *III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani*

59. Un'effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi dei mutamenti sociali e culturali in corso all'interno della loro comunità, il che esige l'esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo consiglio, parlamento e forum dei giovani.
60. I membri di tali strutture potrebbero essere eletti, designati in seno ad organismi giovanili e/o essere scelti su base volontaria, sforzandosi di rispecchiare le caratteristiche sociologiche della popolazione locale.
61. I giovani dovrebbero assumere direttamente la responsabilità dei progetti e svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. A tal fine, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire delle strutture di partecipazione attiva, oppure fornire loro un supporto.



62. Tali strutture costituiscono l'ambito materiale nel quale i giovani possono liberamente esprimere le loro inquietudini alle autorità e formulare delle proposte. Le questioni da affrontare potrebbero rispecchiare quelle presentate al Titolo I della presente Carta.
63. Le suddette strutture potrebbero segnatamente avere il ruolo di:
- i. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali;
  - ii. offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali e regionali;
  - iii. permettere ai comuni e agli altri enti territoriali di consultare i giovani su questioni specifiche;
  - iv. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
  - v. offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;
  - vi. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali e regionali.
64. Nel dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, le suddette strutture li formano alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità.
65. I giovani dovrebbero di conseguenza essere incoraggiati a partecipare a tali strutture e alle attività condotte nel loro ambito, al fine di stimolare la loro capacità ad imparare e ad applicare i principi della cittadinanza democratica. Tali strutture dovrebbero ugualmente costituire un luogo di formazione per dei dirigenti democratici, soprattutto per i giovani che intendono promuovere dei progetti, nonché un luogo di dialogo con gli enti locali e regionali.

66. Gli enti locali e regionali, come pure gli stessi giovani, dovrebbero ugualmente avvantaggiarsi dell'effetto moltiplicatore che può essere prodotto dalla partecipazione dei giovani a tali strutture, effetto che si rivela particolarmente significativo poiché incoraggia i giovani ad esercitare i loro diritti civili, e, in particolare, a partecipare alle elezioni e ad altri scrutini, come per esempio i referendum.

### *III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani*

67. Per funzionare in modo efficace, le strutture istituzionali di partecipazione dei giovani (ufficiali o meno) hanno bisogno di risorse e di aiuti. Per questa ragione gli enti locali e regionali dovrebbero procurare a tali strutture i locali, i mezzi finanziari e l'assistenza materiale necessari per il loro buon funzionamento. Una volta ottenuti tali mezzi, queste strutture devono avere la possibilità di ricercare degli aiuti finanziari e materiali supplementari presso altri partner (fondazioni e società private, ecc).

68. Gli enti locali e regionali dovrebbero vigilare affinché le strutture di partecipazione dei giovani usufruiscano di tale assistenza. A tal fine, dovrebbero designare un garante – una persona o un gruppo di persone – incaricato di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza e a cui le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità.

69. Questa persona o questo gruppo di persone dovrebbe essere indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani, che ne dovrebbero approvare la nomina.

70. Oltre a garantire il suddetto aiuto, questa persona o questo gruppo di persone potrebbe ugualmente avere la funzione di :

- i. servire da intermediario tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni o dagli altri;
- ii. essere l'avvocato dei giovani presso gli enti locali e regionali in caso di tensioni;
- iii. fungere da tramite per le comunicazioni tra gli enti locali e regionali e i giovani;

- iv. redigere dei resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne le ripercussioni.









Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa  
Consiglio d'Europa  
F – 67075 Strasbourg Cedex  
Tel : + 33 (0) 3 88 41 20 00  
Fax: + 33 (0) 3 88 41 27 51/ + 33 (0) 3 88 41 37 47  
<http://www.coe.int/cplre/>

Italian version



## Legge regionale 1° febbraio 2016, n. 1

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalì Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso@ternato Multimedia

### Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:  
18/02/2016 entrata in vigore

*Regione umbria*  
*LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2016 , n. 1*

**Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della [l.r. 16/02/2010, n. 14](#) (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 03/02/2016

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

#### **TITOLO I** *PRINCIPI GENERALI*

##### **Art. 1** *(Principi)*

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa essenziale della comunità. A tale fine la Regione riconosce ai giovani autonomi diritti e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa.

##### **Art. 2** *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali ed in attuazione dei principi di cui all' [articolo 1](#) :

a) sostiene la realizzazione di un autonomo percorso di vita, lavorativo e familiare dei giovani e promuove politiche abitative dedicate agli stessi e l'utilizzo agevolato dei servizi pubblici di mobilità;

b) sviluppa politiche per i giovani coordinate con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili, volte a garantire l'accesso all'istruzione, la continuità dei percorsi scolastici e universitari, il successo formativo, la partecipazione alla vita della comunità educativa e la valorizzazione dell'educazione informale e non formale;

c) sostiene la creatività dei giovani e le loro produzioni culturali ed artistiche;

d) promuove l'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e le iniziative dei giovani in particolare nell'ambito del lavoro professionale autonomo, della new economy e della green economy, della filiera artigianale di qualità, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero;

e) favorisce i percorsi di autonomia dei giovani, al fine di agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;

f) promuove l'impegno civile e politico dei giovani favorendo la cittadinanza attiva, le forme innovative di partecipazione ai processi decisionali, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile, anche costituiti in rete, gruppi informali e comitati e favorisce i progetti di servizio civile e la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;

g) favorisce la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale, sostenendo la creazione di opportunità di

formazione e di lavoro;

h) promuove la creazione di nuovi canali di informazione e comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e garantisce l'accesso a reti e servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;

i) promuove l'educazione alla legalità e alla non violenza, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

l) favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani figli di migranti e contrasta i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;

m) persegue il raggiungimento delle pari opportunità di genere;

n) previene il disagio sociale e promuove l'educazione alla salute.

---

### **Art. 3**

*(Destinatari degli interventi)*

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i giovani di età compresa fra i quattordici e i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

---

## **TITOLO II**

*FUNZIONI DELLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPETENZE DEI COMUNI*

### **Art. 4**

*(Funzioni della Regione e programmazione regionale)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili promuovendone l'integrazione con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione, cultura e sociale e favorendo la collaborazione con i comuni singoli o associati.

2. Sono strumenti della programmazione di cui al [comma 1](#) :

a) il Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 6](#) ;

b) il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 7](#) .

3. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al [comma 1](#) , può realizzare interventi innovativi e azioni previsti nei Titoli III e IV, anche in collaborazione con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili.

4. La Regione può stipulare intese e accordi con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati, associazioni interessate alle politiche giovanili e reti di associazioni giovanili, quali forum dei giovani. Le intese e gli accordi non determinano oneri aggiuntivi di spesa.

---

### **Art. 5**

*(Competenze dei comuni)*

1. I comuni in forma singola o associata svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuovono progetti in materia di politiche giovanili;

b) realizzano iniziative ed erogano servizi per i giovani in coerenza con la programmazione regionale di cui all' [articolo 4](#), [comma 2](#) ;

c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e forme di aggregazione per i giovani;

d) favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con gli stessi e con le loro rappresentanze anche attraverso forum, consigli comunali aperti e forme innovative di consultazione.

---

### **Art. 6**

*(Piano regionale per le politiche giovanili)*

1. Il Piano regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Piano, definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed internazionale e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale e con le leggi regionali di settore.

2. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

a) l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;

b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;

c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative dei comuni;

d) le tipologie di progetti per i giovani aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale;

e) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dai comuni singoli o associati, dagli altri organismi pubblici, dagli organismi privati e dalle associazioni interessate alle politiche giovanili in relazione agli interventi di cui ai Titoli III e IV.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all' [articolo 24, comma 5, lettera b\)](#) , e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all' [articolo 23, comma 4, lettera c\)](#) , adotta il Piano e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

---

**Art. 7**

*(Programma regionale per le politiche giovanili)*

1. Il Programma regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma, attua il Piano di cui all' [articolo 6](#) .

2. Il Programma ha validità annuale e, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, individua, in particolare:

a) le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto nei Titoli III e IV;

b) le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione delle stesse;

c) le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata regionale dei giovani di cui all' [articolo 22](#) .

3. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all' [articolo 24, comma 5, lettera b\)](#) , e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all' [articolo 23, comma 4, lettera c\)](#) , entro il 30 giugno di ogni anno approva il Programma e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.

---

**TITOLO III**

*POLITICHE GIOVANILI*

**Art. 8**

*(Istruzione e formazione)*

1. La Regione sostiene il diritto allo studio e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo.

2. La Regione promuove progetti sperimentali che integrano il diritto allo studio e i percorsi formativi, ivi compresi i percorsi di apprendimento non formale, anche garantendo la certificazione delle competenze e delle abilità conseguite dai giovani.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

4. La Regione sostiene la progettualità autonoma e l'iniziativa degli organismi scolastici e universitari di rappresentanza studentesca e delle associazioni studentesche.

---

**Art. 9**

*(Lavoro e imprenditorialità)*

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile e il lavoro professionale autonomo giovanile come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, con particolare riferimento ai settori della new economy, della filiera artigianale di qualità, della green economy e della tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero.

2. La Regione favorisce la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione, anche al fine di privilegiare il riequilibrio di genere e tra culture diverse e promuove, altresì, servizi informativi e progetti formativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività in forma autonoma o associativa da parte dei giovani.

---

**Art. 10**

*(Accesso all'abitazione)*

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani e delle giovani coppie, alla locazione o alla proprietà degli alloggi e incentiva progetti, a favore degli stessi giovani e delle giovani coppie, per l'autocostruzione e l'autorecupero degli edifici.

---

**Art. 11**

*(Mobilità)*

1. La Regione incentiva l'utilizzo dei servizi pubblici di mobilità per i giovani e promuove lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile e ne favorisce l'uso.

---

---

**Art. 12**

*(Promozione della salute e di stili di vita sani)*

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, promuove la salute dei giovani attraverso i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari.
2. La Regione promuove progetti e interventi rivolti ai giovani per l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, la responsabilizzazione sui propri comportamenti e sui fattori di rischio ad essi connessi con un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive e alle nuove dipendenze.
3. La Regione favorisce, prioritariamente, le iniziative e i progetti:
  - a) ideati e realizzati direttamente da giovani o da associazioni giovanili;
  - b) che promuovono l'integrazione dei giovani con disabilità con particolare riferimento a quelli in uscita dal percorso scolastico;
  - c) che contrastano e prevengono ogni forma di discriminazione, odio e violenza;
  - d) che contrastano e prevengono il fumo, il consumo di sostanze alcoliche e psicoattive, nonché la ludopatia giovanile.
4. La promozione della salute di cui ai commi 1 e 2, è attuata attraverso:
  - a) campagne informative dedicate all'argomento;
  - b) l'utilizzo di nuove tecnologie digitali per favorire l'accesso dei giovani ai servizi;
  - c) attività sportive e ricreative;
  - d) educazione tra pari.
5. La Regione promuove le attività legate al divertimento giovanile garantendo la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi ove si svolgono tali iniziative, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive e agli incidenti stradali.
6. Gli interventi di cui al [comma 5](#) sono realizzati anche in collaborazione con comuni singoli o associati, forze dell'ordine, Aziende sanitarie regionali, terzo settore, soggetti che operano nei servizi territoriali e di emergenza e urgenza, gestori dei locali e dei pubblici esercizi.

---

**Art. 13**

*(Bullismo e cyberbullismo)*

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo volte alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità e alla tutela della integrità psico-fisica dei giovani adolescenti, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete internet.
2. Per le finalità di cui al [comma 1](#), la Regione favorisce la realizzazione di iniziative e progetti che possono riguardare:
  - a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
  - b) attività di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità e del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;
  - c) formazione del personale scolastico ed educativo;
  - d) programmi di sostegno per le vittime di bullismo e cyberbullismo.

---

**Art. 14**

*(Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e cittadinanza attiva)*

1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale anche favorendo la creazione di organismi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale.
2. Per le finalità di cui al [comma 1](#), la Regione riconosce ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, il diritto di partecipare ai referendum consultivi regionali, il diritto di promuovere petizioni e il diritto di partecipare al processo decisionale della consultazione di cui agli articoli 37, 61, 62 e 63 della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14](#) (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).
3. La Regione favorisce il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali anche attivando progetti di e-democracy, open government e open data.

---

**Art. 15**

*(Promozione culturale)*

1. La Regione sostiene le iniziative e i progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività giovanile e ad incentivare la fruizione e l'accesso ai beni culturali e alle attività culturali da parte dei giovani.
2. La Regione promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Umbria.
3. La Regione promuove l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

---

**Art. 16**

*(Volontariato, associazionismo, oratori e servizio civile)*

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo, degli oratori ed al sistema del servizio civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.
2. La Regione istituisce, promuove e valorizza il servizio civile regionale quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di interventi, iniziative e progetti finalizzati a soddisfare, in particolare, i bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi della medesima comunità, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ed in coerenza con la normativa vigente.
3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale stabilisce:
  - a) i criteri e le modalità di attuazione del sistema di servizio civile regionale garantendone l'accesso senza distinzione di sesso, di appartenenza culturale, religiosa, di ceto, di residenza e di cittadinanza;
  - b) le modalità di valorizzazione e di incentivazione di progetti innovativi, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla coesione sociale ed allo sviluppo delle comunità locali.

---

**Art. 17**

*(Intercultura)*

1. La Regione promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti con particolare riferimento alle seconde generazioni e favorisce i progetti e le iniziative di dialogo interculturale.

---

**TITOLO IV**

*INTERVENTI E SERVIZI DEDICATI AI GIOVANI*

**Art. 18**

*(Servizi Informagiovani)*

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, di seguito denominati Informagiovani, e favorisce la costituzione di una rete regionale di coordinamento dei medesimi.
2. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata.
3. Gli Informagiovani svolgono, in particolare, compiti di consulenza e orientamento ai giovani e di comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di:
  - a) istruzione, università, alta formazione, formazione professionale ed educazione permanente;
  - b) orientamento, ricerca di occupazione, auto imprenditorialità;
  - c) promozione della cultura;
  - d) promozione della cittadinanza attiva;
  - e) creazione e sviluppo di realtà associative;
  - f) finanziamenti comunitari;
  - g) promozione di stili di vita sani, prevenzione ed educazione alla salute;
  - h) uso di spazi pubblici per i giovani.

---

**Art. 19**

*(Spazi per l'aggregazione giovanile)*

1. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici comuni, ivi compresi gli spazi destinati all'aggregazione ed al libero e spontaneo incontro dei giovani, quali luoghi per la socializzazione, l'incontro tra i giovani e l'intrattenimento ove si perseguono finalità educative, formative, culturali, sportive, ricreative e si acquisiscono competenze anche mediante processi non formali di apprendimento e di sperimentazione.
2. Gli spazi di cui al [comma 1](#) sono gestiti senza finalità di lucro e con attenzione all'aspetto interculturale.
3. La Regione promuove, d'intesa con i comuni singoli o associati, la riqualificazione e la ristrutturazione, anche sul piano della

funzionalità logistica e della dotazione strumentale e tecnologica, degli spazi di cui al [comma 1](#) in disuso o in condizioni di degrado, attraverso progetti che:

- a) coinvolgono le associazioni giovanili valorizzandone il protagonismo;
- b) sono gestiti da organismi pubblici o del privato sociale;
- c) prevedono iniziative prevalentemente rivolte ai giovani.

4. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole e delle università volte ad aprire gli spazi degli edifici scolastici e universitari all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

---

#### **Art. 20**

*(Portale regionale)*

1. La Regione istituisce e gestisce un portale regionale con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e autonomia.

2. Il portale regionale di cui al [comma 1](#) è aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte dei giovani ed è collegato ai portali internazionali, europei e nazionali che si occupano di politiche giovanili, al fine di sviluppare una rete di portali interconnessi per l'informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni relative a tematiche europee, nazionali e regionali.

3. La Regione, oltre al portale regionale, mette a disposizione gratuitamente gli strumenti utili alla creazione di una comunità digitale di giovani.

---

#### **Art. 21**

*(Carte per i giovani e per gli studenti)*

1. La Regione favorisce la realizzazione di progetti, anche promossi da enti e istituzioni europee e nazionali, di utilizzo di carte servizi per i giovani studenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.

2. La Regione promuove altresì la diffusione di carte giovani comunali riservate ai giovani non studenti.

---

#### **Art. 22**

*(Giornata regionale dei giovani)*

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità e le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani, istituisce la Giornata regionale dei giovani, da celebrarsi con cadenza annuale.

2. Ai sensi dell' [articolo 7, comma 2, lettera c](#) ) , il Programma regionale per le politiche giovanili individua le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata.

---

### **TITOLO V**

*FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE*

#### **Art. 23**

*(Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili)*

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;
- b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla [legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20](#) (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno.

3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

4. Il Tavolo:

- a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;
- b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di contrasto e di prevenzione ad essi;
- c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all' [articolo 6, comma 3](#) , e del Programma di cui all' [articolo 7, comma 3](#) .

5. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.

---

#### **Art. 24**

(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.
3. Ai fini di cui al [comma 2](#) nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.
4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.
5. La Consulta:
  - a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;
  - b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all' [articolo 6, comma 3](#) , e sul Programma di cui all' [articolo 7, comma 3](#) .
6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

---

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25**  
(Fondo regionale per le politiche giovanili)

1. La Regione, per concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo regionale per le politiche giovanili.

---

**Art. 26**  
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 25](#) , è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di E 70.000,00, in termini di competenza e cassa, da iscrivere nella missione 06 "Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero", programma 02 "Giovani", nei seguenti capitoli di spesa:
  - a) euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione 02863 per i trasferimenti agli enti pubblici di cui agli articoli da 8 a 22;
  - b) euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione A2863 per i trasferimenti ai soggetti privati di cui agli articoli da 8 a 22;
  - c) euro 8.000,00 al Capitolo di nuova istituzione B2863 per gli interventi diretti della Regione di cui agli articoli da 8 a 22;
  - d) euro 2.000,00 al Capitolo di nuova istituzione C2863 per la gestione del portale regionale di cui all' [articolo 20](#) .
2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità riveniente dalla quota non utilizzata del Fondo speciale stanziato nella Unità previsionale di base 16.1.001 (cap. 06120) del bilancio regionale di previsione 2015, denominata "Fondi speciali per le spese correnti", in corrispondenza del punto 3, lettera A) della Tabella 1 della [legge regionale 26 novembre 2015, n. 17](#) (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al [comma 2](#) è iscritta nella competenza dell'anno 2016 ai sensi dell' [articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#) ).
4. Per gli anni successivi, l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 25](#) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del d.lgs. 118/2011](#) .
5. Le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 25](#) concorrono, insieme alle risorse statali e comunitarie destinate ad iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni, al finanziamento del Programma annuale di cui all' [articolo 7](#) .
6. La Giunta regionale, a norma del [d.lgs. 118/2011](#) , è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al [comma 1](#) al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2016, sia in termini di competenza che di cassa.

---

**Art. 27**  
(Ulteriori modificazioni alla [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14](#) )

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2010](#) , sono aggiunti i seguenti commi:

" 1 bis. La partecipazione di cui al comma 1, lettera b), limitatamente all'articolo 37, e lettere c) e d) è riconosciuta anche ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.



1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis i comuni istituiscono un apposito elenco ove sono iscritti i giovani di cui al medesimo comma 1 bis che ne facciano richiesta. ".

2. Il [comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 14/2010](#) , è sostituito dal seguente:

" 1. Salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 2, hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. ".

3. Il [comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 14/2010](#) , è sostituito dal seguente:

" 1. La petizione consiste nel diritto di richiedere all'Assemblea legislativa l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità. ".

4. Il [comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 14/2010](#) , è sostituito dal seguente:

" 1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle loro opinioni. ".

---

#### **Art. 28**

*(Clausola valutativa)*

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e nello sviluppo delle politiche in favore dei giovani. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'approvazione del primo Piano regionale di cui all' [articolo 29, comma 1](#) , e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;

b) gli strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;

c) lo sviluppo e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento dei Servizi Informagiovani di cui all' [articolo 18, comma 1](#) ;

d) le iniziative intraprese per favorire la riqualificazione e la ristrutturazione degli spazi destinati all'aggregazione giovanile di cui all' [articolo 19](#) ;

e) l'attivazione e il funzionamento del portale regionale dedicato ai giovani di cui all' [articolo 20](#) , i dati relativi al numero medio di accessi al portale, nonché i dati e le informazioni riguardanti gli strumenti messi a disposizione per la creazione di una comunità digitale di giovani;

f) le attività realizzate in occasione della Giornata regionale dei giovani di cui all' [articolo 22](#) ;

g) l'istituzione da parte dei comuni degli elenchi di cui al [comma 1 ter, dell'articolo 2, della l.r. 14/2010](#) , come introdotto dall' [articolo 27](#) della presente legge, nonché il numero di giovani che hanno richiesto l'iscrizione negli stessi.

2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e cura la divulgazione dei risultati medesimi, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e il portale regionale di cui all' [articolo 20](#) .

3. I dati e i documenti prodotti ai fini del presente articolo vengono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 6](#) e del Programma regionale di cui all' [articolo 7](#) .

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini della predisposizione della relazione di cui al [comma 1](#) , per una migliore valutazione della presente legge.

---

#### **Art. 29**

*(Norme finali e transitorie)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assemblea legislativa approva il primo Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 6, comma 3](#) .

2. Entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui al [comma 1](#) la Giunta regionale adotta il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all' [articolo 7, comma 3](#) .

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto:

a) stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all' [articolo 23, comma 6](#) ;

b) individua modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani di cui all' [articolo 24, comma 2](#) .

4. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all' [articolo 16, comma 3](#) , entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della



presente legge.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 1 febbraio 2016

**Marini**

## Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26.

“Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

## Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee, contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

- a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
- b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti;
- c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;
- d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;
- e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) favorisce l’appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;
- g) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;
- h) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l’ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;
- i) concorre all’acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l’educazione non formale ed informale, l’istruzione, la formazione, l’orientamento professionale e l’accesso al mondo del lavoro, l’affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale;
- l) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche di cui all’articolo 3;
- m) promuove l’educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani.

2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

## Art. 2

### (Soggetti destinatari)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni.

## Art. 3

### (Ruolo della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce:

- a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;
- b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 13;
- c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (youth workers) nell'ambito delle politiche giovanili;
- d) la valorizzazione delle pari opportunità e promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti;
- e) la creazione di una carta dei servizi personale e nominativa che permette di usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria;
- f) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
- g) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù;
- h) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;
- i) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione promuove inoltre, l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione.

3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

#### Art. 4

##### (Programmazione regionale)

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, istituisce il Gruppo di Orientamento Strategico (GOS) in materia di politiche giovanili i cui componenti partecipano a titolo gratuito, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle politiche giovanili, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile ed il passaggio alla vita adulta.

2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, consultati preventivamente gli stakeholders, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

- a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
- b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
- c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;
- d) favorisce, anche con piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse;
- e) contiene l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;
- f) elenca, nel sito della Regione Campania, gli interventi in materia di politiche giovanili.

3. Il Programma di cui al comma 2 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio previsto dall'articolo 13, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare tramite il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), quale Ufficio Speciale della Giunta previsto dal regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), che svolge le funzioni di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

#### Art. 5

##### (Impatto normativo e modifiche legislative)

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili.

2. Al comma 4, dell'articolo 6, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili".

## Art. 6

## (Ruolo dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

- a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
- b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
- c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

2. I Comuni possono istituire il Forum dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2.

## Art. 7

## (Spazi di aggregazione giovanili)

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 36 ( Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206 - Disposizioni per il riconoscimento della funzione svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo) e i luoghi di culto delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, lettera g), nonché con il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo e anche quello strutturato.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di coworking, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

- a) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico e sociali, anche con l'istituzione di un Premio.

#### Art. 8

##### (Mobilità ed esperienze)

1. La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione sostiene i progetti per agevolare il rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti, come previsto dall'articolo 1, comma 100 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2013).

3. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

4. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM (2006) 417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa (2015/C417/02).

#### Art. 9

##### (Azioni di comunicazione e informazione)

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'articolo 12, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 promuove la realizzazione di una piattaforma digitale, denominata: I Giovani per la Campania che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, provvede:

a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;

- b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
- c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
- d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

#### Art. 10

##### (Settimana dei giovani)

1. La Regione nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la Settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.
2. La Settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti on line.

#### Art. 11

##### (La partecipazione dei giovani alla vita politica)

1. La Regione promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e, per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni, sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive che favoriscono il confronto e la discussione tra le istituzioni e i giovani su tematiche strategiche.

#### Art. 12

##### (Forum regionale dei giovani - Forum)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.
2. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.
3. Il Forum è organizzato su base elettiva per almeno il 70 per cento, e si demanda al Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani al Forum garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
4. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:
  - a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;

- b) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
  - c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
  - d) esprime parere sul Programma triennale;
  - e) partecipa al GOS.
5. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria e la partecipazione è garantita anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.
6. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.
7. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:
- a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
  - b) le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;
  - c) gli enti locali;
  - d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - e) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
  - f) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
  - g) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
8. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.

### Art. 13

#### (Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili)

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.
3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:
- a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;
  - b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani campani anche in rapporto al resto del paese;
  - c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
  - d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 7.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.



5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 14

##### (Valorizzazione del volontariato)

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché dei progetti di solidarietà.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

#### Art. 15

##### (Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.

3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

b) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentaquattro anni;

c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;

e) l'assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

#### Art. 16

##### (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine:
  - a) alle iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;
  - b) all'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'articolo 9;
  - c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

#### Art. 17

##### (Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa complessiva di 1.000.000,00 di euro.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a 400.000,00 euro per l'anno 2016, 300.000,00 euro per l'anno 2017 e 300.000,00 euro per l'anno 2018, si provvede mediante prelevamento dal Titolo 1, Missione 15, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2 bis della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012).
3. A decorrere dal successivo triennio le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge annuale di bilancio della Regione.

#### Art. 18

##### (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
  - a) la legge regionale 25 agosto 1989, n. 14 (Istituzione del servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù);
  - b) la legge regionale 14 aprile 2000, n. 14 (Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture);
  - c) gli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 gennaio del 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007).

#### Art. 19

##### (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione si dispone che i rappresentanti del Forum regionale della gioventù in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3.
2. Il Presidente del Forum regionale della gioventù resta in carica fino al 31 dicembre 2017, conservando le piene funzioni al fine di adeguare la struttura dell'organismo alla nuova riforma.

## Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### Lavori preparatori

Testo unificato, assegnato alla VI Commissione consiliare permanente per l'esame, per effetto dell'unificazione dei seguenti testi:

- "Interventi a favore dei giovani e delle future generazioni" ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino depositato in Consiglio regionale in data 27 agosto 2015, dove ha acquisito il n. 45 del registro generale;
- "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili" ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D'Amelio, Antonio Marciano ed Erasmo Mortaruolo depositato in Consiglio regionale in data 15 ottobre 2015, dove ha acquisito il n. 77 del registro generale;
- "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani" ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Serena Angioli depositato in Consiglio regionale in data 14 aprile 2016, dove ha acquisito il n. 279 del registro generale.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2016.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

#### Note all'articolo 5.

##### Comma 2.

*Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015".*

*Articolo 4: "Analisi di impatto della regolazione ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale".*

*Comma 4: "4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria".*

#### Note all'articolo 8.

##### Comma 2.

*Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)".*

*Articolo 1, comma 100: "100. La Regione Campania promuove programmi che hanno l'obiettivo di incentivare l'attuazione di politiche per agevolare il rientro dei giovani talenti dall'estero e per garantire alternative all'abbandono e all'impoverimento sociale e culturale."*

#### Note all'articolo 17.

##### Comma 2.

*Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)".*

*Articolo 5: "Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale".*

*Comma 2-bis: "2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono ripartite, ferma una quota pari a 300.000,00 euro destinata al finanziamento dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il*

finanziamento delle seguenti attività:

- a) in misura pari al 50 per cento, per il sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, nonché della integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le strutture della Regione Campania, se è attestata dagli uffici regionali medesimi l'effettiva utilità del loro utilizzo;
- b) in misura pari al 50 per cento, per le politiche sociali della Regione.”.

### **Note all'articolo 18.**

#### Comma 1, lettera c).

*Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1:* “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2007)”.

*Articolo 25:* “Fondo di garanzia sociale per i giovani”.

“1. La Regione promuove la costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili attraverso strumenti di incentivazione che favoriscono, con priorità per le giovani donne, il reperimento di risorse finanziarie per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e il consolidamento di attività già esistenti.

2. Sul fondo di cui al comma 1 possono essere attivati i seguenti strumenti:

- a) il finanziamento di avvio, finalizzato alla creazione di imprese giovanili, prevede agevolazioni a fondo perduto di importo massimo di euro trentamila per l'avvio di nuove attività di tipo imprenditoriale includendo tra le spese agevolabili, sia in conto investimento che in conto gestione, l'acquisto di beni materiali e immateriali e l'acquisizione di servizi. Non è agevolabile l'acquisto di immobili o di beni mobili registrati;
- b) il finanziamento di consolidamento prevede agevolazioni a fondo perduto per un importo massimo di euro quindicimila per il rilancio di imprese giovanili già esistenti o in crisi includendo tra le spese agevolabili l'acquisto di beni materiali ed immateriali e l'acquisizione di servizi, sia in conto investimento che in conto gestione. Non sono agevolabili l'acquisto di immobili e di beni mobili registrati.

3. Per imprese giovanili si intendono esclusivamente:

- a) le ditte individuali i cui titolari hanno un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
- b) le società di persone composte interamente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

4. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono individuati, con apposito bando, i criteri, gli importi dei contributi e le modalità di erogazione degli stessi.”.

*Articolo 26:* “Promozione della crescita culturale e formativa dei giovani in Campania”.

“1. La Regione promuove l'inserimento lavorativo, la formazione e la crescita culturale nonché il completamento del percorso di studi dei giovani di età compresa fra i 15 ed i 25 anni residenti da almeno due anni nel territorio della Regione Campania attraverso:

- a) il finanziamento delle attività a rilevanza economica o sociale o di strutture gestite e condotte da giovani, anche associati, che utilizzano anche i beni confiscati alla criminalità organizzata;
- b) le concessioni di prestiti a tassi agevolati a giovani in condizioni di disagio economico regolarmente iscritti ad istituti scolastici superiori o universitari, a conservatori di musica e ad accademie delle belle arti. Il prestito, condizionato al superamento annuale del corso di studi per gli studenti medi superiori, ovvero del numero minimo di esami per gli studenti universitari, è restituito decorsi cinque anni dal conseguimento del diploma o della laurea, in proporzione al voto finale conseguito. La restituzione del prestito è esclusa se il titolo di studio è conseguito con il massimo dei voti;
- c) promozione del programma Giovanbattista Vico, come definito dalla Delib.G.R. 29 ottobre 2004, n. 1973, per il sostegno e l'inserimento lavorativo dei diplomati e laureati della Campania,

per l'acquisizione ed il rafforzamento di saperi e competenze professionali anche in contesti organizzativi internazionali, coerenti con il fabbisogno formativo espresso dal sistema delle imprese campane, funzionale allo sviluppo economico locale e all'inserimento lavorativo. Il percorso prevede la possibilità per giovani dai 18 ai 32 anni di svolgere un'esperienza lavorativa di quattro mesi all'estero nell'ambito dei Paesi della Unione europea e per due mesi in Campania, presso imprese, enti, organizzazioni pubbliche o private, in settori ritenuti strategici per lo sviluppo locale;

d) la stipula di convenzioni con le università in tutto il territorio dell'Unione europea al fine di incrementare il numero delle borse di studio del progetto Erasmus, da destinare a studenti iscritti ad un ateneo campano riservando una parte dei fondi agli studenti diversamente abili nonché a quelli appartenenti a nuclei familiari le cui fasce sono comprese dalla I alla V;

e) l'istituzione di un fondo integrativo, gestito dalle agenzie per il diritto allo studio universitario - ADISU - campane, per potenziare il diritto allo studio universitario, con la corresponsione di borse di studio;

f) la concessione, attraverso il sistema informativo regionale giovani - di seguito denominato SIRG - della carta denominata teen-card, che consente l'ingresso agevolato nei cinema, teatri, rassegne, mostre e iniziative culturali di ogni tipo, l'acquisto agevolato di libri e prodotti audio video, l'accesso immediato alle informazioni sulle attività regionali raccolte dal SIRG, alla formazione a distanza attraverso le aule informatizzate delle scuole o autonomamente attraverso la concessione gratuita di servizi di connessione in multicanalità via ADSL o con collegamento wireless utilizzabili da casa;

g) la concessione di titoli di credito formativi destinati all'alta formazione e di finanziamenti per i master post-universitari di primo e secondo livello;

h) la concessione di borse lavoro per i giovani che sostengono corsi di specializzazione o svolgono attività lavorative all'estero;

i) il finanziamento di programmi di scambio, anche ad integrazione del programma comunitario gioventù, di gruppi formali e informali e di convenzioni con le università per tirocinii formativi da realizzarsi attraverso il SIRG;

l) la concessione di borse lavoro per i giovani che svolgono attività lavorative presso imprese campane che operano nei settori individuati come strategici dal piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;

m) la concessione nel primo semestre del 2007 di una borsa di studio una tantum di euro tremila al netto ai dottori di ricerca degli atenei della Campania che, previa domanda recante il visto del preside della facoltà di cui fanno parte, attestano di essere impegnati nel lavoro di ricerca e di redazione di un'opera di carattere letterario, storico, filosofico, scientifico, artistico, tecnico, che è pubblicata entro e non oltre due anni dalla concessione della borsa di studio. Il beneficiario della borsa di studio deve inviare tre copie della sua opera alla Presidenza della Giunta regionale per attestare che la medesima è stata edita nei termini previsti dal bando. In caso contrario è obbligato a provvedere alla restituzione dell'intero importo della borsa di studio. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza presso i giovani delle istituzioni democratiche, sostiene la realizzazione di visite al parlamento italiano ed europeo cofinanziando le spese sostenute dagli istituti scolastici superiori campani e dalle fondazioni riconosciute nella misura consentita del fondo disposto a tal fine.

2. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, sentite le associazioni degli enti locali, individua con proprio atto deliberativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, le misure di attuazione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta, nei limiti delle disponibilità finanziarie nelle UPB di competenza, entro il 30 dicembre di ogni anno, per ogni singola misura uno specifico bando.”.

**Testo vigente****LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2011, n. 24**

Norme in materia di politiche giovanili

( *B.U. 29 dicembre 2011, n. 112* )La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'**Sommario****CAPO I****Principi generali**[Art. 1 \(Oggetto e finalità\)](#)

-

[Art. 2 \(Soggetti destinatari e attuatori della legge\)](#)

-

**CAPO II**

Funzioni programmatiche e amministrative

[Art. 3 \(Strumenti della programmazione\)](#)

-

-

[Art. 4 \(Piano regionale per le politiche giovanili\)](#)

-

[Art. 5 \(Programma annuale degli interventi\)](#)

-

[Art. 6 \(Intese ed Accordi \)](#)

-

[Art. 7 \(Progetti di iniziativa regionale e locale\)](#)

-

**CAPO III**

Partecipazione e concertazione

[Art. 8 \(Tavolo di concertazione\)](#)

-

[Art. 9 \(Consulta regionale dei giovani\)](#)

-

**CAPO IV**

Strumenti di informazione ed orientamento

[Art. 10 \(Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani\)](#)

-

[Art. 11 \(Portale giovani Marche\)](#)

-

**CAPO V**

Politiche settoriali prioritarie

[Art. 12 \(Interventi per l'autonomia abitativa\)](#)

-

[Art. 13 \(Politiche attive del lavoro\)](#)

-

[Art. 14 \(Interventi per l'imprenditoria\)](#)

-

[Art. 15 \(Interventi in materia culturale\)](#)

- [Art. 16 \(Partecipazione politica dei giovani\)](#)

- [Art. 17 \(Giornata regionale giovani Marche\)](#)

- CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

- [Art. 18 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

- [Art. 19 \(Norme transitorie e abrogazioni\)](#)

- [Art. 20 \(Clausola valutativa\)](#)

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.
3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità anche sostenendo la cultura del merito. In particolare la Regione:
  - a) analizza e approfondisce le tematiche relative alla condizione giovanile;
  - b) favorisce l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
  - c) crea maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;
  - d) fa crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
  - e) accompagna i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
  - f) sostiene le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
  - g) concorre con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
  - h) promuove e dà impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.

#### Art. 2

*(Soggetti destinatari e attuatori della legge)*

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione.



2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con gli Enti locali utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa.

## CAPO II

### Funzioni programmatiche e amministrative

#### Art. 3

*(Strumenti della programmazione)*

1. Sono strumenti della programmazione nel settore:

- a) il piano regionale indicato all'articolo 4;
- b) il programma annuale indicato all'articolo 5;
- c) le Intese e gli Accordi con soggetti pubblici o privati indicati all'articolo 6.

2. I piani e i programmi generali e settoriali regionali diversi da quelli previsti dalla presente legge individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge stessa.

3. Gli Enti locali attuano, nell'ambito della propria autonomia, per quanto di competenza, le disposizioni della presente legge attraverso gli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Detti strumenti specificano, integrano e realizzano quanto disposto dalla pianificazione di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 4

*(Piano regionale per le politiche giovanili)*

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali in materia;
- d) l'individuazione della tipologia dei progetti degli Enti locali e dei progetti regionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7;
- e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa.

3. Gli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 promuovono, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali.

4. La Giunta regionale presenta il piano all'Assemblea legislativa regionale entro 120 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

5. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità pari a quella della legislatura.

6. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

Nota relativa all'articolo 4:

*Con deliberazione amministrativa del 29 gennaio 2013, n. 64, in BUR 14 febbraio 2013, n. 9, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il piano regionale per le politiche giovanili.*

**Art. 5**

*(Programma annuale degli interventi)*

1. Il piano regionale di cui all'articolo 4 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
3. Il programma individua:
  - a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;
  - b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;
  - c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.
4. Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.
5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nel Portale giovani Marche.

**Art. 6**

*(Intese ed Accordi )*

1. La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione indicata agli articoli 4 e 5.
2. Dell'avvio delle procedure relative agli Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali, è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non attuative delle disposizioni del piano regionale per le politiche giovanili e del programma annuale degli interventi.

**Art. 7**

*(Progetti di iniziativa regionale e locale)*

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:
  - a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
  - b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
  - c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

2. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.

### CAPO III

#### Partecipazione e concertazione

##### Art. 8

*(Tavolo di concertazione)*

1. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.
2. Il coordinamento ha il compito di:
  - a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 5;
  - b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.
3. Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.
4. Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale dedica, periodicamente, una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi inerenti le politiche giovanili per garantirne l'intersectorialità e la trasversalità delle azioni.

##### Art. 9

*(Consulta regionale dei giovani)*

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è composta:
  - a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato;
  - b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3;
  - c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
  - d) da cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli studenti;
  - e) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;
  - f) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
  - g) da cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

h) da cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche);

i) .....

3. E' istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Si considerano organizzazioni giovanili, ai fini della presente legge, le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

4. La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani. In particolare la Consulta esprime parere alla Giunta regionale sui piani di cui agli articoli 4 e 5. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dallo stesso.

5. La Consulta dura in carica quanto la legislatura.

6. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2, inviano le proprie designazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti. Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni.

7. La Consulta delibera validamente sulla base della maggioranza dei presenti.

Nota relativa all'articolo 9:

*Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.*

Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall'art. 5 della stessa legge decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

## CAPO IV

### Strumenti di informazione ed orientamento

#### Art. 10

*(Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)*

1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:

- a) lo sviluppo di centri informativi plurisettoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;
- c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.

3. La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

**Art. 11***(Portale giovani Marche)*

1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata "Portale giovani Marche". Il Portale costituisce il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.

2. Il Portale contiene, in particolare, le informazioni sulle politiche in favore dei giovani poste in essere nel territorio regionale.

**CAPO V****Politiche settoriali prioritarie****Art. 12***(Interventi per l'autonomia abitativa)*

1. La Regione, nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), promuove l'autonomia abitativa dei giovani anche attraverso:

- a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai soggetti di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni;
- b) la realizzazione di progetti di coabitazione tra giovani o tra le diverse generazioni;
- c) il sostegno ai progetti di autocostruzione di abitazione da parte delle giovani generazioni.

**Art. 13***(Politiche attive del lavoro)*

1. La Regione individua nel piano regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l'occupazione dei giovani, a superare le condizioni di precariato nonché a sostenere un'occupazione stabile e di qualità.

2. La Regione sostiene progetti di Enti pubblici e soggetti privati destinati al rientro dall'estero di giovani talenti marchigiani che si sono distinti nei settori di competenza.

3. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi per scambi di esperienze professionali da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali all'estero.

**Art. 14***(Interventi per l'imprenditoria)*

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile in tutti i settori quale fattore determinante dello sviluppo

economico e sociale del proprio territorio, mediante l'approvazione di un bando volto a finanziare le migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la pianificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):

- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani;
- b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
- c) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese.

#### **Art. 15**

*(Interventi in materia culturale)*

1. La Regione valorizza i talenti giovanili, attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni, anche attraverso la pianificazione di cui alle leggi regionali 31 marzo 2009 n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), legge regionale 3 aprile 2009 n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e legge regionale 9 febbraio 2010 n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

#### **Art. 16**

*(Partecipazione politica dei giovani)*

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'articolo 11.

#### **Art. 17**

*(Giornata regionale giovani Marche)*

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale giovani Marche" volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il pluralismo di espressione dei giovani residenti ed il loro incontro con i giovani artisti ed imprenditori italiani ed europei.

### **CAPO VI**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 18**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

### **Art. 19**

*(Norme transitorie e abrogazioni)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8, ai commi 3 e 6 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui all'articolo 4 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano comunque ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 5.

5. ....

#### Nota relativa all'articolo 19:

*Il comma 5 abroga la l.r. 12 aprile 1995, n. 46; l'art. 21, l.r. 13 maggio 2003, n. 9; la l.r. 9 gennaio 1997, n. 2 e l'art. 52, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.*

### **Art. 20**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziare nella regione per le politiche giovanili;
- b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;
- c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;
- d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;
- e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della

---

valutazione effettuata.



**LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14****NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

## INDICE

**PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1* - Oggetto della legge

*Art. 2* - Principi ispiratori

*Art. 3* - Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa

*Art. 4* - Funzioni del Comune

*Art. 5* - Funzioni della Provincia

*Art. 6* - Funzioni della Regione

*Art. 7* - Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

**PARTE II - BAMBINI E ADOLESCENTI****TITOLO I - OBIETTIVI E PROGRAMMI**

*Art. 8* - Riconoscimento di autonomi diritti

*Art. 9* - Obiettivi della programmazione regionale

**TITOLO II - SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****Capo I - Azioni a favore di bambini e adolescenti**

*Art. 10* - Partecipazione e qualità della vita

*Art. 11* - Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani

*Art. 12* - Educazione ai media

*Art. 13* - Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche

*Art. 14* - Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

**Capo II - Servizi del territorio**

*Art. 15* - Centri per le famiglie

*Art. 16* - Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale

*Art. 17* - Servizio sociale professionale ed équipe territoriali

*Art. 18* - Équipe di secondo livello

**Capo III - Strumenti per l'integrazione delle politiche**

*Art. 19* - Coordinamento tecnico a livello distrettuale

*Art. 20* - Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali

*Art. 21* - Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza

*Art. 22* - Organismi regionali di coordinamento

**Capo IV - Prevenzione e tutela**

*Art. 23* - Prevenzione in ambito sociale

*Art. 24* - Minori vittime di reato

*Art. 25* - Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali

*Art. 26* - Bambini e adolescenti disabili

*Art. 27* - Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

*Art. 28* - Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore

*Art. 29* - Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale

**Capo V - Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza**

*Art. 30* - Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale

*Art. 31* - Affidamento familiare e accoglienza in comunità

*Art. 32* - Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare

**PARTE III - GIOVANI****TITOLO I - PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI**

*Art. 33* - Obiettivi della programmazione regionale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 33 bis* - Realizzazione dei programmi regionali

*Art. 34* - Forum giovani

*Art. 35* - Informagiovani

*Art. 36* - Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili

## **TITOLO II - AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI**

*Art. 37* - Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile

*Art. 38* - Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali

*Art. 39* - Accesso all'abitazione

*Art. 40* - Interventi di promozione culturale

*Art. 41* - Promozione della salute e di stili di vita sani

*Art. 42* - Mobilità e cittadinanza europea

*Art. 43* - Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani

*Art. 44* - Spazi di aggregazione giovanile

*Art. 45* - Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy

## **PARTE IV - NORME FINANZIARIE E FINALI**

*Art. 46* - Clausola valutativa

*Art. 47* - Attuazione degli interventi

*Art. 48* - Norme transitorie

*Art. 49* - Modifiche e abrogazioni di norme

*Art. 50* - Abrogazioni di leggi

*Art. 51* - Fondo per le giovani generazioni

*Art. 52* - Norma finanziaria

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1*

*Oggetto della legge*

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

*Art. 2*

*Principi ispiratori*

(aggiunta lett. i bis) comma 1 da art. 39 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.

i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.

#### Art. 3

##### *Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa*

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;

e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

#### Art. 4

##### *Funzioni del Comune*

1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:

a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;

c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

#### Art. 5

##### *Funzioni della Provincia*

(abrogata lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

*abrogato.*

#### Art. 6

##### *Funzioni della Regione*

(sostituite lett. c) e lett. g) comma 1 da art. 40 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione:

a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;

c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
- e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;
- f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
- g) *prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;*
- h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);
- i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;
- j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;
- k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

*Art. 7*

*Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani*

(già modificato comma 5 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi sostituito comma 5 da art. 41 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.
3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.
4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
  - a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;
  - b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
  - c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;
  - d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;
  - e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.
5. *La Regione:*
  - a) *individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;*
  - b) *promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;*
  - c) *specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.*

**PARTE II  
BAMBINI E ADOLESCENTI**

**TITOLO I  
OBIETTIVI E PROGRAMMI**

*Art. 8*

*Riconoscimento di autonomi diritti*

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

#### Art. 9

##### *Obiettivi della programmazione regionale*

(modificato comma 4 da art. 42 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:

a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;

b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003;

d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.

3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.

4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. *Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.*

5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

## TITOLO II

### SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

#### Capo I

#### Azioni a favore di bambini e adolescenti

#### Art. 10

##### *Partecipazione e qualità della vita*

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;

b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;

c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;

d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;

e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

*Art. 11*

*Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani*  
(modificato comma 1 da art. 43 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. *Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:

- a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;
- b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;
- c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;
- d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

*Art. 12*

*Educazione ai media*  
(sostituito comma 1 da art. 44 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.*

1 bis. *Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.*

2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.

3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

*Art. 13*

*Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche*

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:

- a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;
- b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;

c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

#### Art. 14

*Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative*  
(sostituito articolo da art. 45 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.*

2. *Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.*

3. *La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*

4. *Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.*

5. *I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.*

6. *La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.*

7. *Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.*

8. *Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.*

9. *L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.*

10. *Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.*

11. *La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.*

12. *I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo.*

## **Capo II** **Servizi del territorio**

#### Art. 15

*Centri per le famiglie*  
(sostituiti commi 3 e 4 da art. 46 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.
2. Il centro è un servizio finalizzato:
  - a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziativa volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;
  - b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
  - c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.
3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
  - a) *area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;*
  - b) *area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;*
  - c) *area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.*
4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:
  - a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;
  - b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
  - c) il settore sociale.
- 4 bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.
5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.
6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

*Art. 16*

*Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale*

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.

*Art. 17*

*Servizio sociale professionale ed équipe territoriali*

1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991.
2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.
4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.

7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziativa di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.

8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003.

#### *Art. 18*

##### *Équipe di secondo livello*

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.

3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

- a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;
- b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;
- c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
- d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;
- e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'équipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

### **Capo III**

#### **Strumenti per l'integrazione delle politiche**

#### *Art. 19*

##### *Coordinamento tecnico a livello distrettuale*

(sostituito comma 1 da art. 47 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative.*

2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:

- a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;
- b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

#### *Art. 20*

##### *Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali*

(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

*abrogato.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 21*

*Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza*  
(sostituito articolo da art. 48 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.*
2. *Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.*

*Art. 22*

*Organismi regionali di coordinamento*  
(sostituito comma 1 da art. 49 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.*
2. *La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.*
3. *Il coordinamento:*
  - a) *propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;*
  - b) *attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;*
  - c) *elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;*
  - d) *promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.*
4. *Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.*
5. *Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza <CAMINA>), con i seguenti compiti:*
  - a) *provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;*
  - b) *curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.*
6. *Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.*

**Capo IV**  
**Prevenzione e tutela**

*Art. 23*

*Prevenzione in ambito sociale*  
(sostituito comma 1 da art. 50 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.*
2. *La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:*
  - a) *promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;*
  - b) *monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;*
  - c) *protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.*
3. *La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

*Art. 24*

*Minori vittime di reato*

(modificato comma 2 da art. 51 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

- a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;
- b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;
- c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
- d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;
- e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
- f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. *La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.*

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4 ter del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

*Art. 25*

*Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali*  
(aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 52 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
  - b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;
  - b bis) *favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;*
  - c) garantire il diritto allo studio;
  - d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.
2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

*Art. 26*

*Bambini e adolescenti disabili*

(modificato comma 2 da art. 53 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.
2. I Comuni, *le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze*, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:
- a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;
  - b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;
  - c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;
  - d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;
  - e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.
3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

*Art. 27*

*Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale*

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:
- a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;
  - b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:
- a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;
  - b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;
  - c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.
3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.
4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

*Art. 28*

*Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore*

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:
- a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
  - b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
  - c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

d) sostegno d'iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.

2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

*Art. 29*

*Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale*

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

**Capo V**

**Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza**

*Art. 30*

*Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale*

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).

2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;

c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipes di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

*Art. 31*

*Affidamento familiare e accoglienza in comunità*

(sostituito articolo da art. 54 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.

3. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



6. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

*Art. 32*

*Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare*

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

**PARTE III  
GIOVANI**

**TITOLO I  
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI**

*Art. 33*

*Obiettivi della programmazione regionale*

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;

b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);

e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);

g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;

h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);

k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);

l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);

m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 <Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38>;

n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

*Art. 33 bis*

*Realizzazione dei programmi regionali*  
(aggiunto da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.

*Art. 34*

*Forum giovani*

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;

b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

*Art. 35*

*Informagiovani*

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.

2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.

3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.

4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:

a) svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;

c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.

6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

*Art. 36*

*Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili*  
(abrogato da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

*abrogato.*

**TITOLO II**  
**AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI**

*Art. 37*

*Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile*  
(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 55 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione *favorisce* l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

2. *Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).*

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziativa di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

*Art. 38*

*Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali*  
(modificato comma 4, sostituito comma 6 e abrogato comma 8 da art. 56 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. *Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005* la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. *La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



*autonoma o cooperativa da parte dei giovani.*

7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

- a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;
- b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;
- c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
- d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. *abrogato.*

*Art. 39*

*Accesso all'abitazione*

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

*Art. 40*

*Interventi di promozione culturale*

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.

2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.

5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

*Art. 41*

*Promozione della salute e di stili di vita sani*

1. La Regione:

- a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;
- b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;
- c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;
- e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;
- f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;
- g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;
- h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;
- i) sostiene la sperimentazione di équipes multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;
- j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;
- k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;
- l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 16;
- m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

*Art. 42*

*Mobilità e cittadinanza europea*

(sostituito articolo da art. 57 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

1. *La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.*
2. *La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.*
3. *La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.*
4. *La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.*
5. *La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.*
6. *La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.*

*Art. 43*

*Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani*

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 <Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo>), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

#### *Art. 44*

##### *Spazi di aggregazione giovanile*

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzano come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

- a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;
- c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;
- d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

#### *Art. 45*

##### *Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy*

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.

2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

## **PARTE IV NORME FINANZIARIE E FINALI**

#### *Art. 46 <sup>(1)</sup>*

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
- b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

#### *Art. 47*

##### *Attuazione degli interventi*

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.

2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.

4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:

a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;

b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.

5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

#### *Art. 48*

##### *Norme transitorie*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

#### *Art. 49*

##### *Modifiche e abrogazioni di norme*

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono abrogati.

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 3*

##### *Quota associativa, programmi e contributi*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA."
5. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004 è abrogato.

*Art. 50*

*Abrogazioni di leggi*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
  - a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);
  - b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);
  - c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);
  - d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna).

*Art. 51*

*Fondo per le giovani generazioni*

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
  - a) le somme provenienti dallo Stato;
  - b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
  - c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
  - d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

*Art. 52*

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

---

---

Note

1 . Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

**Bur n. 95 del 18/11/2008**

(Codice interno: 210986)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 17

**Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Principi generali**

1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

- a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
- b) riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
- c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

**Art. 2****Finalità e ambito di intervento**

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:

- a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
- b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
- c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
- d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
- e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

- a) tempo libero e sport;
- b) informazione;
- c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
- d) promozione delle pari opportunità;
- e) volontariato e servizio civile volontario;



- f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
- g) orientamento scolastico e lavorativo;
- h) accesso al mercato del lavoro;
- i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;
- j) partecipazione culturale;
- k) promozione della creatività e della produzione artistica.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

### **Art. 3**

#### **Programmazione triennale regionale**

1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" e al piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", individua in particolare:

- a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;
- b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
- c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
- d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
- e) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
- f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
- g) le modalità per il monitoraggio del programma.

2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.

3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. Il Programma triennale mantiene validità fino all'entrata in vigore del successivo Programma triennale.

5. Successivamente all'approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).

### **Art. 4**

**Attività regionale di coordinamento e attuazione**

1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all'articolo 3, definisce le linee guida per:
  - a) il coordinamento regionale dei servizi denominati "Informagiovani", qualora istituiti;
  - b) il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
  - c) l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.
5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
  - a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;
  - b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
  - c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;
  - d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
  - e) predisporre azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

**Art. 5****Comitato regionale per le politiche giovanili**

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'articolo 3:
  - a) coordina gli interventi di cui all'articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
  - b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
  - c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

**Art. 6****Programmazione dei comuni e delle comunità montane**

1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, adeguati al programma triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 5.



**Art. 7****Forum regionale dei giovani**

1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

**Art. 8****Disposizioni transitorie e finali**

1. Fino all'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.

**Art. 9****Abrogazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani", come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 "Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e dall'articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

**Art. 10****Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:
  - a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
  - b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità e ambiti di intervento
- Art. 3 - Programmazione triennale regionale
- Art. 4 - Attività regionale di coordinamento e attuazione
- Art. 5 - Comitato regionale per le politiche giovanili
- Art. 6 - Programmazione dei comuni e delle comunità montane
- Art. 7 - Forum regionale dei giovani
- Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 9 - Abrogazioni
- Art. 10 - Disposizioni finanziarie

### **Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2008, n. 17**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Antonio De Poli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 ottobre 2005, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 ottobre 2005, dove ha acquisito il n. 83 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Onorio De Boni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 ottobre 2008, n. 12955.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 28 giugno 1988 venne approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge regionale n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani".

Questa legge, prima in Italia sulle politiche giovanili, che ha dato avvio ad un percorso di conoscenza e coordinamento degli interventi a favore dei giovani resterà per alcuni anni una delle poche leggi di una Regione italiana al riguardo.

La legge regionale n. 29/1988 è stata poi modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 che ne articola più ampiamente gli obiettivi, definisce meglio il ruolo dell'Osservatorio sulla condizione giovanile, modifica la normativa sulla Consulta regionale, istituisce l'Albo delle associazioni giovanili, adegua alcuni meccanismi della programmazione.

Questi primi anni di operatività della legge regionale n. 29/1988 e successive modifiche, sono caratterizzati da una strutturata produzione di atti che ritmano l'azione regionale da un lato e dall'altro stimolano gli enti locali e le associazioni giovanili ad entrare in un circuito progettuale di grande significato.

Dal 1996, con l'avvio dei primi piani di zona (legge regionale n. 56/1994 e legge regionale n. 5/1996), il Veneto vede i progetti giovani inseriti a pieno titolo nella programmazione locale dei servizi.

La legge, infatti, poneva il problema della conoscenza del mondo giovanile al primo posto. In questi anni non vi è stato segmento della popolazione più radiografato, analizzato, studiato.

Oggi, alla luce delle considerazioni espresse nei vari momenti di analisi ed approfondimento, comprese quelle emerse dai Forum dei giovani, l'impianto iniziale delle iniziative caratterizzanti l'azione regionale va coniugato con quanto è emerso nella storia e nell'attualità delle politiche di settore, nonché nel rapporto sempre più incisivo con le politiche comunitarie in tema di giovani. In particolare con la presente proposta l'azione per comparti separati in sede regionale e negli enti locali viene considerata alla luce dei problemi della riqualificazione sia della spesa che delle azioni strutturate.

Viene riproposto l'organismo rappresentativo dei giovani a livello regionale - Forum regionale dei giovani - capace di dare cittadinanza anche alle formazioni informali ed anche semplicemente ai giovani interessati a parteciparvi.

Non ultimo - nell'ambito dei segni dei tempi - viene rivisto l'impegno finanziario della Regione, degli enti locali, la possibilità che le politiche giovanili attraggano risorse europee o dalla comunità locale e dal sistema produttivo, diventino cioè - per alcuni aspetti - capaci di impresa e quindi non alimentate esclusivamente dal pubblico erario.

In tale quadro la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili potrebbe svolgere un ruolo di servizio alla progettualità del territorio e della comunità regionale, capace di dare indirizzi, di cogliere gli eventi sentinella dei cambiamenti, di suggerire "buone prassi", di generare cultura dell'azione sociale.

L'articolato proposto riassume pertanto gli elementi emergenti dalla lettura del percorso, del dibattito intervenuto ed i processi innovativi che vanno riposizionati o introdotti.

Esso è il risultato di una riflessione condivisa degli enti locali e dei giovani che hanno partecipato attivamente a percorsi e definito obiettivi da perseguire e colloca le politiche giovanili tra continuità ed innovazione, ma soprattutto impegna la Regione del Veneto al governo sistematico del processo e del prodotto attraverso indirizzi pluriennali, piani e programmi, azioni forti e connessioni strutturate, azioni concertate dai vari soggetti indicati nella proposta di legge.

La proposta di legge realizza i presupposti perché la Regione del Veneto riprenda quel ruolo pilota che - con la rete degli enti locali - sostiene i percorsi verso l'età adulta, la cittadinanza attiva, la maturità consapevole e responsabile dei giovani di questa terra, ne incrementa le relazioni fiduciarie giovani - istituzioni in un'ottica di reti di comunità coese, ne sollecita l'azione e la progettualità associata, li valorizza per la spinta al futuro che essi rappresentano.

Note e commento ai singoli articoli

Articolo 1 - Definisce le finalità della legge, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari in armonia con gli indirizzi e le norme della Comunità europea, in materia di politiche giovanili, con la carta costituzionale. In particolare - in linea con la storia di questi anni e con quanto emerge dal dibattito con le istituzioni ed i giovani nel territorio - vengono riconosciuti, garantiti e promossi i diritti di cittadinanza dei giovani e la loro autonoma partecipazione sociale, quale risorsa considerando strumenti per la crescita del benessere personale e sociale l'assunzione di responsabilità, la socializzazione ed il protagonismo progettuale dei giovani.

Articolo 2 - Si individuano l'azione regionale nell'ambito dei compiti di promozione e coordinamento delle politiche di settore nonché di promozione e tutela dell'associazionismo giovanili, e quindi, le linee portanti dell'azione regionale volta a garantire ai giovani adeguate opportunità di realizzazione nel territorio del Veneto.

Articolo 3 - Disciplina l'adozione di un Programma triennale regionale per le politiche giovanili contenente indirizzi, obiettivi, progetti dell'azione regionale nel rispetto della modalità della programmazione regionale prevista dalla legge regionale n. 35/2001 e del Piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 56/1994. Il programma dà corpo ai contenuti della legge nei suoi vari aspetti e stabilisce i criteri per l'accesso ai finanziamenti. Esso è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili e mantiene la validità fino all'entrata in vigore del Programma triennale successivo.

Articolo 4 - Viene sancito il principio che le politiche giovanili si collocano in un ottica di "sistema regionale" e quindi sono capaci di trasversalità interna all'ente regione ed esterna nelle reti della comunità regionale con cui si interfacciano.

Articolo 5 - Definisce composizione e competenze del Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'assessore regionale alle politiche sociali.

Articolo 6 - Attribuisce ai comuni ed alle comunità montane, anche in forma associata, viene attribuita, in conformità ai piani di zona adeguati al programma triennale, la competenza in materia di realizzazione in ambito locale degli interventi e dei progetti.

Articolo 7 - Si istituisce il Forum regionale dei giovani quale organismo consultivo e rappresentativo dei giovani del Veneto e rinvia ad un apposito regolamento il suo funzionamento che dovrà ispirarsi a criteri di pluralismo e trasparenza.

Articolo 8 - Detta le norme transitorie prevedendo che, fino all'approvazione del Programma triennale le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale n. 29/1988 e successive modificazioni e che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni della medesima legge regionale n. 29/1988 e successive modificazioni.

Articolo 9 - Viene abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani", come modificata dalla legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

Articolo 10 - Prevede apposito finanziamento per le spese di attuazione della legge.

Nella seduta di Commissione del 4 aprile 2007 si sono svolte le audizioni con Caritas Diocesana Triveneto CGIL Regionale, CISL Regionale, UIL Regionale, Federsolidarietà - ConfCooperative, Lega Cooperative, AGCI, AGESCI Regionale - Ass. Guide e Scout Cattolici Italiani Comitato Regionale Veneto, ACLI Regionale - Sezione Giovani, Conferenza regionale per il volontariato, URPV - Unione Province Italiane - Sede Veneto, Pastorale Giovanile - Coordinamento Triveneto, ARCI Veneto, Associazione Maranathà Onlus, Noi Associazione (Veneto), Coordinatore regionale consulte studentesche, Coldiretti Veneto - Movimento Giovanile, Gruppo regionale giovani imprenditori, Anci Veneto, Gruppo regionale giovani artigiani. Nella stessa seduta sono state invitate anche le organizzazioni giovanili dei partiti politici che ne hanno dato comunicazione e che di seguito si riportano: Alleanza Nazionale - gruppo Consiglio Regionale, Comunisti Italiani - gruppo Consiglio Regionale, L'Ulivo - gruppo Consiglio Regionale, Forza Italia - gruppo Consiglio Regionale, Liga Veneta - Lega Nord Padania - gruppo Consiglio Regionale, Rifondazione Comunista - gruppo Consiglio Regionale, Nuovo PSI - gruppo Consiglio Regionale, Misto - SDI - gruppo Consiglio Regionale, UDC - gruppo Consiglio Regionale, Verdi - gruppo Consiglio Regionale, Per il Veneto con Carraro - gruppo Consiglio Regionale.

La Prima Commissione ha espresso il proprio parere di competenza nella seduta del 7 febbraio 2007.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 3 ottobre 2007 approvandolo con modifiche, a maggioranza.

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.
  2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.
  3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.
  4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.
  5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.
  6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.
  7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.
  8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.
  9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.
  10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.
  11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.
  12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni."
- La legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 reca disposizioni in materia di "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."
  - Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

"Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.
2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale."

*Note all'articolo 4*

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 vedi nota all'articolo 3.
- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

"Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti."

*Nota all'articolo 6*

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 vedi nota all'articolo 3.

#### **4. Leggi regionali abrogate**

L'art. 9 abroga la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

#### **5. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali

## **Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11**

### **riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale**

*(B.U. Regione Basilicata N. 11 del 25 febbraio 2000)*

**TESTO AGGIORNATO E COORDINATO**  
**con l.r. 7 agosto 2002 n. 29**  
*(B.U. n. 52 del 7 agosto 2002)*

#### **Art. 1** **Finalità**

1. La Regione riconosce, garantisce, e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
2. La Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.
3. La Regione Basilicata adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata a Strasburgo il 17 novembre 1990 dalla Sottocommissione del Consiglio d'Europa sostenendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti Locali della Basilicata.
4. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani.  
La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:
  - a) la famiglia
  - b) l'ambiente esterno, inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
  - c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.



5. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito. 6. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

## **ART. 2**

### **Azioni programmatiche della Regione**

1. La Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e in conformità ai principi delle leggi nazionali sulla condizione giovanile, adotta piani biennali per le politiche giovanili.

2. Il piano individua le azioni programmatiche in materia di:

- a) servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico ed universitario;
- b) creazione e sviluppo di reti, strutture e servizi informativi per i giovani tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi rivolti ad un'utenza giovanile, sostenendo la loro creazione nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;
- c) sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica anche attraverso la costituzione di forme associative a livello locale;
- d) interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e del sistema delle aree naturali protette;
- e) sostegno alle attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;
- f) sostegno e coordinamento della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali internazionali;
- g) interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;
- h) promozione di ambiti di concertazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica, le carenze comunicative e relazionali, il disagio sociale;



- i) servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, alla educazione alla salute, alla informazione in campo sessuale, alla sicurezza stradale;
- j) valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;
- k) promozione di iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e di attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile.

### **ART. 3**

#### **Piani biennali**

1. I piani biennali di cui all'articolo 2 sono adottati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani di cui al successivo articolo 5 attraverso il suo organo esecutivo.
2. Il Piano individua progetti organici ed azioni specifiche di intervento i cui obiettivi siano verificabili, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti.

### **ART. 4**

#### **Comitato regionale per le politiche giovanili**

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico interdipartimentale denominato "Comitato regionale per le politiche giovanili" presieduto dall'Assessore Regionale dotato di specifica delega e composto da rappresentanti delle strutture dipartimentali interessate.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta e ha compiti di:
  - a) supporto organizzativo, consulenza e servizi nei confronti del Forum regionale di giovani di cui al successivo articolo 5;
  - b) monitoraggio delle strutture operanti nel settore, dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani realizzati in ambito regionale e nazionale;
  - c) ricerche ed indagini sulle tendenze ed aspettative del mondo giovanile finalizzate alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

- d) rapporti con organi nazionali e transnazionali operanti nel settore giovanile e raccordo con i programmi in tale ambito realizzati;
- e) raccordo con i programmi rivolti ai giovani realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali e può ricorrere a collaborazioni esterne.

4. Il comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato trasmette alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi del piano di cui all'art. 2.

Tale relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee e specifici strumenti programmatici.

## **ART. 5**

### **Forum regionale dei giovani**

1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:

- associazioni studentesche;
- associazioni giovanili di volontariato;
- organizzazioni giovanili di partito;
- organizzazioni giovanili espressioni di sindacato;
- associazioni culturali giovanili;
- associazioni ambientaliste giovanili;
- associazioni sportive di giovani;
- associazioni giovanili delle minoranze etniche;
- associazioni giovanili a carattere religioso; purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.

2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.

3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il

pluralismo delle varie componenti e la trasparenza.

A tale regolamento sono altresì demandate le norme di organizzazione e le norme del funzionamento del predetto Forum. (1)

4. Il Forum, costituito ai sensi del regolamento di cui al comma precedente, provvede ad eleggere al proprio interno la Giunta Esecutiva dei giovani composta da 7 membri, che ha il compito di rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali ed a livello nazionale.

5. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.

## **ART. 6** **Compiti del forum**

1. Il Forum:

- esprime, attraverso la Giunta Esecutiva il parere sui piani biennali di cui all'art. 2;
- esprime altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili;
- propone progetti e formula proposte al comitato tecnico di cui all'art. 4;
- partecipa a fori associativi nazionali;
- elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento.

2. Il Forum è costituito con provvedimento della Giunta Regionale.

## **ART. 7** **Conferenza regionale**

1. Il Forum Regionale dei giovani convoca annualmente una Conferenza Regionale sulle politiche giovanili per la presentazione e la verifica delle attività programmate ed attuate nei settori di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

## **ART. 8** **Forum comunali**

1. La Regione, al fine di incentivare il protagonismo delle giovani generazioni, promuove la istituzione, da parte dei Comuni, singoli o

associati, di forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani.

### **ART. 9**

#### **Accordi di programma e conferenze di servizi**

1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui alla presente legge, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 L. 142/90 e le Conferenze di Servizi di cui alla L. 241/90.

### **ART. 10**

#### **Fondo regionale**

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito sia degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale, che delle risorse nazionali a ciò appositamente destinate.

### **ART. 11**

#### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 del cap. 7522 denominato "Interventi per le politiche giovanili" con uno stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari ammontare del cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali (spese correnti)".

### **ART. 12**

#### **Pubblicazione**

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, lì 22 febbraio 2000*  
*DINARDO*

**NOTE:**

**1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 29.**

*[l.r. 7 agosto 2002 n. 29](#)*